GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXIV — **Roma — Lunedì, 31 dicembre 1923** — **Numero 306**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . .	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . .	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80*; all'estero *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40*.

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . L. 2.00 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 3.00 } spazio di linea.

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in due colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire TRE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di lire CENTOVENTI (L. 120) per ogni pagina di manoscritto*

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali a decorrere dal 1° d'ogni mese. — Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla **Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » presso il Provveditorato Generale dello Stato - Ministero delle Finanze** *(Tel. 91-86). — All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci*

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

All'art. 2 del Regio decreto 2 dicembre 1923, n. 2716, relativo al collocamento a riposo o dispensa dal servizio di altri magistrati in numero non maggiore di dieci, pubblicato nel n. 304 della *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 1923, dopo le parole « trattamento stabilito dal... » leggasi: « 1°, 2° e 3° comma dell'art. 6 del... »; e invece del « n. 1208 », leggasi: « 1028 », come risulta dall'originale e per errore di copia diversamente riprodotto.

Nella tabella di variazioni allo stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1923-924, annessa al R. decreto 9 dicembre 1923, n. 2685, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 22 corrente mese, il capitolo n. 55, per errore tipografico porta l'indennità temporanea mensile al personale straordinario avventizio od assimilato di L. 12,000, mentre doveva dirsi di L. 12,500, come risulta dal testo originale e qui si rettifica.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 7 ottobre 1923, n. 2719.
Sistemazione del personale ed agenti dell'Amministrazione carceraria delle nuove Provincie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e l'art. 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I. — *Amministrazione delle carceri.*

Art. 1.

Al personale delle case di pena e delle carceri tribunalizie dei territori annessi al Regno con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, in servizio al 1° luglio 1920, o riammessovi successivamente, in quanto sia stato assunto sotto il cessato regime e non sia stato comunque allontanato dal servizio, escluso il personale di custodia, di cui all'art. 8 e seguenti del presente decreto, sono estesi ai fini della assimilazione economica rispetto alle corrispondenti categorie del Regno:

a) il sistema del ruolo aperto, in conformità delle annesse tabelle, e delle norme contenute negli articoli seguenti;

b) le disposizioni concernenti le indennità di carica, di funzioni e di rischio professionale per le categorie che ne sono provviste;

c) le disposizioni stabilite nel terzo comma dell'art. 40 del R. decreto-legge 20 ottobre 1919, n. 1971, concernenti le abbreviazioni di periodo a favore degli impiegati che in trentacinque anni di servizio complessivo non raggiungerebbero, con gli aumenti alle scadenze normali, il massimo dello stipendio stabilito nelle unite tabelle per il quadro al quale sono assegnati;

d) il beneficio dell'abbreviazione di un anno per ciascuno dei primi cinque periodi, contemplato nell'art. 5 del R. decreto 7 giugno 1920, n. 739, a favore degli applicati.

Art. 2.

Oltre lo stipendio, qualunque ne sia la misura, spetta a tutti gli impiegati fino a tanto che sarà corrisposta al similare personale del Regno, l'indennità di caro-viveri di cui al decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, ed al R. decreto 3 giugno 1920, n. 737, con le modificazioni portate dal R. decreto 5 aprile 1923, n. 853.

Art. 3.

Spetta inoltre agli impiegati l'assegno mensile temporaneo preveduto dall'art. 14, comma 1°, della legge 13 agosto 1921, n. 1080, con la decorrenza ivi fissata, e fino al 31 marzo 1922, salvo che si tratti di impiegati i quali conservino, a termini dell'art. 13 del presente decreto, un assegno personale da assorbirsi, nel qual caso il compenso mensile sarà corrisposto solamente per la parte eccedente il detto assegno personale.

Il conferimento dei nuovi stipendi dipendenti dalla assimilazione non ha per effetto la liquidazione delle eventuali differenze delle indennità di missione o competenze analoghe spettanti al personale anteriormente alla pubblicazione del presente decreto.

Art. 4.

Gli aumenti di stipendio hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il periodo necessario per gli aumenti stessi.

Ai fini dell'avanzamento nel quadro di classificazione degli stipendi è detratto il tempo non utile per la progressione nella carriera secondo le norme sullo stato giuridico del cessato regime sino alla entrata in vigore del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440.

Art. 5.

I funzionari carcerari delle nuove Provincie appartenenti alla ottava classe di rango (gruppo C) sono collocati nel quadro di classificazione degli stipendi dei ragionieri del personale dell'Amministrazione delle carceri e dei riformatori del Regno all'inizio del 29° anno, con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli di anzianità nella classe o nel godimento dei relativi emolumenti (tabella n. 2 fino al 31 marzo 1922, n. 2-bis dal 1° aprile stesso).

I funzionari carcerari della nona classe di rango (gruppo C) sono collocati nel quadro di classificazione degli stipendi dei ragionieri all'inizio del 16° anno, con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli di anzianità nella classe o nel godimento dei relativi emolumenti (tabella n. 1 fino al 31 marzo 1922, e n. 1-bis dal 1° aprile stesso).

I funzionari carcerari della decima classe di rango (gruppo C) vengono collocati come i predetti nel quadro dei ragionieri all'inizio del 10° anno con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli di anzianità nella classe o nel godimento dei relativi emolumenti.

I funzionari carcerari dell'undecima classe di rango (gruppo C) sono collocati nel quadro di classificazione degli stipendi dei ragionieri all'inizio del 4° anno, con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli di anzianità nella classe o nel godimento dei relativi emolumenti.

Art. 6.

Il medico attualmente addetto alla casa di pena di Capodistria, avente la settima classe di rango (gruppo A), ha il grado di medico provinciale aggiunto e viene collocato nel quadro di classificazione degli stipendi per detto grado all'inizio del 22° anno, con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli dell'anzianità nella classe o nel godimento dei relativi emolumenti (tabella n. 5 fino al 31 marzo 1922 e n. 5-bis dal 1° aprile stesso).

Allo stesso è però attribuito a titolo di assegno personale e agli effetti economici e della pensione all'atto del collocamento e successivamente con i seguenti assegni periodici, la differenza per il trattamento economico assegnatogli nel modo suddetto, e quello che ad esso spetterebbe se fosse collocato nel quadro di classificazione del grado superiore di medico provinciale (tabella n. 6-*a*) e 6-*b*) all'inizio dell'11° anno con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli di anzianità nella classe o nel godimento dei relativi emolumenti.

Art. 7.

Il personale degli stabilimenti carcerari delle nuove Provincie non appartenenti ad una classe di rango ed assunto per i servizi sanitari, religiosi, tecnici e d'insegnamento, continuerà ad essere provvisto degli attuali emolumenti in quanto non abbia un trattamento più favorevole di quello corrisposto all'analogo personale del Regno.

II. — *Personale di custodia.*

Art. 8.

Il personale di custodia assunto sotto il cessato regime nelle case di pena o nelle carceri tribunalizie dei territori annessi al Regno con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, e confermato, riassunto, riammesso o comunque mantenuto in servizio ai sensi delle disposizioni emanate dal Comando Supremo e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, semprechè non abbia cessato dal servizio anteriormente al 1° luglio 1920 o non vi sia stato successivamente riammesso, è equiparato agli effetti economici, al personale di custodia del Regno secondo le norme seguenti:

a) gli ispettori delle guardie sono equiparati ai comandanti;

b) i vice-ispettori di 1ª classe ai capiguardia di 1ª classe;

c) i vice-ispettori di 2ª classe ai capiguardia di 2ª classe;

d) i capiguardiani e i capi secondini ai sottocapi di 2ª classe;

e) i guardiani e i secondini con più di dodici anni di servizio alle guardie scelte;

f) i guardiani e i secondini con meno di dodici anni di servizio alle guardie semplici.

I guardiani ed i secondini con più di dodici anni di servizio per ottenere il trattamento economico delle guardie scelte del corpo degli agenti di custodia dovranno essere riconosciuti meritevoli dalla Commissione centrale per il personale di custodia secondo le norme vigenti nel regolamento 23 dicembre 1920, n. 1921, per la promozione delle guardie a guardie scelte.

Art. 9.

Il personale di custodia suddetto, a decorrere dal 1° luglio 1920, godrà delle paghe e degli aumenti di paga dovuti al personale di custodia del Regno, secondo le disposizioni per esso in vigore alla data suindicata e secondo quelle successivamente emanate sino alla pubblicazione del presente decreto (vedi tabelle annesse n. 7 sino al 31 marzo 1922, e n. 7-bis dal 1° aprile 1922), nonchè delle indennità di caroviveri sino a quando lo saranno al similare personale del Regno e nella stessa misura.

Ai graduati i quali conservino, a termini dell'art. 13, un assegno personale da assorbirsi con successivi aumenti di paga, l'assegno temporaneo mensile di cui all'art. 15, comma 1°, punto 2°, della legge 13 agosto 1921, n. 1080, sarà corrisposto, osservata sempre la decorrenza ivi fissata, e fino al 31 marzo 1922, solamente per la parte eccedente il detto assegno personale.

Art. 10.

Dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto spetteranno altresì al personale di custodia preveduto negli articoli precedenti, l'indennità di alloggio e quella vestiario di cui alla legge 5 dicembre 1920, n. 1708.

Non sono dovuti al detto personale i premi di rafferma e quelli di ingaggio.

Art. 11.

Per la determinazione degli aumenti di paga il servizio prestato dal personale di custodia è ripartito in periodi triennali e ciascuno dei sei periodi, dopo il primo, dà diritto ad un aumento di paga di L. 0.50 giornaliere.

Art. 12.

Tutte le competenze come sopra spettanti al personale di custodia sono esenti da qualsiasi ritenuta fino al 31 dicembre 1922, ma, a decorrere dal 1° gennaio 1923, quelle dovute a qualsiasi titolo al personale equiparato ai graduati del corpo degli agenti di custodia sono sottoposte all'imposta di ricchezza mobile giusta le disposizioni del R. decreto 20 dicembre 1922, n. 1660.

III. — *Disposizioni varie.*

Art. 13.

L'impiegato od agente che sia provvisto di un trattamento economico complessivo superiore a quello che gli spetterebbe per effetto della presente assimilazione economica, compresevi le indennità di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 1, conserva la differenza come assegno personale da assorbirsi nei successivi aumenti.

Se all'impiegato od agente deve essere applicato, perchè più vantaggioso, il trattamento complessivo risultante dalla presente assimilazione, tale trattamento deve essergli corrisposto nei limiti della somma effettiva percepita al netto da un'impiegato delle vecchie Provincie del Regno avente eguale collocamento nei quadri ed eguale stato di famiglia.

All'impiegato o agente che per effetto dell'inquadramento venisse a conseguire un trattamento inferiore a quello che avrebbe ottenuto in base alla complessiva anzianità di servizio se fosse stato collocato nel quadro del grado inferiore, è corrisposta la differenza come assegno personale soggetto ad assorbimento negli aumenti successivi.

Art. 14.

Del personale appartenente agli uffici di cancelleria giudiziaria, che attualmente presta servizio negli stabilimenti carcerari delle nuove Provincie, non oltre due, potranno, su loro domanda, essere collocati nel quadro di classificazione degli stipendi stabiliti per gli archivisti (tabelle n. 4 e 4-bis) del personale dell'Amministrazione delle carceri e dei riformatori del Regno se presentemente contino complessivamente almeno 12 anni di servizio effettivo civile o in quello degli applicati (tabelle n. 3 e 3-bis) se ne contino meno, e quando, inoltre, per idoneità, diligenza e buona condotta siano riconosciuti idonei al disimpegno delle relative funzioni, nel giudizio del Consiglio di amministrazione e di disciplina di cui al testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 24 novembre stesso, n. 756.

In tale ipotesi il collocamento nel quadro di classificazione degli stipendi avrà luogo in base alla complessiva anzianità di servizio civile diminuita di dodici anni per l'impiegato di cancelleria da collocarsi nel quadro degli archivisti e, sulla base dell'anzianità di servizio, senza detrazione per l'impiegato da collocarsi nel quadro degli applicati.

Art. 15.

Saranno restituiti ai rispettivi ruoli di provenienza ed ai posti che avrebbero occupati se fossero rimasti in essi, quei funzionari addetti attualmente ai servizi carcerari che, su giudizio del Consiglio di amministrazione e di disciplina citato nel precedente articolo, non siano ritenuti idonei ad essere conservati nell'Amministrazione carceraria.

Art. 16.

I giudizi della Commissione centrale per il personale di custodia e del Consiglio di amministrazione e di disciplina di cui agli articoli 8, 14 e 15 del presente decreto sono emessi dopo sentiti i pareri dei Prefetti dai quali il detto personale dipende.

Art. 17.

Il collocamento del personale contemplato nel presente decreto nei quadri di classificazione degli stipendi a norma dei precedenti articoli sarà fatto con riferimento alla posizione di ciascun impiegato al 1° luglio 1920, tenendo conto altresì delle promozioni e nomine maturatesi fino al 1° ottobre 1921.

Le frazioni di anno risultanti al 1° luglio 1920 sono calcolate come anno intero.

Tranne per quanto riguarda l'assegno mensile temporaneo di cui alla legge 13 agosto 1921, n. 1080, l'indennità vestiario e quella di alloggio di cui alla legge 5 dicembre 1920, n. 1708, la cui decorrenza è fissata dagli articoli 3, 9 e 10 del presente decreto, i maggiori emolumenti dipendenti dal collocamento nei nuovi quadri decorrono dal 1° luglio 1920, e, nel caso di promozioni e nomine posteriori a questa data, dal primo del mese successivo alla data dell'avvenuta promozione o nomina.

Art. 18.

Gli impiegati od agenti che siano provvisti di una pensione a carico dello Stato, non possono cumulare la pensione stessa con gli emolumenti inerenti al posto attualmente ricoperto, salvo i casi ed i limiti previsti dall'art. 10 della legge 19 luglio 1862 modificato con l'articolo 1 del decreto Luogotenenziale 27 aprile 1919, n. 899.

Art. 19.

Le disposizioni del presente decreto non sono applicabili al personale di qualsiasi categoria assunto dall'autorità italiana dopo l'armistizio di Villa Giusti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 7 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*, OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, foglio 194. — GRANATA.

ALLEGATI.

Tabella n. 1.

Ragionieri.

Stipendio iniziale L. 4000.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni L. 4800 al compimento del 5° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 5 anni L. 5600 al compimento del 10° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 5 anni L. 6400 al compimento del 15° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 4 anni L. 7200 al compimento del 19° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 4 anni L. 7800 al compimento del 23° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 5 anni L. 8400 al compimento del 28° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 5 anni L. 9000 al compimento del 33° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 5 anni L. 9600 al compimento del 38° anno di grado.

Tabella n. 1-bis.

Ragionieri.

Stipendio iniziale L. 6000.

Stipendio al compimento del 5° anno di grado L. 6900.
Stipendio al compimento del 10° anno di grado L. 7800.
Stipendio al compimento del 15° anno di grado L. 8600.
Stipendio al compimento del 19° anno di grado L. 9400.
Stipendio al compimento del 23° anno di grado L. 10,100.
Stipendio al compimento del 27° anno di grado L. 10,800.
Stipendio al compimento del 32° anno di grado L. 11,500.

Tabella n. 2.

Ragionieri capi.

Stipendio iniziale L. 8600.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni L. 9400 al compimento del 5° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 5 anni L. 10,200 al compimento del 10° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 5 anni L. 11,000 al compimento del 15° anno di grado.

Tabella n. 2-bis.

Ragionieri capi.

Stipendio inziale L. 12,000.

Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 12,900.
Stipendio al compimento dell'8° anno di grado L. 13,800.
Stipendio al compimento del 13° anno di grado L. 14,700.

Tabella n. 3.

Applicati.

Stipendio iniziale L. 3000.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni L. 3300 al compimento del 4° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni L. 3600 al compimento dell'8° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni L. 3900 al compimento del 12° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni L. 4200 al compimento del 16° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni L. 4500 al compimento del 20° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni L. 4800 al compimento del 24° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni L. 5100 al compimento del 28° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni L. 5500 al compimento del 32° anno di grado.

Tabella n. 3-bis.

Applicati.

Stipendio iniziale L. 4800.

Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 5300.
Stipendio al compimento dell'8° anno di grado L. 5800.
Stipendio al compimento del 12° anno di grado L. 6200.
Stipendio al compimento del 16° anno di grado L. 6600.
Stipendio al compimento del 20° anno di grado L. 7000.
Stipendio al compimento del 24° anno di grado L. 7400.
Stipendio al compimento del 28° anno di grado L. 7800.

Tabella n. 4.

Archivisti.

Stipendio iniziale L. 5000.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni L. 5600 al compimento del 4° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 4 anni L. 6200 al compimento dell'8° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 4 anni L. 6800 al compimento del 12° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 4 anni L. 7400 al compimento del 16° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 4 anni L. 8000 al compimento del 20° anno di grado.

Tabella n. 5.

Medici provinciali aggiunti.

Stipendio iniziale L. 5000.

Aumento di L. 1000 dopo 3 anni L. 6000 al compimento del 3° anno di grado.
Aumento di L. 1000 dopo 3 anni L. 7000 al compimento del 6° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 4 anni L. 7800 al compimento del 10° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 4 anni L. 8600 al compimento del 14° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 4 anni L. 9400 al compimento del 18° anno di grado.
Aumento di L. 400 dopo 4 anni L. 9800 al compimento del 22° anno di grado.
Aumento di L. 400 dopo 4 anni L. 10,200 al compimento del 26° anno di grado.
Aumento di L. 400 dopo 4 anni L. 10,600 al compimento del 30° anno di grado.

Tabella n. 5-bis.

Medici provinciali aggiunti.

Stipendio iniziale L. 7200.

Stipendio al compimento del 2° anno di grado L. 8100.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 9000.
Stipendio al compimento dell'8° anno di grado L. 9900.
Stipendio al compimento del 12° anno di grado L. 10,800.
Stipendio al compimento del 16° anno di grado L. 11,700.
Stipendio al compimento del 20° anno di grado L. 12,500.
Stipendio al compimento del 24° anno di grado L. 13,200.
Stipendio al compimento del 28° anno di grado L. 13,800.

Tabella n. 6.

Medico provinciale.

Stipendio iniziale L. 8600.

Aumento di L. 1000 dopo 5 anni L. 9600 al compimento del 5° anno di grado.
Aumento di L. 1000 dopo 5 anni L. 10,600 al compimento del 10° anno di grado.
Aumento di L. 1000 dopo 5 anni L. 11,600 al compimento del 15° anno di grado.
Aumento di L. 700 dopo 5 anni L. 12,300 al compimento del 20° anno di grado.
Aumento di L. 700 dopo 5 anni L. 13,000 al compimento del 25° anno di grado.

Tabella n. 6-bis.

Medico provinciale.

Stipendio iniziale L. 12,000.

Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 12,900.
Stipendio al compimento dell'8° anno di grado L. 13,800.
Stipendio al compimento del 12° anno di grado L. 14,700.
Stipendio al compimento del 16° anno di grado L. 15,500.
Stipendio al compimento del 20° anno di grado L. 16,300.
Stipendio al compimento del 24° anno di grado L. 17,000.

Tabella n. 7.

Grado	Paga giornaliera
Comandanti	L. 16.00
Capiguardia di 1ª classe	» 15.00
» 2ª classe	» 12.50
Sottocapi di 1ª classe	» 10.50
» 2ª classe	» 9.50
Guardie scelte	» 8.00
Guardie	» 6.50

Tabella n. 7-bis.

Grado	Paga giornaliera
Comandanti	L. 18.00
Capiguardia di 1ª classe	» 17.00
» 2ª classe	» 15.50
Sottocapi di 1ª classe	» 12.00
» 2ª classe	» 11.50
Guardie scelte	» 8.00
Guardie	» 6.50

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Guardasigilli Ministro per la giustizia e gli affari di culto:

OVIGLIO.

REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1923, n. 2730.

Nuove disposizioni per l'applicazione del R. decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 202, relativo alla sistemazione finanziaria ed alla emissione di obbligazioni da parte del Consorzio obbligatorio per la industria zolfifera siciliana in Palermo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 202, riguardante la sistemazione finanziaria e la emissione di obbligazioni da parte del Consorzio obbligatorio per la industria zolfifera siciliana in Palermo;

Ritenuto che nei casi di cessione della proprietà o dello esercizio delle miniere di zolfo in Sicilia durante il periodo 15 dicembre 1920 - 31 luglio 1922 la liquidazione, di cui all'art. 12 del citato R. decreto-legge, debba effettuarsi in rapporto alle ditte cessionarie, in modo che siano alle medesime imputate le singole partite di dare e di avere, sia che provengano dalla loro gestione diretta, sia che provengano dai loro danti causa;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli effetti della liquidazione di cui all'art. 12 del R. decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 202, i consorziati figureranno o come debitori o come creditori, compensando all'uopo le loro rispettive partite di dare e di avere, sia che queste provengano dalla loro gestione diretta, sia che provengano dai loro danti causa, salvo ed impregiudicato, nel secondo caso, agli aventi causa il diritto di rivalersi verso i loro cedenti.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 28 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, foglio 205. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1923, n. 2729.

Norme relative alla vendita dell'agrocotto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 492 ed il R. decreto-legge 18 aprile 1920, n. 595;

Considerata l'attuale situazione della produzione e del commercio dell'agrocotto:

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

La Camera agrumaria di Messina, in deroga alle disposizioni vigenti, è esonerata dall'obbligo di ricevere in deposito agrocotto per venderlo per conto dei depositanti, fermo in essa il diritto di riscuotere, sull'agrocotto venduto direttamente dai privati, la tassa camerale di cui all'art. 3, comma *a*), della legge 17 luglio 1910, n. 492;

La detta tassa camerale sull'agrocotto sarà determinata ed occorrendo variata, con decreto del Ministro per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze.

Art. 2.

Il ricavato della tassa camerale sull'agrocotto, di cui al precedente art. 1, concorrerà alla formazione della somma necessaria per la quota di ammortamento e pei prelevamenti di cui agli articoli 5 e 7 del R. decreto-legge 15 ottobre 1923, n. 2314, in misura proporzionale alla quantità di citrato di calcio corrispondente all'agrocotto venduto direttamente dai privati, calcolando il valore del detto agrocotto in base al prezzo medio di vendita del citrato realizzato dalla Camera durante l'esercizio.

La differenza in più sarà devoluta a decurtazione anticipata del debito camerale residuo, accorciandone il termine di ammortamento.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 28 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, foglio 204 — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1923, n. 2738.

Proroga del termine per l'attuazione del piano speciale di risanamento della città di Bologna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità di prorogare il termine per l'attuazione del piano speciale di risanamento della città di Bologna, approvato con R. decreto 22 luglio 1887, n. 4794, e successivamente protratto con le leggi 11 aprile 1889, numero 6020; 29 giugno 1902, n. 256; 11 luglio 1907, n. 459; 4 giugno 1914, n. 539, e col R. decreto-legge 16 marzo 1919, n. 1521;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine per l'attuazione del piano speciale di risanamento della città di Bologna, approvato con R. decreto 22 luglio 1887, n. 4794, e successivamente prorogato fino al 23 aprile 1923, è ulteriormente prorogato fino al 23 aprile 1929.
Nel compimento delle opere del predetto risanamento il comune di Bologna, potrà continuare ad avvalersi delle disposizioni speciali degli articoli 12, 13, 15, 16 e 17 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

Art. 2.

Il presente decreto sarà sottoposto al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 28 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, foglio 213. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1923, n. 2739.
Fondi per i lavori d'impianto della centrale telefonica automatica di Torino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 20 agosto 1921, n. 1133, con cui venne concessa la somma di L. 150,000,000 per provvedere ad opere, lavori ed acquisti urgenti e improrogabili per la sistemazione delle reti telefoniche urbane e interurbane e delle reti telegrafiche;
Inteso il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La spesa di L. 50,000,000 autorizzata per l'esercizio finanziario 1923-24, dall'art. 1 della legge 20 agosto 1921, n. 1133, in conto del fondo di L. 150,000,000 per opere, lavori ed acquisti urgenti ed improrogabili per la sistemazione delle reti telefoniche urbane ed interurbane e delle reti telegrafiche, è aumentata di L. 7,500,000, e di pari ammontare è diminuita la somma di L. 25,000,000 autorizzata dalla legge stessa per l'esercizio finanziario 1924-25.
La suddetta somma di L. 7,500,000 è inscritta in aumento allo stanziamento del capitolo n. 120 « Assegnazione straordinaria per provvedere ad opere, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per il predetto esercizio 1923-24.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARÒ — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 28 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, foglio 214. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 dicembre 1923, n. 2740.
Norme per la concessione di facilitazioni ferroviarie e doganali per fiere ed esposizioni nazionali e internazionali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per l'interno, *ad interim* per gli affari esteri, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le finanze, per i lavori pubblici e per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nessuna fiera o esposizione, nazionale o internazionale, potrà ottenere facilitazioni ferroviarie e doganali, se essa non sia autorizzata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri per le finanze, per i lavori pubblici e per l'economia nazionale.
L'autorizzazione può essere concessa, dietro presentazione del programma e del piano finanziario della esposizione o della fiera, solo a quelle organizzate da appositi Enti legalmente costituiti.
Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CARNAZZA — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 28 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, foglio 215. — GRANATA.

REGIO DECRETO 9 dicembre 1923, n. 2747.
Costituzione di una guardia d'onore in ogni Comune ove esistano pubblici monumenti, parchi o viali della Rimembranza in omaggio ai caduti della guerra nazionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Al fine di mantenere alto e presente nell'animo della gioventù studentesca il sentimento di riverenza e di gratitudine verso i gloriosi caduti per la Patria;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'interno e *ad interim* per gli affari esteri, d'accordo col Ministro per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In ogni Comune ove esistano pubblici monumenti, parchi o viali della Rimembranza in omaggio ai caduti della guerra nazionale, è costituita una guardia d'onore, cui è affidata la loro custodia ideale.

Art. 2.

La guardia d'onore dovrà essere scelta - in numero di due alunni per ogni classe - tra i discepoli delle scuole elementari superiori e delle scuole medie di primo grado (ginnasio inferiore - istituto magistrale - istituto tecnico inferiore - scuola complementare).

La scelta dovrà cadere su quegli alunni che al 1° gennaio 1924 saranno risultati i migliori della classe, sia per profitto che per condotta, e, a parità di merito, fra gli orfani di guerra. La designazione è fatta, per le scuole elementari, dal direttore didattico della circoscrizione, e, per le medie dai singoli capi d'istituto.

La nomina dei prescelti dura fino al 31 luglio 1924, e col primo agosto successivo le nuove nomine saranno fatte in base ai risultati degli esami.

Art. 3.

Ogni guardia d'onore è al comando di un caporale scelto fra i suoi componenti, e nominato dall'autorità scolastica.

Art. 4.

In quei Comuni dove la guardia d'onore fosse per risultare inferiore al numero di dieci componenti, il direttore didattico della circoscrizione dovrà, con opportuna scelta da farsi, possibilmente, fra gli orfani di guerra, integrarne il numero con facoltà di portare il contributo di ogni classe ad un massimo di cinque alunni.

Art. 5.

La guardia d'onore farà servizio d'onore presso i luoghi sacri alla ricordanza dei caduti nei giorni anniversari dello Statuto, della dichiarazione di guerra, della Vittoria e della Marcia su Roma.

Art. 6.

La guardia d'onore dovrà avere un posto di speciale distinzione nella formazione dei cortei e nella celebrazione di cerimonie e riti in onore dei caduti della guerra nazionale.

Art. 7.

Ad ogni componente la guardia d'onore verrà, a cura del Ministero dell'istruzione, consegnato un distintivo, che dovrà essere portato in permanenza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, *foglio* 222. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 20 dicembre 1923, n. 2748.

Norme complementari e di attuazione del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, riguardanti il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Relazione di S. E. il Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, a S. M. il Re, in udienza del 20 dicembre 1923, sul decreto riguardante le norme complementari e di attuazione del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, concernente il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

SIRE,

Nessun'altra carriera statale, forse, come quella delle cancellerie e segreterie giudiziarie, prima della legge generale sui ruoli aperti del 19 ottobre 1919, n. 1971, era costituita da così gran numero di gradi, classi e categorie, le cui denominazioni complesse nella forma, sottili nel significato distintivo, finivano spesso per creare confusione e disorientamento.

Senonchè, con la menzionata legge del 19 ottobre 1919, estesa ed applicata ai cancellieri coi decreti-legge 27 novembre 1919, n. 2231 e 21 dicembre 1919, n. 2486, si passò da un eccesso ad altro ben più deleterio.

Furono soppressi quasi tutti i gradi della gerarchica.

Si fusero in uno solo, ben 5313 funzionari, confondendo nella denominazione unica: « cancellieri e segretari giudiziari », gli aggiunti, i cancellieri di pretura ed equiparati ed oltre 700 cancellieri di Tribunale ed equiparati. Si accomunarono cioè, senza alcuna distinzione, ottimi e modestissimi funzionari di gradi diversi, funzionari che avevano al loro attivo oltre 35 anni di servizio, con altri che allora soltanto facevano il primo ingresso in carriera.

Appena 392 costituirono il grado superiore di cancelliere capo e segretario capo, dirigenti le cancellerie e le segreterie dei Tribunali e delle Corti di appello e 10 quello di cancelliere e segretario delle Corti di cassazione, dirigenti le cancellerie e le segreterie di quegli uffici.

Il concetto della subordinazione, conseguente alla gerarchia, in tal modo, fu pressochè annullato; i funzionari furono tratti a non considerarsi più come aventi doveri e diritti nascenti dal proprio grado e dalle proprie capacità singole, ma a considerare la loro posizione giuridica in senso unilaterale e con eccessiva prevalenza alla anzianità di servizio, essendo scomparso ogni processo di selezione, che è stimolo al perfezionamento e condizione necessaria per assicurare alla direzione degli uffici i più idonei. Onde gli elementi buoni, che pure nei cancellieri sono in gran numero, rimasero confusi nella massa, privi di qualsiasi incentivo di elevamento culturale.

Tali furono le più salienti e dannose conseguenze immediate della nuova legislazione.

Scomparve dunque la gerarchia e con essa, l'ordine tecnico e la regolarità funzionale.

Un siffatto stato di cose non poteva non generare vivo e sentito il bisogno di funzionari che nei grandi uffici, alla diretta dipendenza del capo, assumessero la direzione e la responsabilità di vasti reparti e di aggruppamenti di servizi; nonchè di funzionari che, investiti del corrispondente grado gerarchico, assumessero la direzione delle cancellerie delle preture.

Specie questi ultimi uffici, sono restati acefali nel vero e più assoluto senso della parola. Al riguardo, giova avvertire che, a seguito della recente riforma delle circoscrizioni giudiziarie, tutte le Preture sono ormai divenute importanti ed ancor più lo saranno fra breve, allorchè avrà attuazione la riforma che estende la competenza dei pretori; intanto gli impiegati ivi addetti sono ora compresi in un grado unico, comune allo stesso dirigente, con evidente danno della disciplina; mentre deve anche considerarsi che quelle cancellerie, per i preposti alla direzione, sono tecnicamente proprio le più difficoltose. La molteplicità e la promiscuità eccezionale degli affari che vi si trattano, richieggono l'opera non di funzionari inesperti quasi di prima nomina, come era consentito dalle vigenti disposizioni organiche, ma di elementi provetti che, alla cultura, uniscano l'esperienza tratta da una lunga consuetudine di lavoro; e, condizione imprescindibile, che abbiano un grado gerarchico più elevato di quello dei collaboratori in sott'ordine; requisiti indispensabili, codesti, che conferiscono appunto l'autorità ed il prestigio, dei quali necessariamente, deve circondarsi chiunque sia investito di funzioni di direzione, di controllo e di vigilanza.

La ricostruzione della carriera e di conseguenza il ristabilimento della gerarchia, che in quasi tutte le altre categorie statali fu operata con la legge del 30 settembre 1922, n. 1290, si imponeva quindi, anche nelle cancellerie e segreterie. Lo reclamava l'interesse del ser-

vizio; lo esigevano il lavoro, l'ordine, la disciplina; oltre che la stessa natura, la compagine, la struttura interna degli uffici giudiziari, ciascuno dei quali rappresenta, anzi, segna un vero e proprio grado gerarchico e giurisdizionale insieme.

A tali concetti è inspirata la nuova tabella organica n. 17, all. 2, annessa al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, la quale, per la progressione numerica dei funzionari assegnati ai singoli gradi, consente ai meritevoli un normale e legittimo svolgimento di carriera.

Il fulcro della riforma è costituito dal grado IX: « primi cancellieri o primi segretari ». E' il ripristino dell'antico, del tipico cancelliere, dirigente di Pretura ed equiparato.

L'elemento direttivo è inoltre costituito dai primi tre gradi della gerarchia: VI, VII ed VIII.

Il VI comprende il cancelliere capo ed il segretario capo della Corte di cassazione del Regno; il VII e l'VIII i cancellieri ed i segretari capi dirigenti le cancellerie e le segreterie delle Corti e dei Tribunali ed i cancellieri e segretari di sezione, sopraintendenti ad aggruppamenti interni di servizi, alla diretta dipendenza del rispettivo capo. Completano ed integrano il quadro organico il X e l'XI grado, i cui funzionari in corrispondenza ed analogia degli antichi aggiunti di 1ª e di 2ª classe, sono addetti in sott'ordine in qualsiasi ufficio giudiziario.

Notisi, che, pur seguendo l'ascesa giurisdizionale delle magistrature, si è evitato, per quanto possibile, di legare il grado gerarchico all'ufficio corrispondente, talchè da un lato l'impiegato non resterà immobilizzato nell'ufficio stesso e dal suo canto, l'Amministrazione avrà modo di utilizzarlo con ampia libertà di movimento, assecondandone le particolari attitudini, le personali tendenze in rapporto alle necessità ed esigenze del servizio.

Così i funzionari dell'XI, X e IX grado potranno essere destinati in tutti gli uffici giudiziari e quelli dell'VIII e del VII in tutti gli uffici collegiali e del pubblico ministero, il che varrà anche ad evitare soverchi spostamenti di personale, specie nel momento della prima attuazione della legge.

Riassumendo: è l'impero dell'ordine, della disciplina e della subordinazione, che si ristabilisce senza scosse e senza turbamenti nelle cancellerie e segreterie.

Naturalmente, vigono e si applicano a tale personale le norme dettate dal R. decreto 11 novembre 1923, per la seconda categoria delle Amministrazioni provinciali, alla quale categoria i cancellieri appartengono; mentre le norme di applicazione, nonchè quelle organiche più urgenti, le une e le altre rese necessarie dalle condizioni speciali del personale numeroso e dalla particolare configurazione della carriera, sono oggetto dell'unito schema, che mi onoro di sottoporre all'Augusta approvazione della Maestà Vostra.

Enunciati i gradi della gerarchia con l'art. 1, l'art. 2 annovera i cancellieri e segretari nell'ordine giudiziario, ripristinando così la disposizione dell'art. 6 del R. decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, la quale fu modificata dall'art. 5 p. u. del R. decreto 14 dicembre 1921, n. 1978, che designò i cancellieri come semplici « addetti all'ordine giudiziario ». Il ritorno all'antico si imponeva sol che si rifletta che nessuna ragione giustifica la modifica, avuto riguardo alla stretta connessione dell'attività del cancelliere con quella del magistrato e al necessario concorso del primo al perfezionamento della quasi totalità degli atti giurisdizionali.

L'art. 3 e seguenti, fino all'art. 16 incluso, disciplinano e tracciano l'ordine e le modalità per la prima attuazione della nuova tabella, pel periodo transitorio triennale susseguente all'attuazione stessa, nonchè pel tempo successivo, stabilendo opportuni temperamenti ed adattamenti delle norme generali contenute dal R. decreto 11 novembre 1923, suggeriti dalle speciali condizioni della carriera delle cancellerie e dalle posizioni particolari costituite da leggi preesistenti ad alcuni gruppi di funzionari, con speciale riguardo agli avanzamenti che, in ruoli numerosi, non possono non essere infrenati e circoscritti entro limiti, i quali pur consentendo al merito il giusto valore ed il premio adeguato, evitino la sproporzione e l'eccesso. Degni di speciale nota sono gli articoli 5 e 13, 8 e 14, che sanciscono norme specifiche per le assegnazioni e le promozioni rispettivamente ai gradi VII e VIII.

L'art. 17, armonizzando con i criteri fondamentali per l'ingresso nelle carriere statali (art. 17 R. decreto 11 novembre 1923), regola la posizione giuridica dei volontari delle cancellerie e segreterie, in relazione al periodo di prova, alla qualifica di funzionari ed alle attribuzioni loro demandate.

I successivi articoli 18, 19 e 20 regolano l'istituto dello scrutinio.

In proposito, occorre anzitutto rilevare che le attribuzioni demandate per le altre categorie al Consiglio di amministrazione, per i cancellieri sono invece devolute alla Commisisone centrale istituita dall'art. 10 della legge 13 luglio 1911, n. 720.

I criteri generali adottati per le promozioni dei funzionari dello Stato, importano per i cancellieri una notevole trasformazione che varrà a risvegliare tante energie sopite, ripercuotendosi con salutare effetto sull'andamento del servizio.

La semplice anzianità, che anche prima della legge sui ruoli aperti, faceva ascendere tanti mediocri, come criterio di avanzamento del funzionario, è del tutto bandita. Ora è unicamente il merito che, mediante esami pel grado IX e classificazioni per tutti gli altri, opera la selezione, la quale, naturalmente, aumenta e si intensifica quanto più si ascende nella scala gerarchica.

Le tabelle, foggiate con spiccato carattere di ruolo chiuso, consentono tuttavia, nell'ambito di ciascun grado, graduali miglioramenti economici, che l'impiegato consegue per anzianità di servizio, sempre, ben inteso, che l'opera da lui spiegata nel periodo decorrente dall'assegnazione dello stipendio precedente, ne lo renda meritevole.

Per la promozione di grado, invece, non è il tempo, ma la vacanza di posto che determina l'avanzamento, a conseguire il quale non è sufficiente la semplice esplicazione normale delle proprie funzioni; occorrono « coefficienti di distinzione, che diano sicuro affidamento pel retto disimpegno di tutte le mansioni, specie quelle direttive, demandate al grado superiore ». Tali, in breve, le caratteristiche della classificazione di merito che apre la via alle promozioni, conferite soltanto a chi dimostra attitudini egregie nello adempimento di funzioni superiori: i mediocri, i discreti, possono ben essere soddisfatti degli aumenti di stipendio che conseguono pur rimanendo nella medesima posizione gerarchica.

La classificazione di merito distinto, serve invece come base per la comparazione fra i funzionari che concorrono alle promozioni più rapide o nei gradi più alti.

Ciò stante, è facile intendere tutta la importanza della qualifica anzidetta e pertanto è logico che per conseguirla occorrano « elementi di più spiccate attitudini e di maggiore cultura, che si elevino sui requisiti generali di merito ».

Al riguardo si impone quindi una disamina ancor più rigorosa, tenendo presente che non di rado i fascicoli personali risentono dei differenti criteri dei più disparati superiori gerarchici, a volte eccessivamente prolissi e laudativi ed a volte eccessivamente succinti e parchi di apprezzamenti.

Gli uffici ricoperti, le difficoltà in essi superate, i risultati ottenuti, le attitudini alle funzioni direttive, i lavori di uffici che eventualmente il funzionario esibisca, ecc., costituiscono altrettanti elementi preziosi di giudizio ai fini della attribuzione della qualifica di merito distinto prima e della graduazione dei funzionari così qualificati poi.

Concludendo: i cancellieri debbono trarre la convinzione che il loro avvenire è nello stesso loro ingegno, nella loro volontà, nel loro spirito di sacrificio. Sarà questo il migliore risultato della riforma, il più poderoso coefficiente al buon andamento del servizio.

La creazione dell'istituto del volontariato, ha reso necessario di armonizzare con le nuove norme, il decreto Ministeriale 9 novembre 1923, che bandì un concorso per 400 posti di cancelliere e segretario, nel senso che detto concorso debba ritenersi indetto per 400 posti di volontario. A ciò provvede l'art. 21.

L'art. 22 distribuisce il personale nei vari uffici giudiziari, in rapporto ai nuovi gradi gerarchici ed il successivo art. 23, ad evitare nella prima attuazione della legge un gran numero di tramutamenti, che si risolverebbero in un evidente danno pel servizio e pei funzionari, transitoriamente, e nei limiti del possibile, consente la loro ulteriore permanenza negli uffici attuali, con speciale riguardo ai dirigenti le cancellerie delle Preture e le cancellerie e le segreterie delle Corti di appello.

L'art. 24 contiene la riserva di emanare le norme che potranno occorrere per l'applicazione delle cennate disposizioni e contiene altresì l'impegno di emanare il testo organico completo dell'ordinamento del personale.

I benefici che i cancellieri e segretari traggono dalla riforma sono sensibili ed adeguati. Valgano essi ad approvazione e riconoscimento delle benemerenze del passato, ed in pari tempo ad incitamento per l'avvenire.

Con questi intendimenti, mi onoro di sottoporre il decreto alla firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visti gli art. 15, 47, 78 a 84 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I gradi delle cancellerie e segreterie giudiziarie sono i seguenti:

cancellieri capi, cancellieri di sezione, segretari capi e primi cancellieri e primi segretari;

cancellieri capi, cancellieri di sezione, segretari capi e segretari di sezione di 1ª e 2ª classe;

cancelliere capo e segretario capo della Corte di cassazione del Regno.

Il numero dei funzionari di cancelleria e segreteria, la loro divisione per gradi e classi, sono stabiliti nella tabella n. 17, all. II, annessa al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395; nella quale tabella, le denominazioni indicate ai gradi settimo e ottavo debbono intendersi completate ed integrate con le aggiunte delle rispettive dizioni: « cancellieri e segretari di sezione di 1ª classe » e « cancellieri e segretari di sezione di 2ª classe ».

Art. 2.

Il personale delle cancellerie e segreterie fa parte dell'ordine giudiziario.

Art. 3.

Il cancelliere capo e il segretario capo della Corte di cassazione del Regno sono collocati nel grado sesto.

Ai fini della assegnazione dello stipendio è loro computata l'anzianità nel grado attualmente rivestito, nonchè gli aumenti di anzianità e le abbreviazioni di periodi attribuite nel grado stesso alla data di attuazione del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 4.

I cancellieri delle Corti di cassazione soppresse ed i segretari delle procure generali presso le Corti stesse, possono essere mantenuti in servizio ed applicati, col loro consenso, alle cancellerie delle Corti di appello ed alle segreterie delle procure generali presso le dette Corti nei limiti delle vacanze risultanti in qualsiasi grado.

Essi sono collocati nel grado settimo secondo l'ordine di anzianità e con lo stipendio che loro competa nel detto grado settimo in relazione alla complessiva anzianità da calcolarsi secondo le norme generali.

Sono alla diretta dipendenza del primo presidente o del procuratore generale.

Art. 5.

Dopo il collocamento dei cancellieri e segretari delle Corti di cassazione soppresse, ai posti residuali nel grado settimo saranno collocati i più meritevoli degli attuali cancellieri capi e segretari capi, secondo il rispettivo ordine di anzianità.

All'uopo, previo parere della Commissione centrale di scrutinio, saranno esclusi, fino alla concorrenza del numero eccedente, coloro che, alla stregua della valutazione dei singoli precedenti di carriera, saranno ritenuti, in confronto dei loro colleghi, meno meritevoli per capacità, operosità e condotta.

Art. 6.

Gli attuali cancellieri e segretari capi che non trovino collocamento nel grado settimo, a norma dell'articolo precedente, saranno collocati, secondo l'ordine di anzianità, nel grado ottavo.

Tutti gli altri funzionari di cancelleria e segreteria, senza pregiudizio alcuno del collocamento definitivo che ad essi può competere per l'attuazione della nuova tabella organica saranno provvisoriamente distribuiti, per ordine di anzianità, nei gradi nono e decimo, entro il limite dei posti assegnati a ciascuno di detti gradi, e nel grado undicesimo anche in soprannumero.

Nel grado nono, tuttavia, non saranno collocati quei funzionari i quali non riportarono giudizio favorevole per l'aumento di stipendio, ai termini dell' art. 17 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, e dell'articolo 12 del R. decreto 21 dicembre 1919, n. 2486, salvo che si sottopongano a nuovo scrutinio. Sarà intanto lasciato vacante nel grado nono un corrispondente numero di posti, i quali saranno da essi coperti, secondo la rispettiva anzianità, qualora ottengano parere favorevole dalla Commissione centrale di scrutinio. Nel frattempo, essi prenderanno posto nel grado decimo.

I funzionari che non contino almeno sette anni di servizio effettivo nel grado attuale saranno in ogni caso collocati nel grado undecimo.

Art. 7.

Ai fini del collocamento al proprio turno di anzianità nel grado nono, i funzionari che già conseguirono il grado di cancelliere di pretura od equiparato e che dalla Commissione centrale istituita presso il Ministero della giustizia non abbiano riportato giudizio favorevole per l'aumento di stipendio, ai termini dell'art. 17 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, e dell'art. 12 del R. decreto 21 dicembre 1919, n. 2486, avranno facoltà di far domanda di un nuovo scrutinio alla Commissione anzidetta, ai sensi degli articoli 82 ultima parte e 83 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nel termine di 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto sul Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia e degli affari di culto.

Coloro che dalla Commissione centrale saranno ritenuti meritevoli di promozione prenderanno posto nel grado nono insieme ai loro colleghi di pari anzianità, a norma degli articoli 6 e 9. Gli altri rimarranno assegnati nel grado decimo, salvo la possibilità di posteriore scrutinio a termini del 2° comma dell'art. 15.

Art. 8.

Distribuiti provvisoriamente i funzionari nei gradi nono, decimo e undecimo, si procederà a coprire i posti residuali del grado ottavo con il collocamento dei funzionari che già rivestirono il grado di cancelliere di pretura e che hanno preso posto provvisorio nel grado nono. Sarà ad essi assegnato successivamente un posto per merito comparativo e due posti per merito assoluto, su parere favorevole della Commissione centrale di scrutinio.

A tale scopo la Commissione sottopone a scrutinio i detti funzionari, secondo il turno di graduatoria, limitatamente a coloro che al 1° dicembre 1923 abbiano una effettiva anzianità di servizio di anni nove computabili dalla data della nomina al grado di cancelliere di pretura.

A coloro nei quali la Commissione riconosca requisiti di merito per l'esercizio delle funzioni direttive di cancelliere capo o di segretario capo, la Commissione attribuisce le classificazioni di merito o di merito distinto, secondo i criteri specificati nei capoversi dell'art. 18.

La Commissione procede quindi a comparazione di tutti coloro che furono classificati di merito distinto e fra essi forma una graduatoria secondo il rispettivo grado di merito.

Se il numero complessivo dei funzionari dichiarati di merito distinto non superi di almeno la metà quello per cui la graduatoria deve essere formata, la Commissione procederà allo scrutinio di altri funzionari sempre secondo il turno di anzianità e purchè abbiano compiuto al 1° dicembre 1923,

non meno di sette anni dalla data di nomina a cancelliere di pretura, fino a che si abbiano funzionari classificati di merito distinto in numero corrispondente a quello della graduatoria da formare, aumentato della metà.

La graduatoria è formata per un numero corrispondente al terzo dei posti da conferire nel grado ottavo; gli altri due terzi saranno attribuiti ai funzionari dichiarati di merito e di merito distinto, secondo l'ordine di anzianità.

Art. 9.

In seguito al collocamento nel grado ottavo dei funzionari indicati nell'articolo precedente, i posti da essi lasciati nel grado nono saranno conferiti ai funzionari provvisoriamente collocati nel grado decimo e precisamente, in primo luogo, a quelli che già conseguirono la nomina a cancelliere di pretura o grado equiparato, salvo il disposto dell'art. 7, e sussidiariamente agli altri funzionari che li seguono in graduatoria osservata per questi ultimi la disposizione del secondo comma dell'art. 15.

Conseguentemente, si sposteranno altrettanti funzionari dal grado undecimo al decimo, purchè contino non meno di sette anni di servizio effettivo nel grado attuale.

Art. 10.

Ai fini dell'assegnazione degli stipendi, ai funzionari collocati nei vari gradi, si osservano le norme seguenti:

Ai funzionari collocati nei gradi settimo e decimo si calcola l'intera anzianità nel grado che ora rivestono, compresi gli aumenti di anzianità e le abbreviazioni di periodi attribuite alla data di attuazione del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, diminuita di anni sei per il settimo e di anni sette per il decimo.

Ai funzionari collocati nei gradi ottavo e undecimo si calcola l'intera anzianità nel grado attuale, compresi gli aumenti di anzianità e le abbreviazioni di periodi attribuite alla data di attuazione del R. decreto sopracitato, salvo per coloro che passino dal grado nono al grado ottavo, giusta l'art. 8, ai quali è assegnato lo stipendio iniziale stabilito pel grado medesimo.

Ai funzionari collocati nel grado nono, qualora si tratti di funzionari che già rivestirono il grado di cancelliere di pretura o parificato, si calcola l'anzianità decorrente dalla data di nomina al detto grado nonchè gli aumenti di anzianità e le abbreviazioni di periodi attribuite alla data di attuazione del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, agli altri funzionari è assegnato lo stipendio iniziale stabilito pel grado nono.

Per la collocazione dei funzionari nei quadri di classificazione degli stipendi dei rispettivi gradi, si applicano il 1° ed il 2° comma dell'art. 40 del R. decreto 23 ottobre 1919, numero 1971.

Art. 11.

Ai funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie già appartenenti al ruolo del Ministero della giustizia sarà computato per intero, agli effetti dell'inquadramento nei nuovi ruoli stabiliti dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, il periodo di servizio prestato presso il Ministero medesimo anteriormente alla loro ammissione nel ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Art. 12.

Il collocamento del personale nei vari gradi, secondo è stabilito dalla tabella n. 17 allegato II annessa al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, anche a seguito degli spostamenti preveduti negli articoli precedenti e l'attribuzione dei rispettivi stipendi, saranno effettuati con decorrenza dal 1° dicembre 1923.

Art. 13.

Ai posti che si renderanno vacanti nel grado settimo, dopo la completa attuazione della nuova tabella organica, si provvederà mediante promozioni per merito comparativo su parere favorevole della Commissione centrale la quale procederà a scrutinio dei cancellieri e segretari capi del grado ottavo purchè abbiano almeno tre anni di effettiva anzianità di servizio nel grado medesimo.

La Commissione però limita gli scrutini se il numero dei funzionari dichiarati di merito distinto, fra i quali deve essere poi formata la graduatoria ai fini delle promozioni, sia quadruplo di quello dei posti da coprire.

Nel primo triennio dalla entrata in vigore del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, lo scrutinio sarà tuttavia limitato agli attuali cancellieri e segretari capi, collocati nel grado ottavo, fra i quali esclusivamente sarà fatta la comparazione ai fini della promozione; ma se i detti funzionari non siano ritenuti meritevoli di promozione, la Commissione procederà allo scrutinio degli altri, secondo le norme dei commi precedenti, prescindendo dal requisito dell'anzianità di tre anni nel grado.

Art. 14.

Ai posti che dopo la completa attuazione delle nuove tabelle si renderanno vacanti nel grado di cancelliere o di segretario capo (grado ottavo) si provvederà con la promozione dei primi cancellieri e primi segretari, nelle proporzioni e secondo i criteri dell'art. 8.

Sono scrutinati a turno di anzianità coloro che al 1° dicembre dell'anno in corso abbiano l'anzianità di almeno nove anni dalla nomina al grado di cancelliere di pretura, per coloro che rivestirono tale grado, o di sei anni dalla nomina a primo cancelliere o primo segretario per tutti gli altri.

Possono inoltre chiedere di essere scrutinati anche quelli che alla data suddetta abbiano l'anzianità di almeno sei anni dalla nomina a cancelliere di pretura, ovvero almeno quattro anni dalla nomina a primo cancelliere o primo segretario, purchè ottengano parere favorevole dalla Commissione presso la Corte di appello o Cassazione.

Il termine e le modalità per la presentazione della domanda sono stabiliti dal Ministro di volta in volta.

Lo scrutinio per questi funzionari vale esclusivamente per concorrere alla promozione nei posti da conferirsi per merito comparativo e non ha effetto se il funzionario non consegua la classificazione di merito distinto, nè può essere rinnovato prima che egli raggiunga l'anzianità richiesta nel comma precedente.

Art. 15.

I funzionari che già rivestirono il grado di cancelliere di pretura o grado equiparato, i quali non possano essere collocati nel grado nono nella prima attuazione delle nuove tabelle, saranno promossi primi cancellieri, o primi segretari in occasione di successive vacanze nel grado nono, salva la disposizione dell'art. 7, e, ai fini della assegnazione dello stipendio, si applica ad essi il quarto comma dell'art. 10.

Gli ulteriori posti di primo cancelliere o primo segretario che si renderanno vacanti dopo l'attuazione delle tabelle ed entro il triennio successivo alla entrata in vigore del Regio decreto anzidetto, saranno conferiti agli altri funzionari del

decimo grado che già rivestirono la qualità di aggiunto di cancelleria di prima classe, su parere favorevole della Commissione centrale che li sottopone a scrutinio, al fine di accertare la sussistenza nel funzionario di requisiti di merito e di spiccate attitudini alle funzioni direttive del grado superiore.

Sono promossi, in ordine di anzianità, soltanto coloro che siano riconosciuti meritevoli. Però la Commissione allorchè giungerà allo scrutinio di quelli che a causa di servizio militare non poterono sostenere l'esame di idoneità per la nomina ad aggiunto di prima classe e furono promossi con dichiarazione di idoneità senza spostamento di graduatoria, potrà spostarne l'anzianità in rapporto alla valutazione di merito, ma sempre non oltre i limiti del rispettivo concorso.

In ogni caso lo scrutinio rimane senza effetto se il funzionario non ottiene la promozione entro il triennio.

Per il conferimento dei posti che si renderanno vacanti dopo il triennio, si osserva il disposto dell'art. 8 del Regio decreto 11 novembre 1923, secondo le norme che verranno date con successivo provvedimento.

Art. 16.

Le promozioni dei cancellieri e dei segretari dalla seconda alla prima classe (dal grado undecimo al decimo) sono conferite previo parere favorevole della Commissione centrale di scrutinio sul merito del funzionario.

Art. 17.

Per conseguire la nomina all'undecimo grado, occorre aver sostenuto con esito felice il relativo esame di concorso, aver prestato servizio a titolo di prova negli uffici giudiziari per un periodo non inferiore a sei mesi in qualità di volontario ed aver ottenuto giudizio favorevole della Commissione istituita presso la Corte di cassazione del Regno o presso le singole Corti di appello dagli articoli 10 e 12 della legge 18 luglio 1907, n. 512.

Ai volontari delle cancellerie e segreterie, sono applicabili le disposizioni dell'art. 17 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395. Essi sono funzionari dell'ordine giudiziario e compiono quegli atti che vengono loro commessi dai rispettivi capi.

Art. 18.

Il capoverso dell'art. 79 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, va rettificato ed inteso nel senso che per i funzionari in servizio al Ministero della giustizia, i pareri dei capi di ufficio costituiscono e tengono luogo di quelli delle Commissioni presso le Corti e non anche di quelli della Commissione centrale istituita dall'art. 10 della legge 13 luglio 1911, n. 720.

Negli scrutini per le promozioni la Commissione centrale, nello emettere i suoi pareri, terrà presenti quelli espressi dalle Commissioni presso le Corti o dai capi di ufficio del Ministero, i precedenti di carriera di ciascuno ed i rapporti dei rispettivi superiori gerarchici; ove occorra, esaminerà i lavori di ufficio o quanto altro possa dar prova della capacità, della operosità e della condotta del funzionario.

Alla stregua degli elementi sopraindicati, se riscontri nel funzionario tali coefficienti di distinzione, che diano sicuro affidamento pel retto disimpegno di tutte le mansioni, specie quelle direttive, demandate al grado superiore, assegna al funzionario stesso la designazione di merito.

Ove poi riscontri elementi di più spiccate attitudini e di maggiore cultura che si elevino sui requisiti generali di merito, assegna al funzionario la classificazione di merito distinto.

Nei pareri richiesti per gli aumenti periodici di stipendio nel medesimo grado la Commissione centrale non attribuisce al funzionario alcuna classificazione, limitandosi a dichiarare se egli sia meritevole dell'aumento di stipendio con riguardo all'attività da lui spiegata nel periodo interceduto dalla assegnazione dello stipendio di cui egli gode.

Il funzionario deve aver notizia del risultato dello scrutinio ed ha diritto di prendere visione della relativa motivazione.

Trascorsi due anni può chiedere di essere sottoposto ad un nuovo scrutinio.

Un nuovo scrutinio, qualunque sia l'esito del precedente, può in ogni tempo, essere provocato dal Ministro.

Art. 19.

Per le promozioni da conferire per merito comparativo, la comparazione sarà fatta dalla Commissione centrale esclusivamente tra i classificati di merito distinto, formandosi una graduatoria secondo il grado di merito rispettivo.

La graduatoria comprende un numero di funzionari corrispondente ai posti da coprire per merito comparativo e dovrà essere formata per le vacanze che si verificano in un periodo determinato di tempo, in nessun caso superiore ad un anno, che sarà stabilito di volta in volta dal Ministro Guardasigilli.

I funzionari compresi nella graduatoria, i quali non potessero conseguire nell'anno la promozione, dovranno essere nuovamente comparati ai fini della formazione della graduatoria successiva, coi colleghi che già ottennero la classificazione di merito distinto e con gli altri che nel frattempo avranno acquisito il diritto allo scrutinio.

La classificazione di « merito » negli scrutini per le promozioni da conferirsi per merito comparativo e la classificazione di « merito distinto » in quelli per le promozioni da conferire esclusivamente per merito assoluto valgono soltanto come designazione delle quali il Ministero possa tener conto ai fini amministrativi nel conferire i vari uffici.

Art. 20.

Per affrettare l'applicazione delle disposizioni del presente decreto, la Commissione centrale di scrutinio, fino al 31 dicembre 1924, procede, ove occorra, nei suoi lavori divisa in due sezioni. A tale scopo ai tre magistrati della Corte di cassazione del Regno che attualmente compongono la Commissione è aggiunto un quarto magistrato scelto dal Ministro fra i componenti della Corte di appello di Roma. Occorrendo, potrà essere nominato un supplente scelto fra i consiglieri della stessa Corte di appello.

Ciascuna sezione è composta di due dei magistrati suindicati ed inoltre l'una del capo dell'ufficio del personale e l'altra dell'ispettore più anziano dei servizi delle cancellerie. I detti funzionari possono farsi sostituire dal direttore capo della divisione delle cancellerie o da un capo sezione da essi delegato. L'ordine e la distribuzione del lavoro fra le due sezioni sono stabiliti in adunanza plenaria della Commissione medesima.

Eserciterà le funzioni di segretario capo della Commissione il direttore capo della divisione delle cancellerie, coadiuvato da due segretari scelti fra i magistrati che prestano servizio al Ministero con funzioni amministrative. All'ufficio di segreteria sono inoltre addetti funzionari di cancelleria scelti fra quelli applicati al Ministero.

I magistrati della Corte di cassazione del Regno e della Corte di appello di Roma che compongono la Commissione cessano dalla carica col 31 dicembre 1924.

Le norme per la costituzione permanente della Commissione, a decorrere dal 1° gennaio 1925, saranno date con successivo provvedimento.

Art. 21.

Il concorso per esami bandito con decreto Ministeriale 9 novembre 1923, si intende indetto per 400 posti di volontario.

Tale concorso avrà luogo con le norme e modalità in vigore anteriormente al presente decreto, nonchè al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 22.

I posti direttivi nelle cancellerie delle Corti di appello e sezioni distaccate, nonchè nelle segreterie delle procure, generali delle Corti e sezioni anzidette, sono conferiti ai funzionari del settimo grado.

I posti direttivi nelle cancellerie dei Tribunali e nelle segreterie delle Regie procure, sono conferiti a funzionari del settimo e ottavo grado.

I posti direttivi nelle cancellerie delle Preture, sono conferiti a funzionari del nono grado.

Tutti gli altri funzionari dei gradi settimo, ottavo e nono sono destinati in sottordine nelle cancellerie delle Corti e dei Tribunali e nelle rispettive segreterie.

I funzionari del decimo e undecimo grado, sono destinati in sottordine in qualsiasi ufficio giudiziario.

Qualunque sia il grado e l'anzianità dei funzionari destinati in sottordine, essi prestano servizio alla dipendenza del capo della cancelleria e della segreteria.

I funzionari di cancelleria e segreteria addetti al Ministero della giustizia sono tratti indifferentemente da qualsiasi grado, escluso il sesto.

Art. 23.

I funzionari che non conseguano la nomina al grado nono e che al momento dell'applicazione del presente decreto compiono funzioni direttive nelle cancellerie delle Preture, potranno esservi conservati.

Potranno anche esservi conservati col nuovo grado di primo cancelliere, quei funzionari che attualmente vi esercitano funzioni in sottordine.

Potranno infine essere conservati negli uffici attuali e nelle attuali funzioni direttive i cancellieri capi ed i segretari capi, indipendentemente dalla classe cui verranno assegnati, in applicazione della nuova tabella organica.

E' inoltre in facoltà del Ministro per la giustizia, nei primi tre anni dalla applicazione del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, di destinare eccezionalmente in funzioni direttive nelle cancellerie delle Preture di minore importanza, funzionari del decimo e undecimo grado.

Art. 24.

Rimangono in vigore le disposizioni che non contrastino col presente decreto e sono abrogate quelle contrarie.

Le norme che potranno occorrere per la completa esecuzione delle precedenti disposizioni, saranno date con Regio decreto su proposta del Ministro per la giustizia di concerto con quello per le finanze.

Entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto, sarà provveduto alla emanazione del testo organico dell'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Art. 25.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, foglio 223 — GRANATA

REGIO DECRETO 23 dicembre 1923, n. 2773.

Proroga della temporanea abolizione del dazio doganale sul frumento, sull'avena, sul granturco (escluso quello bianco) e sulla segala.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n 806, modificata con Regio decreto 11 luglio 1923, n. 1545;

Visti i Regi decreti-legge 18 gennaio 1923, n. 49, e 24 giugno 1923, n. 1342;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' prorogata fino al 30 giugno 1924 la temporanea abolizione del dazio doganale sul frumento, sull'avena, sul granturco (escluso quello bianco) e sulla segala.

Restano pure prorogate fino alla data stessa le temporanee riduzioni daziarie previste dall'art. 1 del R. decreto 18 gennaio 1923, n. 49.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, foglio 248. — GRANATA.

REGIO DECRETO 23 dicembre 1923, n. 2774.

Proroga dei poteri del Commissario straordinario per la Carovana dei facchini della dogana di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' prorogato a tutti gli effetti, e sino a completa sistemazione dell'amministrazione della Carovana dei facchini della dogana di Napoli, il provvedimento di cui al R. decreto 19 aprile 1923, n. 951.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, foglio 249. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1923, n. 2775.

Aumento della ritenuta straordinaria mensile sugli stipendi dei magistrati a favore dell'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1598, che approva la costituzione di un istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani con sede in Roma;
Ritenuta la necessità di assicurare al detto istituto, per il più efficace raggiungimento dei suoi benefici scopi, un più largo contributo in forma di ritenuta sugli stipendi dei magistrati;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La ritenuta straordinaria mensile, stabilita dall'art. 6 del R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1598, sugli stipendi dei magistrati, sarà dovuta da tutti i magistrati, compresi quelli trattenuti, applicati o comunque addetti al Ministero della giustizia o ad altra Amministrazione dello Stato.

La ritenuta, fino a nuova disposizione, è fissata nella seguente misura mensile:
L. 1, per i giudici aggiunti;
L. 2, per i giudici e magistrati di grado parificato;
L. 3, per i consiglieri di Corte di appello e gradi parificati;
L. 4, per i magistrati di grado superiore a quello di consigliere di Corte di appello e parificato.

Art. 2.

E' abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto, il quale entra in vigore il 1° gennaio 1924, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 31 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, foglio 250. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 23 dicembre 1923, n. 2772.

Riforma della tariffa delle tasse ipotecarie.

Relazione del Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il Re, in udienza del 23 dicembre 1923, sul decreto che provvede alla riforma della tariffa ipotecaria.

SIRE.

La tariffa delle tasse ipotecarie, annessa al decreto-legge 22 gennaio 1922, n. 107, richiede qualche ritocco, sia per un migliore assetto di alcune voci, sia a scopo di semplificazione.

* * *

L'art. 8 di quella tariffa sottopone a semplice tassa graduale gli annotamenti per trasferimenti di crediti, subingressi o surrogazioni, mentre non vi è motivo di usare ad essi un trattamento diverso da quello delle iscrizioni, essendo identici, nella sostanza, la causale e gli effetti. Solo va fatta eccezione per gli annotamenti di trasferimenti di crediti per causa di morte, riguardo ai quali è da mantenersi la tassa graduale, poichè per ragioni intuitive non sono da confondersi questi trasferimenti con gli altri dipendenti da titolo diverso.

Conviene quindi trasportare all'art. 1 gli annotamenti sopra indicati, esclusi quelli di trasferimenti di crediti per causa di morte, che devono rimanere all'art. 8.

La fastidiosa ed inutile scala di aliquote graduali, di cui al predetto art. 8, va fusa in una sola aliquota dell'uno per mille, con effetto talora di attenuazione, tal'altra di aggravio ai contribuenti, secondo il limite del valore imponibile, ma per differenze trascurabili.

* * *

L'art. 11 della tariffa del 1922 sottopone a tassa fissa gli annotamenti e le iscrizioni per postergazione o cessione di priorità o di ordine ipotecario, mentre la tassa propria da applicare è razionalmente quella graduale, e perciò conviene trasportare queste voci all'art. 8.

Per semplificazione è il caso di fondere nell'unica aliquota 2.50 per cento le due (2 e 2.50 per cento) dell'art. 1.

Le aliquote 0.75 per cento dell'art. 5 e 0.20 per cento dell'art 10 possono elevarsi rispettivamente all'uno per cento ed a 0.30 per cento, senza conseguenze troppo onerose per il contribuente.

Le tasse fisse di L. 7 stabilite agli articoli 3, 4, 6, 7, 9 e 11 possono arrotondarsi in L. 10.

* * *

Il seguente prospetto di confronto mette in chiaro tutte le variazioni di tariffa introdotte col proposto decreto.

TAVOLA DI CONFRONTO FRA LA VIGENTE E LA NUOVA TARIFFA IPOTECARIA.

Tariffa delle tasse ipotecarie

approvata col decreto-legge 22 gennaio 1922, n. 107, entrata in vigore il 1° marzo 1922

Articolo	INDICAZIONE DELLE FORMALITÀ	TASSE DOVUTE Fisse	Graduali	Proporzionali per ogni 100 lire	NORME SPECIALI per la liquidazione delle tasse
		Lire	Lire	Lire	
1	Iscrizioni:				
	sulle prime L. 10,000. . .	—	—	2 —	La tassa si commisura sulla somma iscritta per capitale ed accessori a norma degli articoli 2 o 3 della legge.
	per ogni maggiore somma .	—	—	2.50	
2	Rinnovazioni	—	—	1.25	La tassa si commisura sulla somma per cui la iscrizione è rinnovata, con le norme degli articoli 2 o 3 della legge.
3	Iscrizioni o rinnovazioni di conferma, di esecuzione o di rettificazione di cui all'articolo 5 della legge.	7 —	—	—	La tassa si applica con le norme stabilite dall'art. 6 della legge.
4	Iscrizioni e rinnovazioni in ripetizione di altra corrispondente formalità, eseguita per lo stesso credito ed in virtù dello stesso titolo per la quale sia stata pagata la tassa proporzionale	7 —	—	—	
5	Trascrizioni di atti e sentenze portanti trasferimenti di proprietà d'immobili o di diritti capaci di ipoteca; trascrizioni, per gli stessi trasferimenti, di testamenti e di certificati di denunciata successione per le successioni intestate	—	—	0.75	La tassa si applica con riguardo al valore sul quale si commisura la tassa di registro e con le norme stabilite nell'art. 4 della legge. Per le successioni testamentarie la tassa si commisura anche sul valore dei beni immo-

Nuova tariffa.

Articoli	INDICAZIONE DELLE FORMALITÀ	TASSE DOVUTE Fisse	Graduali per ogni 1000 lire	Proporzionali per ogni 100 lire	NORME SPECIALI per la liquidazione delle tasse
		Le tasse sono comprensive di ogni addizionale			
		Lire	Lire	Lire	
	Iscrizioni.				
1	Iscrizioni	—	—	2.50	La tassa si commisura sulla somma iscritta per capitale ed accessori a norma degli articoli 2 o 3 della legge.
	Annotamenti: per subingresso o surrogazione; per trasferimento di crediti non dipendente da causa di morte; per costituzione di pegno .	—	—	2.50	
2	Rinnovazioni	—	—	1.25	La tassa si commisura sulla somma per cui la iscrizione è rinnovata, con le norme degli articoli 2 e 3 della legge.
3	Iscrizioni e rinnovazioni di conferma, di esecuzione o di rettificazione di cui all'articolo 5 della legge.	10 —	—	—	La tassa si applica con le norme stabilite dall'art. 6 della legge.
4	Iscrizioni e rinnovazioni in ripetizione di altra corrispondente formalità, eseguita per lo stesso credito ed in virtù dello stesso titolo per la quale sia stata pagata la tassa proporzionale	10 —	—	—	
	Trascrizioni.				
5	Trascrizioni di atti e sentenze portanti trasferimenti di proprietà di immobili e di diritti capaci di ipoteca:				
	Trascrizioni per gli stessi trasferimenti di certificati di denunciata successione	—	—	1 —	La tassa si applica con riguardo al valore sul quale si commisurano le tasse di registro e di successione, con le norme stabilite nell'art. 4 della legge. Alla liquidazione e riscossione della tassa provvede il ricevitore

Segue **Tariffa delle tasse ipotecarie.**

Articolo	INDICAZIONE DELLE FORMALITÀ	TASSE DOVUTE Fisse	Graduali	Proporzionali per ogni 100 lire	NORME SPECIALI per la liquidazione delle tasse
		Lire	Lire	Lire	bili ed altri diritti capaci di ipoteca compresi nella legittima. Alla liquidazione e riscossione della tassa provvede il ricevitore del registro competente all'atto della riscossione delle tasse di registro e di successione. Le sopratasse per tardiva trascrizione sono invece applicate e riscosse dai conservatori delle ipoteche.
6	Trascrizioni di cui all'articolo precedente in ripetizione di altra trascrizione dello stesso atto, sentenza, testamento o certificato	7 —	—	—	La tassa si applica con le norme stabilite dall'art. 6 della legge.
7	Trasferimenti di atti o sentenze che non trasferiscono la proprietà di beni immobili o di diritti capaci d'ipoteca.	7 —	—	—	La tassa si applica con le norme stabilite nell'articolo 4, primo comma, della legge.
8	Annotazioni per trasferimento di credito, subingressi o surrogazioni:				
	se il credito o la somma per la quale si opera la cessione, il subingresso o la surrogazione non supera in capitale ed accessori le lire 5000	—	7 —	—	La tassa si applica con le norme stabilite nell'art. 2 della legge
	se supera lire 5000 ma non lire 10,000	—	8 —	—	
	se supera lire 10,000 ma non lire 20,000	—	10 —	—	
	se supera lire 20,000 ma non lire 50,000	—	13 —	—	
	se supera lire 50,000:				
	sulle prime 50,000	—	13 —	—	
	per ogni 50,000 lire in più o frazione non inferiore a lire 10,000	—	2.50	—	

Segue **Nuova tariffa.**

Articoli	INDICAZIONE DELLE FORMALITÀ	TASSE DOVUTE Fisse	Graduali per ogni 1000 lire	Proporzionali per ogni 100 lire	NORME SPECIALI per la liquidazione delle tasse
		Le tasse sono comprensive di ogni addizionale			
		Lire	Lire	Lire	del registro competente all'atto della riscossione delle tasse di registro e di successione. Le sopratasse per tardiva trascrizione sono invece applicate e riscosse dai conservatori delle ipoteche Per le successioni le sopratasse si riscuotono dal ricevitore del registro.
6	Trascrizioni di cui all'articolo precedente in ripetizione di altra trascrizione dello stesso atto, sentenza o certificato.	10 —	—	—	La tassa si applica con le norme stabilite dall'art. 6 della legge.
7	Trascrizioni di atti e sentenze che non trasferiscono la proprietà di beni immobili o di diritti capaci d'ipoteca. . .	10 —	—	—	La tassa si applica con le norme stabilite dall'art. 4, primo comma, della legge.
	Annotamenti.				
8	Annotamenti per trasferimento di crediti a causa di morte; annotamenti ed iscrizioni per postergazione o cessione di priorità o di ordine ipotecario	—	1 —	—	La tassa si applica con le norme stabilite nell'art. 2 della legge. Per gli annotamenti dipendenti da consensi per cessioni di priorità o di ordine ipotecario è dovuta la tassa proporzionale di annotamento per cancellazione quando non sia dichiarato nell'atto di consenso che l'obbligazione sussiste tuttora per l'intero importo garantito.

Segue **Tariffa delle tasse ipotecarie.**

Articolo	INDICAZIONE DELLE FORMALITÀ	TASSE DOVUTE Fisse	Graduali	Proporzionali per ogni 100 lire	NORME SPECIALI per la liquidazione delle tasse
		Lire	Lire	Lire	
9	Annotamenti, di cui all'articolo precedente, in ripetizione di altro per lo stesso credito ed in virtù dello stesso titolo, pel quale annotamento sia stata pagata la tassa graduale	7 —	—	—	La tassa si applica con le norme stabilite nell'art. 6 della legge.
10	Annotamenti per cancellazioni o riduzioni di ipoteche . . .	—	—	0.20	La tassa si applica sull'importo della somma per cui la formalità è chiesta.
11	Altri annotamenti per restrizioni di ipoteche, per cambiamento di domicilio annotamenti ed iscrizioni per posterazioni o cessioni di priorità o d'ordine ipotecario e qualunque altro annotamento non altrimenti contemplato	7 —	—	—	Per gli annotamenti dipendenti da consensi per restrizione d'ipoteca o per cessione di priorità o di ordine ipotecario è dovuta la tassa proporzionale di annotamento per cancellazione o riduzione, quando non sia dichiarato nell'atto di consenso che l'obbligazione sussista tuttora per lo importo garantito dall'ipoteca.

AVVERTENZE GENERALI.

La cifra indicante l'ammontare della tassa è comprensiva di decimi, di addizionale e centesimo di cui all'art. ... legge 11 agosto 1921, n. 1081.

Allorchè il totale delle tasse presenta una frazione minore di una lira, questa frazione è computata per una lira intera se raggiunga o superi centesimi 50, ed è abbandonata se inferiore a centesimi 50.

La tassa per ogni formalità non può mai essere inferiore a L. 4.

I richiami alla « legge » ricorrenti nella presente tariffa si riferiscono alla legge testo unico 4 gennaio 1918, n. 135, modificata col decreto Luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 575.

Segue **Nuova tariffa.**

Articoli	INDICAZIONE DELLE FORMALITÀ	TASSE DOVUTE Fisse	Graduali per ogni 1000 lire	Proporzionali per ogni 100 lire	NORME SPECIALI per la liquidazione delle tasse
		Le tasse sono comprensive di ogni addizionale			
		Lire	Lire	Lire	
9	Annotamenti di cui all'articolo precedente, in ripetizione di altro per lo stesso credito ed in virtù dello stesso titolo, pel quale annotamento sia stata pagata la tassa graduale	10 —	—	—	La tassa si applica con le norme stabilite dall'art. 6 della legge.
	Cancellazioni e riduzioni.				
10	Annotamenti per cancellazioni o riduzioni di ipoteca o pegni	—	—	0.30	La tassa si applica sull'importo della somma per cui la formalità è chiesta.
	Restrizioni e altri annotamenti.				
11	Altri annotamenti per restrizioni di ipoteche per cambiamento di domicilio e qualunque altro annotamento non altrimenti contemplato	10 —	—	—	Per gli annotamenti dipendenti da consensi per restrizioni di ipoteca è dovuta la tassa proporzionale di annotamento per cancellazione o riduzione, quando non sia dichiarato nell'atto di consenso che l'obbligazione sussista tuttora per l'importo garantito dall'ipoteca.

AVVERTENZE GENERALI.

Allorchè il totale delle tasse presenta una frazione minore di una lira, questa frazione è computata per una lira intera se raggiunga o superi i centesimi 50, ed è abbandonata se inferiore a centesimi 50.

La tassa per ogni formalità non può mai essere inferiore a L. 10.

I richiami alla « legge » ricorrenti nella presente tariffa si riferiscono alla legge testo unico 6 gennaio 1918, n. 135, modificata col decreto Luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 575.

* * *

L'art. 5 della tariffa del 1922, riprodotto nella sostanza dalla tariffa annessa al proposto decreto, contempla gli atti, sentenze e certificati di denunziata successione portanti trasferimento di beni immobili e diritti capaci di ipoteca, sottoponendoli a tassa proporzionale di trascrizione. Sugli atti però e sulle sentenze inerenti a trasferimenti onerosi non viene applicata una distinta tassa di trascrizione, perchè questa, per semplificazione di servizio, è stata fusa in diverse delle aliquote della tariffa delle tasse di registro allegato B al decreto-legge 22 gennaio 1922, n. 107.

Senonchè la fusione ben poco vantaggio ha recato alla speditezza del servizio; per converso ne sono derivati inconvenienti non lievi, confusione tra cespiti di entrata diversi, influenti sui lavori di preparazione del bilancio e sul servizio di statistica, e, sovratutto, disparità di trattamento nei diversi casi di trascrizione.

* * *

Infatti, per la fusione di aliquote, quando si incorre in sopratassa, che è proporzionale alla tassa, ma varia secondo la specie degli atti, la stessa sopratassa si applica necessariamente anche in rapporto alla tassa di trascrizione in misura diversa, mentre razionalmente identica dev'essere la sanzione per il pagamento tardivo della tassa, qualunque sia l'atto, sentenza o documento da trascrivere, perchè la formalità da compiersi è sempre la stessa.

Per queste considerazioni l'art. 2 del nuovo decreto riduce le aliquote della tariffa sulle tasse di registro, comprensive dell'aliquota della tassa di trascrizione, sceverando questa seconda aliquota, che torna ad applicarsi a parte. Da tale necessaria separazione derivano le nuove aliquote di registro specificate nel detto articolo 2, portate tutte ad unità, in quanto fu possibile semplici. Con ciò viene pure a correggersi qualche errore, come quello dell'art. 88, n. 2, lett. b, della tariffa sulle tasse di registro, che ha conglobato in un'aliquota di tassa di registro graduale, quella proporzionale di trascrizione convertita in graduale, mentre non trattavasi dell'applicabilità della tassa proporzionale di trascrizione.

* * *

L'art. 6 del decreto-legge 20 agosto 1923, n. 1802, ha provveduto a coordinare le disposizioni, in materia di trascrizione, del decreto Luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 575, e dell'allegato E al R. decreto 24 novembre 1919, n. 2163, estendendo alle successioni testate la trascrizione del certificato di denunziata successione, prima limitata a quelle intestate.

Resta però ancora a disciplinare la procedura per assicurare l'esecuzione della formalità, *riguardo alle trasmissioni per causa di morte*, e la materia delle sopratasse e delle pene pecuniarie, in materia ipotecaria.

Specie per le sopratasse è evidente la necessità di una disposizione modificativa dell'art. 20 del testo unico delle leggi sulle tasse ipotecarie 6 gennaio 1918, n. 135.

Infatti, giusta questo articolo, l'omissione della richiesta di trascrizione nel termine stabilito andrebbe punita con una sopratassa uguale al sestuplo della tassa.

A parte l'eccesso nella misura della pena, la sanzione anteriormente al 1920 era logica, perchè allora non era nemmeno concepibile che alla scadenza del termine per chiedere la trascrizione e prima che la richiesta fosse fatta si fosse potuto già pagare la tassa, chè dovevasi liquidare e riscuotere dal conservatore delle ipoteche dopo che la parte avesse presentata la richiesta della formalità. Entrato poi in vigore col 1° gennaio 1920 l'allegato E al decreto 24 novembre 1919, n. 2163, quasi sempre la tassa è stata già pagata da tempo, quando viene a scadere il termine per chiedere la trascrizione, giacchè l'art. 3 del detto allegato dispone: « Le tasse contemplate dall'art. 5 dell'annessa tariffa (cioè tutte le tasse *proporzionali* di trascrizione) sono riscosse dagli uffici del registro al momento dell'esazione della tassa di registro o di successione », quando cioè la scadenza del termine per domandare la trascrizione è ancora lontana. Donde deriva che, mentre nessuna sanzione è stabilita per il ritardo nel pagamento della tassa di trascrizione oltre il termine prescritto per quelle di registro e di successione, resta la comminatoria della gravissima sopratassa, pari a sei volte la tassa, per il ritardo nella richiesta della formalità; sopratassa di cui poi, logicamente, non è concepibile l'applicazione, quando la tassa è stata già pagata pendente il termine per chiedere la trascrizione, perchè, secondo gli insegnamenti della Corte di cassazione di Roma, essa è un inasprimento di tassa e in tanto può applicarsi, in quanto v'è una tassa da pagare.

Tali considerazioni giustificano il disposto dell'art. 4.

* * *

L'art. 3 del proposto decreto-legge, nell'intento di assicurare l'eseguimento della trascrizione nelle successioni, regola la procedura per l'adempimento della formalità, imponendo al ricevitore del registro, che ha ricevuta la denunzia di successione, l'obbligo di trasmettere, in un termine perentorio, direttamente al conservatore delle ipoteche, il certificato di denunziata successione assieme alla doppia nota prescritta dall'art. 1937 del Codice civile e i documenti necessari.

Per evitare che si verifichi la giacenza delle domande negli uffici del registro, lo stesso articolo stabilisce la penale di L. 20 a carico del ricevitore, se questi ritarda, oltre il termine prescritto, a trasmettere al conservatore il certificato.

* * *

Gli articoli 5 e 6 disciplinano la materia delle sopratasse e delle penali, riparando alle incertezze e lacune emerse nell'applicazione degli articoli 2, ultimo capoverso, e 3 dell'allegato E al decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2163, che resero non più adeguate al bisogno le disposizioni riportate nell'art. 20 del testo unico 6 gennaio 1918, n. 135.

Col primo di questi articoli, che riguarda le sopratasse, si è previsto il caso del pagamento tardivo della tassa proporzionale di trascrizione, stabilendo una sopratassa pari al 24 per cento della tassa, uguale cioè a quella disposta dall'art. 98 della legge di registro per il tardivo pagamento della tassa di successione.

Per il tardivo pagamento di ogni altra tassa di trascrizione (in sostanza sarebbero quelle fisse, di cui agli articoli 6 e 7 della tariffa), si è stabilita la sopratassa in misura eguale alla tassa aumentata di un quinto, in guisa che venga a corrispondere alla penale minima di L. 12.

L'art. 5 invece, che riguarda le pene pecuniarie per il ritardo nella richiesta della formalità quando non c'è da pagare tassa, non contempla i trasferimenti per successione, non occorrendo una sanzione penale a carico della parte, dal momento che ad essa subentra senz'altro d'ufficio il ricevitore del registro: sistema opportuno, che però non sarebbe possibile adottare per ogni altra trascrizione diversa da quelle dipendenti da successioni.

Poichè la comminatoria della penale fissa di L. 12 non sarebbe stimolo sufficiente a chiedere la trascrizione di atti e sentenze contenenti trasferimenti di beni di ragguardevole valore, l'art. 5 stabilisce una penale variabile secondo il valore dei beni, conservando la penale fissa di L. 12 per ogni altra trascrizione non soggetta a tassa proporzionale.

Infine l'art. 6 ripete la consueta avvertenza che restano ferme tutte le precedenti disposizioni e sanzioni non incompatibili col presente decreto.

Con tali chiarimenti il sottoscritto sottopone alla Maestà Vostra lo schema di decreto, nella fiducia che vorrà apporvi l'Augusta Sua firma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla tariffa delle tasse ipotecarie, annessa al R. decreto-legge 22 gennaio 1922, n. 107 (alleg. A), è sostituita la tariffa annessa al presente decreto.

Art. 2.

Le aliquote stabilite agli articoli 1, 8, lett. *a*) e *b*), 9, 12, lett. *a*), 15, lett. *a*), 81, lett. *b*), e 88, nn. 1 e 2, della tariffa di registro allegato *B* al R. decreto-legge 22 gennaio 1922, n. 107, sono ridotte come appresso:

Art. 1:

lett. *a*) dal 4.70 per cento al 4 per cento;

lett. *b*) dal 6 per cento al 5.20 per cento;

lett. *c*) dall'8.60 per cento all'8 per cento;

Art. 8:

lett. a) dall'1.20 per cento al 0.50 per cento;
lett. b) dall'1.20 per cento al 0.50 per cento;

Art. 9: dall'1.70 per cento all'1.30 per cento.
Art. 12: lett. a) dall'1.50 per cento al 0.75 per cento.
Art. 15: lett. a) dal 3.70 per cento al 3 per cento.
Art. 81: lett. b) dal 2.70 per cento al 2 per cento.
Art. 88:

n. 1, dal 6.60 per cento al 6 per cento.
n. 2, lett. a) dal 6.60 per cento al 6 per cento.
n. 2, lett. b) dall'11.20 per mille al 4 per mille.

Nelle aliquote ridotte come sopra non è compresa quella della tassa di trascrizione, di cui all'art. 5 della tariffa allegata al presente decreto.

Art. 3.

Il ricevitore del registro deve redigere, a spese delle parti, il certificato di denunziata successione testamentaria od intestata agli effetti della trascrizione.

Qualora le parti non vi provvedano entro il termine di pagamento della tassa, deve pur redigere, a loro spese, le note per la trascrizione in doppio esemplare, a norma dell'art. 1937 del Codice civile, e le copie degli atti dai quali risulti la qualità di erede o legatario, e, se trattasi di successione testata, la copia del testamento e del verbale di deposito o di apertura o pubblicazione del testamento.

Il ricevitore del registro provvede per la riscossione, oltrechè della tassa di tascrizione, delle tasse di bollo, degli emolumenti dovuti ai conservatori delle ipoteche e di tutte le spese.

Oltre il diritto per la redazione del certificato di denunziata successione, competono al ricevitore del registro, per l'eventuale compilazione delle note di trascrizione e delle copie dei documenti di cui sopra, gli stessi diritti dovuti ai conservatori delle ipoteche.

Nel termine di trenta giorni dalla scadenza di quello per il pagamento della tassa, il ricevitore del registro deve spedire direttamente al conservatore delle ipoteche il certificato, le note e le copie di cui sopra, trasmettendogli nel contempo l'importo degli emolumenti che al conservatore competono.

Nel caso di ritardo nella trasmissione di cui al comma precedente, il ricevitore del registro incorre, in proprio, nella pena pecuniaria di L. 20 da accertarsi e riscuotersi dal conservatore delle ipoteche.

Art. 4.

Le tasse contemplate dall'art. 5 della tariffa annessa al presente decreto devono pagarsi agli uffici del registro nel termine stabilito per il pagamento delle tasse di registro e di successione. In caso di ritrado è applicabile una sopratassa corrispondente al ventiquattro per cento delle tasse, salvo la riduzione al decimo nell'ipotesi prevista dall'art. 21 del testo unico delle leggi sulle tasse ipotecarie approvato col R. decreto 6 gennaio 1918, n. 135.

Ogni altra sopratassa applicabile ai termini dell'art. 20 del precitato testo unico è stabilita in misura corrispondente alla tassa aumentata di un quinto, salva sempre la riduzione di cui sopra.

In nessun caso però la sopratassa potrà esser determinata in misura inferiore a L. 12.

Art. 5.

La omissione, nei termini stabiliti, della richiesta di trascrizione degli atti e sentenze, di cui all'art. 5 della tariffa annessa al presente decreto, al competente ufficio delle ipoteche rende passibili le parti della pena pecuniaria di una lira per ogni migliaio o frazione di migliaio di lire col minimo di L. 12.

Per ogni altra trascrizione non soggetta a tassa si incorre nella pena pecuniaria di L. 12.

Art. 6.

Sono applicabili alle trascrizioni di che alla presente legge tutte le disposizioni e sanzioni recate dal testo unico delle leggi sulle tasse ipotecarie approvato con decreto Luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 135, e le disposizioni successive, in quanto non siano incompatibili col presente decreto.

Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° gennaio 1924. Per conseguenza le disposizioni dell'art. 3 avranno effetto riguardo alle trascrizioni dipendenti da causa di morte per le quali sia pagata la tassa relativa dopo il 31 dicembre 1923.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a dare tutte le disposizioni necessarie per l'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, foglio 247. — GRANATA.

Tariffa delle tasse ipotecarie

Articoli	INDICAZIONE DELLE FORMALITÀ	TASSE DOVUTE (Le tasse sono comprensive di ogni addizionale) Fisso	Graduali per ogni 1000 lire	Proporzionali per ogni 100 lire	NORME SPECIALI per la liquidazione delle tasse
		Lire	Lire	Lire	
	Iscrizioni.				
1	Iscrizioni	—	—	2.50	La tassa si commisura sulla somma iscritta per capitale ed accessori a norma degli articoli 2 e 3 della legge.
	Annotamenti: per subingresso o surrogazione; per trasferimento di crediti non dipendente da causa di morte: per costituzione di pegno	—	—	2.50	
2	Rinnovazioni	—	—	1.25	La tassa si commisura sulla somma per cui la iscrizione è rinnovata con le norme degli articoli 2 e 3 della legge.
3	Iscrizioni o rinnovazioni di conferma, di esecuzione o di rettificazione di cui all'articolo 5 della legge	10 —	—	—	La tassa si applica con le norme stabilite dall'articolo 6 della legge.
4	Iscrizioni o rinnovazioni in ripetizione di altra corrispondente formalità, eseguita per lo stesso credito ed in virtù dello stesso titolo per la qual sia stata pagata la tassa proporzionale	10 —	—	—	
	Trascrizioni.				
5	Trascrizioni di atti e sentenze portanti trasferimenti di proprietà di immobili e di diritti capaci di ipoteca;				
	Trascrizioni per gli stessi trasferimenti di certificati di denunciata successione . . .	—	—	1 —	La tassa si applica con riguardo al valore sul quale si commisura la tassa di registro e di successione, con le norme stabilito dall'articolo 4 della legge. Alla liquidazione o riscossione della tassa provvede il ricevitore del registro competente all'atto della riscossione delle tasse di registro o di successione. Le sopratasse per tardiva trascrizione sono invece applicate e riscosse dai conservatori delle ipoteche. Per le successioni le sopratasse si riscuotono dal ricevitore del registro.
6	Trascrizioni di cui all'articolo precedente in ripetizione di altra trascrizione dello stesso atto, sentenza o certificato.	10 —	—	—	La tassa si applica con le norme stabilite dall'art. 6 della legge.
7	Trascrizione di atti e sentenze che non trasferiscono la proprietà di beni immobili o di diritti capaci di ipoteca . .	10 —	—	—	La tassa si applica con le norme stabilite dall'art. 4, primo comma, della legge.
	Annotamenti.				
8	Annotamenti per trasferimento di crediti a causa di morte, annotamenti ed iscrizioni per postergazione o cessione di priorità o di ordine ipotecario	—	1 —	—	La tassa si applica con le norme stabilite nell'art. 2 della legge. Per gli annotamenti dipendenti da consensi per cessioni di priorità o di ordine ipotecario, è dovuta la tassa proporzionale di annotamento per cancellazione quando non sia dichiarato nell'atto di consenso, che l'obbligazione sussiste tuttora per lo intero importo garentito.

Articoli	INDICAZIONE DELLE FORMALITÀ	TASSE DOVUTE Fisso	Graduali per ogni 1000 lire	Proporzionali per ogni 100 lire	NORME SPECIALI per la liquidazione delle tasse
		Le tasse sono comprensive di ogni addizionale			
		Lire	Lire	Lire	
9	Annotamenti di cui all'articolo precedente in ripetizione di altro per lo stesso credito ed in virtù dello stesso titolo, per il quale annotamento sia stata pagata la tassa graduale	10 —	—	—	La tassa si applica con le norme stabilite dall'art. 6 della legge.
	Cancellazioni e riduzioni.				
10	Annotamenti per cancellazioni o riduzioni di ipoteca o pegni	—	—	0.30	La tassa si applica sull'importo della somma per cui la formalità è chiesta.
	Restrizioni e altri annotamenti.				
11	Altri annotamenti per restrizioni di ipoteche, per cambiamento di domicilio e qualunque altro annotamento non altrimenti contemplato.	10 —	—	—	Per gli annotamenti dipendenti da consensi per restrizioni di ipoteca è dovuta la tassa proporzionale di annotamento per cancellazione o riduzione quando non sia dichiarato nell'atto di consenso che l'obbligazione sussista tuttora per lo importo garantito dall'ipoteca.

Avvertenze generali.

Allorchè il totale delle tasse presenta una frazione minore di una lira, quest'a frazione è computata per una lira intera se raggiunga o superi i centesimi 50, ed è abbandonata se inferiore a centesimi 50.

La tassa per ogni formalità non può mai essere inferiore a lire 10.

I richiami alla « legge » ricorrenti nella presente tariffa, si riferiscono alla legge testo unico 6 gennaio 1918, n. 135, modificata col decreto Luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 575.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro Segretario di Stato per le finanze:
A. DE' STEFANI.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 2778.

Estensione alle nuove Provincie di alcune norme dell'ordinamento notarile italiano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778;

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, l'art. 1 del Nostro decreto-legge 31 agosto 1921, n. 1269, ed il Nostro decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324;

Viste le leggi 25 luglio 1871, B. L. I., n. 75, e 25 dicembre 1876, B. L. I., n. 3 dell'anno 1877;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La pratica richiesta per la nomina ai posti di notaro dal paragrafo 6, lettera *d*), della legge 25 luglio 1871, B. L. I., n. 75, modificato dall'art. 1 della legge 25 dicembre 1876, B. L. I., n. 3 dell'anno 1877, è ridotta alla metà.

Art. 2.

All'art. 1 delle ordinanze del cessato Commissariato generale civile per la Venezia Tridentina, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 28 maggio 1920, n. 125, e del cessato Commissariato generale civile per la Venezia Giulia, pubblicata nella *Gazzetta* medesima del 31 maggio 1920, n. 172, sono eliminate le parole:

All'art. 3 si leggerà invece di « pretori », « giudizio distrettuale »;

All'art. 10, ed in genere quando si legge « gli uffici del registro », si leggerà: « gli uffici di commisurazione o l'ufficio delle imposte ».

Art. 3.

Ai territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, sono estese le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 escluso l'ultimo comma, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del Regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324, con le modificazioni seguenti:

Fino a quando nelle nuove Provincie non sarà esteso l'ordinamento notarile vigente nelle vecchie Provincie del Regno, all'art. 9, comma 2°, vanno omesse le parole: « tanto all'archivio notarile quanto », ed all'art. 10, comma 2°, si sostituiranno alle parole: « di cui all'art. 85, parte prima, della vigente legge notarile », le parole: « che ha luogo ogni anno, non più tardi del mese di febbraio ».

Art. 4.

Qualora nei provvedimenti di cui all'articolo precedente sia fatto riferimento a istituti o a disposizioni del Regno non ancora estese ai territori annessi, si intenderanno richiamati i corrispondenti istituti o le disposizioni vigenti nei territori medesimi.

Art. 5.

Con decreto del Ministro per la giustizia potranno essere emanate ulteriori norme necessarie per l'esecuzione del presente decreto e per l'eventuale suo coordinamento ad altre disposizioni vigenti.

Art. 6.

Gli articoli 1, 2 e 5 del presente decreto entreranno in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e gli articoli 3 e 4 dal 1° gennaio 1924.

Le disposizioni riguardanti il diritto all'assegno di integrazione e la concessione di assegni e sussidi ai notari cessati dall'esercizio o alle loro famiglie, di cui al decreto Ministeriale 6 settembre 1922, s'intenderanno in vigore dal 1° gennaio 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1923.
Atti del Governo, registro 219, *foglio* 253. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1923, n. 2776.
Costruzione di un riformatorio a Catanzaro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1918, che stabilisce il passaggio della Direzione generale delle carceri e dei riformatori dal Ministero dell'interno a quello della giustizia e degli affari di culto;
Ritenuta la urgente necessità di provvedere alla costruzione di un nuovo riformatorio, da erigersi in Catanzaro, in conformità al disegno di legge n. 1018, già approvato dalla Camera dei deputati l'11 maggio 1922;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata l'assegnazione straordinaria di 7,000,000 di lire, per la costruzione di un nuovo riformatorio nella città di Catanzaro.

Tale somma sarà iscritta, con decreti del Ministro per le finanze, in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero della giustizia e ripartita nel modo seguente:

Esercizio finanziario	1923-24	L.	2,000,000
Id.	1924-25	»	2,000,000
Id.	1925-26	»	3,000,000

Art. 2.

Sono estese le disposizioni di cui all'art. 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2812, per il risanamento della città di Napoli, al comune di Catanzaro, relativamente alla procedura dell'espropriazione e alla valutazione delle aree su cui dovrà sorgere l'edificio di cui all'art. 1.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 31 *dicembre* 1923.
Atti del Governo, registro 219, *foglio* 251. — GRANATA.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 2777.
Modificazioni di alcuni articoli sull'ordinamento dello stato civile.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In forza dei poteri delegati al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Ritenuta la opportunità di semplificare il servizio della legalizzazione degli atti dello stato civile trasmessi nel Regno per la trascrizione e di regolare la misura dei diritti spettanti agli uffici dello stato civile per il rilascio di copie di atti, tenuto conto del grave aumento di costo del relativo servizio dall'emanazione del Regio decreto 15 novembre 1865, n. 2602, precisando in pari tempo in quali casi il rilascio debba essere gratuito;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per l'interno e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 42 del R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602, è aggiunto il seguente capoverso: « Per gli atti dello stato civile che dalle autorità diplomatiche o consolari sono trasmessi nel Regno per la trascrizione, basta la sola legalizzazione dell'autorità medesima che li trasmette ».

Art. 2.

Gli articoli 145 e 147 del R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

« Art. 145. — Per la spedizione delle copie oltre la spesa della carta bollata, l'ufficiale dello stato civile riscuote i seguenti diritti:

Per gli atti di nascita e di morte . . .	L. 1.00
Per gli atti di matrimonio	» 3.00
Per gli atti di cittadinanza	» 4.00
Per i processi di trascrizione dei decreti ed altri atti soltanto inseriti nei volumi degli allegati	» 3.00

Per gli atti e documenti inseriti nei volumi degli allegati di due facciate . . . . . » 3.00
Per ogni facciata eccedente . . . . . . » 0.80
Per qualunque altro certificato . . . . . » 1.50 ».

« Art. 147. — Le copie degli atti e i certificati occorrenti alle persone povere vengono rilasciati con la esazione del diritto di L. 0.30, eccetto che servano per scopi di beneficenza, leva militare o pensione di guerra, nel quale caso il rilascio è gratuito.

« Le copie e i certificati suddetti sono pure rilasciati gratuitamente alle pubbliche autorità per uso di ufficio ed a qualsiasi persona in tutti i casi in cui per disposizione di legge o di regolamento, l'atto od il certificato sono esenti dalla tassa di bollo.

« In fine della copia o del certificato si indicherà, oltre il nome e cognome del richiedente, il motivo per il quale è stato rilasciato gratuitamente ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, *foglio* 252. — GRANATA.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 2779.

Applicabilità alle nuove Provincie delle disposizioni circa le indennità di trasferta in materia civile spettanti ai magistrati e funzionari di cancelleria e degli onorari e indennità spettanti ai periti, interpreti, traduttori, testimoni, ecc., nelle cause civili.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778;

Visto il Nostro decreto 3 maggio 1923, n. 1043, che stabilisce le competenze dovute ai testimoni, periti, giurati e ufficiali giudiziari e le indennità spettanti ai magistrati e cancellieri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, oltre le disposizioni contenute negli articoli 1 a 26 del R. decreto 3 maggio 1923, n. 1043 e concernenti le tariffe giudiziarie in materia penale, si applicano, dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto, anche quelle racchiuse nell'articolo 27 del decreto medesimo e riguardanti le indennità ai magistrati e ai funzionari di cancelleria per le trasferte in materia civile e gli onorari e le indennità spettanti ai periti, agli interpreti, ai traduttori, ai depositari di documenti e ai testimoni nelle cause civili.

Resta ferma la inapplicabilità nei detti territori degli articoli 28, 29 e 30 dello stesso decreto 3 maggio 1923, n. 1043.

Art. 2.

È abrogata ogni altra disposizione contraria al presente decreto, il quale entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, *foglio* 254. — GRANATA.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 2780.

Modificazioni del numero dei magistrati assegnati al tribunale di Reggio Emilia ed alle preture di Oristano, Bologna urbana e Quartu Sant'Elena.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del Nostro decreto 3 maggio 1923, n. 1165;

Ritenuta la necessità di modificare le tabelle dei magistrati assegnati al tribunale di Reggio Emilia ed alla pretura di Oristano e Bologna urbana;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al tribunale di Reggio Emilia sono assegnati cinque giudici, rimanendo così modificata la tabella *C*, annessa al Nostro decreto 3 maggio 1923, n. 1165.

Alla pretura urbana di Bologna è soppresso il posto di giudice pretore oltre il titolare e sono invece assegnati due uditori vice pretori; i due posti di uditore vice pretore assegnati uno alla pretura di Oristano e l'altro a quella di Quartu S. Elena sono soppressi, rimanendo in tali sensi modificata la tabella *D*, annessa al predetto Nostro decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, *foglio* 255. — GRANATA.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 2781.

Proroga del termine stabilito dall'art. 3 del R. decreto 24 settembre 1923, n. 2160, per la sistemazione in servizio dei funzionari delle cancellerie e degli uffici giudiziari della cessata Amministrazione austriaca, assunti provvisoriamente in servizio presso l'Amministrazione italiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visti i Regi decreti 18 febbraio 1923, n. 440 e 7 giugno 1923, n. 1230;
Visto il R. decreto 6 settembre 1923, n. 1907, col quale fu prorogato fino a tutto il 31 dicembre 1923 il termine concernente la sistemazione giuridica del personale della cessata Amministrazione austriaca provvisoriamente assunto in servizio presso l'Amministrazione italiana;
Visto l'art. 3 del R. decreto 24 settembre 1923, n. 2160, concernente la sistemazione del personale in servizio nelle cancellerie e negli uffici giudiziari delle nuove Provincie;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine stabilito nell'art. 3 del R. decreto 24 settembre 1923, n. 2160, per la sistemazione in servizio dei funzionari delle cancellerie e degli uffici giudiziari della cessata Amministrazione austriaca assunti provvisoriamente in servizio presso l'Amministrazione italiana e per i quali la Commissione di cui all'art. 4 del detto decreto abbia anteriormente alla data del presente decreto espresso il suo parere, è prorogato a tutto il 31 marzo 1924.

Art. 2.

I funzionari di cui al precedente articolo, qualora ritengano di non avere potuto sufficientemente esporre le proprie discolpe, potranno presentare al Ministro per la giustizia le loro deduzioni, corredandole dei documenti che riterranno opportuni.
Le deduzioni dovranno essere trasmesse in via gerarchica entro 10 giorni da quello in cui verrà data comunicazione agli interessati dei motivi in base ai quali fu proposta la loro dispensa dal servizio.
I capi gerarchici, nel trasmettere le deduzioni, le accompagneranno con rapporto informativo.

Art. 3.

Il Ministro per la giustizia, sentita nuovamente, ove lo ritenga necessario, la Commissione indicata nell'art. 4 del R. decreto 24 settembre 1923, n. 2160, deciderà definitivamente sulla dispensa dal servizio.
Contro la decisione del Ministro non è ammesso alcun gravame nè in via amministrativa, nè in via giurisdizionale.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, *foglio* 256. — GRANATA.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 2783.

Disposizioni circa la nomina dei custodi delle carceri mandamentali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visti gli articoli 126 e 237 del regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 297 e l'art. 266 del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia delle carceri, approvato con R. decreto 23 dicembre 1920, n. 1921;
Visto il R. decreto 28 giugno 1923, n. 1890;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I custodi delle carceri mandamentali sono nominati su proposta della Giunta municipale del capoluogo del mandamento, dal Procuratore del Re, il quale provvede altresì, quando occorra, alla loro sospensione o rimozione.
Il presente decreto andrà in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, *foglio* 258. — GRANATA.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 2782.

Estensione al personale degli Economati generali dei benefici vacanti delle disposizioni contenute nel R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 235;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la giustizia e gli affari di culto di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ferme restando le disposizioni vigenti per quanto riguarda la nomina al posto di economo generale anche tra funzionari estranei all'Amministrazione economale, gli impiegati degli Economati generali dei benefici vacanti, agli effetti dello stato giuridico ed economico e per il trattamento di pensione, sono equiparati agli impiegati dello Stato.

Art. 2.

Il personale degli Economati generali dei benefici vacanti, ai fini dell'articolo precedente, è distinto in tre gruppi: *A, B, C,* oltre il personale subalterno, e classificato in otto gradi, in relazione alle norme stabilite dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

La classificazione in gruppi e in gradi del personale predetto è stabilita in conformità dell'allegato 1° al presente decreto.

Art. 3.

Il personale degli Economati generali è assunto in ruolo secondo le norme stabilite per i gruppi corrispondenti di impiegati dello Stato.

Art. 4.

Gli stipendi del personale di cui all'allegato 1°, sono stabiliti in conformità dell'allegato 2°, ed in relazione a quelli assegnati al personale dei gradi corrispondenti nell'Amministrazione dello Stato.

Art. 5.

Con Regio decreto da emanarsi su proposta del Ministro per la giustizia e gli affari di culto sarà provveduto alla formazione delle tabelle dei ruoli organici del personale di ciascuno degli Economati generali.

Disposizioni transitorie.

Art. 6.

Nella prima attuazione del presente decreto ed entro tre anni dalla sua entrata in vigore il collocamento nei nuovi ruoli del personale attualmente in servizio e l'assunzione di nuovo personale sarà fatta secondo le norme degli articoli seguenti e, per quanto non fosse in questi disposto, secondo le norme stabilite per gli impiegati dello Stato.

Art. 7.

Il conferimento dei posti nel personale del gruppo *A*, viene eseguito con le norme seguenti:

Ai posti del grado sesto sono collocati in ordine di anzianità gli attuali economi generali. I posti eventualmente rimanenti, fatto salvo il disposto dell'art. 1, sono conferiti in seguito a promozione per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione:

a) ai funzionari che dopo l'applicazione dei ruoli aperti hanno conservato il titolo di vice economo generale o di capo sezione;

b) ove non vi siano o non siano ritenuti promovibili funzionari aventi i requisiti di cui alla lettera *a)* ai funzionari che, dopo l'applicazione dei ruoli aperti, hanno conservato il titolo di primo segretario.

Art. 8.

Ai posti del grado settimo sono collocati i funzionari che dopo l'applicazione dei ruoli aperti hanno conservato il titolo di vice economo generale e che, ai termini dell'articolo precedente, non siano stati collocati nel grado sesto; i posti eventualmente rimanenti sono conferiti in seguito a promozione per merito comparativo, su designazione del Consiglio d'amministrazione:

a) ai funzionari che dopo l'attuazione dei ruoli aperti hanno conservato il titolo di capo sezione o di primo segretario;

b) ove non vi siano o non siano ritenuti promovibili funzionari aventi i requisiti di cui alla lettera *a)* ai segretari con non meno di 15 anni di servizio.

Art. 9.

Ai posti del grado ottavo sono collocati i funzionari che dopo l'attuazione dei ruoli aperti hanno conservato il titolo di capo sezione e che non abbiano ottenuta la promozione al grado settimo ai termini dell'articolo precedente. I posti eventualmente rimanenti sono conferiti in seguito a promozione per merito comparativo su designazione del Consiglio di amministrazione:

a) ai funzionari che dopo l'attuazione dei ruoli aperti hanno conservato il grado di primo segretario e che ai termini dell'articolo precedente non abbiano ottenuta la promozione al grado settimo;

b) ove non vi siano o non siano ritenuti promovibili funzionari aventi i requisiti di cui alla lettera *a)* ai segretari con non meno di 12 anni di servizio.

Art. 10.

I posti del grado nono sono conferiti, alternando una promozione per merito comparativo con due per anzianità congiunta al merito, ai segretari con non meno di 10 anni di servizio designati con apposita graduatoria dal Consiglio di amministrazione.

Art. 11.

I posti del grado decimo sono conferiti per anzianità congiunta al merito su parere del Consiglio di amministrazione ai segretari con non meno di 5 anni di servizio.

Art. 12.

Il conferimento dei posti al personale del gruppo *B*, viene eseguito con le norme seguenti:

I posti del grado settimo sono conferiti per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli attuali ragionieri capi.

Art. 13.

Ai posti del grado ottavo sono collocati i ragionieri capi che non abbiano trovato collocamento nel grado settimo ai termini dell'articolo precedente.

I posti eventualmente rimanenti sono conferiti in seguito a promozione per merito comparativo su designazione del Consiglio di amministrazione:

a) ai funzionari che dopo l'attuazione dei ruoli aperti hanno conservato il titolo di primo ragioniere;

b) ove non vi siano o non siano ritenuti promovibili funzionari aventi i requisiti di cui alla lettera a) ai ragionieri con non meno di 15 anni di servizio.

Art. 14.

Ai posti del grado nono sono collocati gli attuali cassieri con non meno di 15 anni di servizio.

I posti rimanenti sono conferiti, alternando una promozione per merito comparativo con due per anzianità congiunta al merito, ai ragionieri ed ai cassieri con non meno di 10 anni di servizio designati con apposite graduatorie dal Consiglio di amministrazione.

Art. 15.

I posti del grado decimo sono conferiti per anzianità congiunta al merito su parere del Consiglio di amministrazione, ai cassieri con non meno di tre anni di servizio ed ai ragionieri con non meno di sette anni di servizio.

Art. 16.

Il conferimento dei posti al personale del gruppo *C*, viene eseguito con le norme seguenti:

Ai posti del grado nono sono collocati in ordine di anzianità i funzionari che dopo l'attuazione dei ruoli aperti hanno conservato il titolo di archivista capo.

I posti eventualmente rimanenti saranno conferiti per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione, ai funzionari attualmente rivestiti del grado di archivista da non meno di otto anni.

Art. 17.

I posti del grado decimo sono conferiti per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione, ai funzionari attualmente rivestiti del grado di archivista da non meno di tre anni.

Art. 18.

Ai posti del grado undecimo sono collocati secondo l'ordine di anzianità i funzionari attualmente rivestiti del grado di archivista che non abbiano trovato collocamento nel grado decimo ai termini dell'articolo precedente.

Art. 19.

Ai posti del grado dodicesimo sono collocati secondo l'ordine di anzianità i funzionari attualmente rivestiti del grado di applicato.

I posti rimanenti, fatte salve le disposizioni vigenti a favore dei sottufficiali, dei mutilati e degli invalidi di guerra, potranno essere conferiti agli uscieri ed agli avventizi, che siano muniti del prescritto titolo di studio, e che siano riconosciuti idonei con apposita graduatoria dal Consiglio di amministrazione.

Art. 20.

I posti vacanti nel ruolo del personale subalterno, fatte salve le disposizioni vigenti a favore dei sottufficiali, dei mutilati e degli invalidi di guerra, possono essere conferiti agli avventizi che siano riconosciuti idonei con apposita graduatoria dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 21.

Quando per lo scrutinio dei funzionari, agli effetti della promozione, è richiesta, secondo le norme degli articoli precedenti, un'anzianità determinata, il calcolo di questa deve essere fatto al giorno in cui il Consiglio d'amministrazione delibera circa la promovibilità dei funzionari medesimi.

Art. 22.

Le disposizioni del presente decreto, per le quali non sia stabilita diversa decorrenza, hanno vigore dal 1° dicembre 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, foglio 257. — GRANATA

ALLEGATO 1.

Ruoli organici provvisori del personale degli Economati generali dei benefici vacanti dei gruppi A, B e C e del personale subalterno.

Carriera amministrativa.

(Gruppo *A*).

Grado		N. dei posti
6°	Economi generali	7
7°	Capi sezione	7
8°	Consiglieri	3
9°	Primi segretari	16
10°	Segretari	21
11°	Vice-segretari	7
	Totale	61

Carriera di ragioneria.

(Gruppo *B*).

Grado		N. dei posti	
7°	Ragionieri capi di 1ª classe	3	
8°	Id. id. 2ª id.	4	
9°	Primi ragionieri	19	di cui, con le funzioni di cassiere 7 a' quali sarà corrisposta una indennità di L. 500 annue.
10°	Ragionieri	22	
11°	Vice-ragionieri	11	
	Totale	59	

Carriera d'ordine.

(Gruppo *C*).

Grado		N. dei posti
9°	Archivisti capi	2
10°	Primi archivisti	7
11°	Archivisti	11
12°	Applicati	23
13°	Alunni d'ordine	7
	Totale	50

Personale subalterno.

	N. dei posti
Uscieri capi	3
Uscieri	10
Inservienti	7
Totale	20

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto:
OVIGLIO.

ALLEGATO 2.

Tabella degli stipendi e dei supplementi di servizio attivo per il personale degli Economati generali dei benefici vacanti dei gruppi A, B e C e del personale subalterno.

Ordine del grado	Stipendi e supplementi di servizio attivo					Anni richiesti per gli aumenti periodici		
	Iniziale del grado	Al 1º aumento	Al 2º aumento	Al 3º aumento	Al 4º aumento	Gruppo A	Gruppo B	Gruppo C
Personale dei gruppi A. B e C.								
6º	17,800 1,500	19 000 1,500	20,500 1,500			4	4	—
7º	16 000 1,200	16,800 1,200	17,800 1 200			4	4	—
8º	13,700 1,000	14 300 1,000	15,100 1.000	16,000 1,000		4	4	4
9º	11,600 800	12,200 800	12,900 800	13,700 800		4	4,4,5	4,5,5
10º	9,500 600	10,100 600	10 800 600	11,600 600		3,3,4	4,4,5	4,5,5
11º	7,000 500	7,600 500	8,200 500	8,800 500	9,500 500	2,2 3,3	2,3,4,4	4
12º	5 600 400	5,900 400	6,200 400	6,600 400	7,000 400	2	2	3
13º	4,200 300	4,500 300	4,800 300	5,200 300	5,600 300	—	2	2
Personale subalterno.								
Uscieri capi.	6,100 400	6 400 400	6,800 400	7,200 400	7,600 400	4	—	—
Uscieri	4,700 300	4 900 300	5,300 300	5.700 300	6.100 300	4	—	—
Inservienti	3,600 200	3,900 200	4,200 200	4,500 200	4,700 200	2	—	—

N. B. — Il secondo dei numeri segnati sotto quelli dello stipendio per ciascun grado od aumento pariodale indica i supplementi di servizio attivo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto:
OVIGLIO.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 2784.

Semplificazioni nella procedura dei concorsi per la provvista dei posti notarili.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili ed il relativo regolamento 10 settembre 1914, n. 1326;

Visto il decreto-legge 29 aprile 1920, n. 544, che apportò modificazioni alle norme della legge e del regolamento anzidetti circa la procedura dei concorsi per la provvista dei posti notarili;

Ritenuta la opportunità di addivenire ad ulteriori semplificazioni nella procedura dei concorsi suindicati, sia nell'interesse del pubblico servizio che degli stessi aspiranti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Scaduto il termine di legge per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi per la provvista dei posti notarili, il procuratore del Re trasmette senz'altro le domande raccolte al Ministro per la giustizia e gli affari di culto per le sue definitive decisioni.

Art. 2.

E' in facoltà del Ministro per la giustizia, ove se ne riconosca l'opportunità, di sentire i pareri del Consiglio notarile e della Corte d'appello.

Art. 3.

Il beneficio della regolarizzazione, concesso dal decreto-legge 29 aprile 1920, n. 544, è consentito anche per i documenti omessi; ma non oltre, in nessun caso, i termini prefissi dallo stesso decreto-legge.

Art. 4.

Nel corso di concorsi pubblicati con lo stesso bando, anche se per posti vacanti in distretti diversi, l'aspirante potrà limitarsi a documentare una sola delle domande, facendo nelle altre opportuno richiamo.

Art. 5.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sarà tuttavia applicabile ai concorsi già pubblicati, pei quali non sia ancora scaduto il termine utile per la presentazione delle domande, e, per quanto riguarda il beneficio del completamento della documentazione, anche a tutti gli altri concorsi non ancora definiti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, foglio 259. — GRANATA.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 2786.
Testo unico delle disposizioni sull'ordinamento degli uffici giudiziari e del personale della magistratura.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo del Re dalla legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto l'art. 80 del R. decreto 14 settembre 1923, n. 1921;
Ritenuta la necessità di coordinare le disposizioni dell'ordinamento giudiziario concernenti l'ordinamento degli uffici giudiziari e del personale della magistratura, con opportuni adattamenti e con le modificazioni che l'esperienza dimostra convenienti;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'unito ordinamento degli uffici giudiziari e del personale della magistratura, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, foglio 261. — GRANATA.

Ordinamento degli uffici giudiziari e del personale della magistratura.

TITOLO I.

DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI.

CAPO I.

Delle autorità alle quali è affidata l'amministrazione della giustizia.

Art. 1.

La giustizia, nelle materie civili e penali, è amministrata:
da conciliatori;
da pretori;
da tribunali civili e penali;
da corti d'appello;
da corti d'assise;
dalla corte di cassazione.

L'ordinamento giudiziario delle Colonie è regolato da disposizioni particolari; e per le giurisdizioni amministrative e gli organi delle giurisdizioni speciali, si osservano le norme rispettivamente in vigore.
La giurisdizione pei reati militari e marittimi è regolata da leggi speciali.

Art. 2.

Presso le Corti ed i Tribunali civili e penali è stabilito un ufficio del pubblico ministero.
Le funzioni di pubblico ministero presso i pretori sono esercitate nei modi e nei casi determinati dalla legge.

Art. 3.

Presso ogni Corte, Tribunale e Pretura vi è un cancelliere e vi possono essere anche altri funzionari di cancelleria.
Presso ogni ufficio del pubblico ministero vi è un segretario. Vi possono essere anche altri funzionari di segreteria.

Art. 4

Agli uffici di conciliazione sono addetti uscieri di conciliazione, ed alle altre autorità giudiziarie indicate nell'art. 1 sono addetti ufficiali giudiziari nel numero richiesto dai bisogni del servizio.

Art. 5.

Alle autorità giudiziarie possono essere applicati gli uditori a norma della presente legge.

Art. 6.

Sono funzionari dell'ordine giudiziario gli uditori, i conciliatori, i vice conciliatori, i pretori, i vice pretori anche se onorari, i giudici d'ogni grado dei Tribunali e delle Corti, i membri del pubblico ministero ed i funzionari di ogni grado delle cancellerie e segreterie giudiziarie.
Sono funzionari addetti all'ordine giudiziario gli ufficiali giudiziari.

Art. 7.

Il numero, le residenze e le circoscrizioni territoriali delle autorità giudiziarie indicate nell'art. 1, salvo quanto è stabilito per i conciliatori nell'art. 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, come pure il numero e i gradi del personale della magistratura e di quello delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie sono determinati dalle tabelle annesse al R. decreto 24 marzo 1923, n. 601 e al Regio decreto 3 maggio 1923, n. 1165.
Il termine per gli eventuali spostamenti delle dette tabelle autorizzati dall'art. 6 del R. decreto 24 marzo 1923, n. 601, è protratto a tutto il 31 dicembre 1924. Posteriormente a tale data le tabelle non potranno mutarsi che per legge
La ripartizione dei magistrati e dei funzionari di cancelleria e segreteria tra i vari uffici giudiziari è stabilita nello stesso decreto Reale 3 maggio 1923, n. 1165, e può successivamente essere modificata con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore della magistratura per quanto riguarda la ripartizione dei magistrati.

Art. 8.

Salvo le disposizioni contenute nel presente titolo sono regolati da leggi speciali:
i conciliatori e il loro funzionamento;
i giurati;
le cancellerie e le segreterie giudiziarie;
gli ufficiali giudiziari;
gli uscieri.

Art. 9.

I funzionari dell'ordine giudiziario sono nominati dal Re, sulla proposta del Ministro per la giustizia, salvo il disposto degli articoli 105, 139 e 142 e le disposizioni speciali stabilite per il personale delle cancellerie e segreterie.

Art. 10.

Per essere ammesso a funzioni od uffizi giudiziari è necessario:
1° essere cittadini del Regno;
2° avere l'esercizio dei diritti civili;
3° non trovarsi in alcuno dei casi d'incapacità contemplati negli articoli 5, n. 2 e 3, 6 e 7, n. 23 e 4 della legge 8 giugno 1874, n. 1937, modificata dal R. decreto 1° dicembre 1889, n. 6509;
4° riunire le altre condizioni richieste dalla legge per le varie funzioni e per i diversi uffici.

Art. 11.

I funzionari dell'ordine giudiziario e gli ufficiali giudiziari, prima di assumere l'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento col rito prescritto dai regolamenti e con la formola seguente: « Giuro di essere fedele al Re, di osservare lealmente lo Statuto e tutte le leggi del Regno e di adempiere da uomo d'onore e di coscienza le funzioni che mi sono affidate ».
Il giuramento non è necessario nei casi di tramutamento con lo stesso grado e con le stesse funzioni.

Art. 12.

I funzionari giudiziari debbono assumere l'esercizio delle loro funzioni nel termine di giorni trenta dalla data della registrazione alla Corte dei conti del decreto di nomina o destinazione.

Il Ministro per la giustizia può abbreviare per giuste cause il termine anzidetto, che, per nessuna ragione, può essere prorogato.

Il Ministro per la giustizia può anche ordinare, per gravi ragioni di servizio, che il funzionario tramutato o promosso continui ad esercitare il precedente suo ufficio per un periodo di tempo non superiore a giorni trenta. In questo caso il termine stabilito nel primo comma del presente articolo decorre dal giorno in cui cessi tale esercizio e può essere abbreviato per disposizione del Ministro.

Nei casi di urgente necessità di servizio il Ministro può pure disporre che i funzionari dell'ordine giudiziario promossi o tramutati raggiungano la nuova destinazione anche prima della registrazione del relativo decreto alla Corte dei conti. Nel caso di revoca del decreto per mancata registrazione, il funzionario sarà considerato come in missione, ed avrà diritto alla corrispondente indennità per il tempo in cui avrà prestato servizio in esecuzione del decreto stesso.

Art. 13.

Il funzionario che contravviene al disposto dell'articolo precedente, non assumendo l'esercizio delle sue funzioni nel termine stabilito dalla legge o in quello che gli sia stato assegnato con disposizione del Ministro, s'intende avere rinunziato all'impiego, ma può essere riammesso nella carriera mediante un nuovo decreto, con lo stesso grado, e ricongiunge il servizio anteriore ai fini dell'anzianità.

Art. 14.

Ogni funzionario dell'ordine giudiziario ed ufficiale giudiziario deve dimorare nel comune ove ha sede la Pretura, il Tribunale o la Corte presso cui esercita le sue funzioni; e non può assentarsen senza una licenza ottenuta ai termini dei regolamenti.

Non sono sottoposti a quest'obbligo i vice pretori onorari.

I contravventori alle disposizioni di quest'articolo sono soggetti a provvedimenti disciplinari, e possono essere privati pure dello stipendio, con decreto ministeriale, per un tempo corrispondente alla assenza illecita.

CAPO II.

Delle incompatibilità e delle esenzioni.

Art. 15.

I funzionari dell'ordine giudiziario e gli ufficiali giudiziari non possono essere sindaci, assessori o segretari comunali, nè occupare altri pubblici impieghi od uffici amministrativi, ad eccezione di quelli di senatore e deputato, di consigliere comunale o provinciale, di amministratore gratuito di istituzioni pubbliche di beneficenza o di enti di pubblica utilità legalmente riconosciuti. Non possono nemmeno esercitare la mercatura od altra professione qualunque.

I magistrati non possono inoltre accettare incarichi di qualsiasi specie, senza l'assenso dei capi gerarchici e non possono assumere le funzioni di arbitro se non nei casi previsti da legge o da regolamenti e in quelli in cui siano interessate pubbliche amministrazioni. Quando la designazione dell'arbitro non derivi direttamente dalla legge o dal regolamento, occorre l'assenso dei capi gerarchici.

I vice pretori onorari possono esercitare la professione di avvocato, procuratore, o notaio, ed essere anche segretari dei comuni o di altre pubbliche amministrazioni, e ad essi non sono applicabili le disposizioni contenute nel capoverso precedente.

Oltre a quanto è stabilito nella prima parte del presente articolo, sono applicabili ai funzionari di cancelleria e segreteria le disposizioni generali relative ai funzionari civili dello Stato.

Art. 16.

Le disposizioni dell'articolo precedente non sono applicabili ai conciliatori e ai vice conciliatori.

L'avvocato ed il procuratore esercente, rivestiti della qualifica di conciliatore o vice conciliatore, non possono prestare assistenza alle parti o rappresentarle davanti all'ufficio di conciliazione del quale sono titolari.

Art. 17.

I capi delle Corti e delle procure generali non possono assumere alcun incarico fuori della residenza, tranne quelli cui fossero chiamati in virtù di leggi o regolamenti e quelli che fossero conferiti con decreto Reale sentito il Consiglio dei Ministri.

Quando l'incarico fuori residenza debba durare per tempo non breve, il Ministro per la giustizia dà i provvedimenti opportuni per assicurare la regolarità del servizio.

Art. 18.

I magistrati giudicanti e requirenti delle Corti di appello, dei Tribunali e delle Preture non possono appartenere ad uffici giudiziari avanti i quali i loro parenti fino al secondo grado o i loro affini di primo grado esercitino abitualmente le professioni di procuratore o di avvocato.

Art. 19.

I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità fino al terzo grado non possono far parte dello stesso collegio o corpo giudiziario.

Questa disposizione non si applica, quando, per il numero dei componenti il collegio o il corpo giudiziario, sia da escludere qualsiasi intralcio al regolare andamento del servizio.

Non possono far parte contemporaneamente come giudici della stessa sezione nelle Corti e nei Tribunali i parenti e gli affini sino al quarto grado inclusivamente. Sono nulli gli atti che avessero luogo col loro concorso.

Art. 20.

I funzionari dell'ordine giudiziario e gli ufficiali giudiziari sono esenti da qualunque pubblico servizio estraneo alle loro funzioni, eccettuato il servizio militare.

TITOLO II.

DELLE AUTORITA' GIUDICANTI.

CAPO I.

Dei pretori e dei vice pretori.

Art. 21.

In ogni mandamento vi è un pretore.

Il numero, la sede e la circoscrizione di tutte le Preture del Regno sono determinate dalle tabelle indicate nella prima parte dell'art. 7.

Nelle città la cui popolazione non sia minore di quarantamila abitanti, e dove siano stabilite più Preture, possono, con Regio decreto da inserirsi negli atti del Governo, e sopra domanda dei Consigli comunali, essere istituite Preture urbane per giudizi penali.

Nelle città in cui sono più Preture urbane, queste potranno essere ridotte ad una sola.

L'attuale circoscrizione delle Preture urbane è determinata dalle tabelle indicate nell'art. 7.

Art. 22.

Alle Preture possono essere addetti uno o più vice pretori.

Art. 23.

Nelle tabelle menzionate nell'art. 7 sono indicate le Preture alle quali saranno destinati in qualità di vice pretori i giudici aggiunti o giudici e quelle dove saranno destinati nella medesima qualità gli uditori a norma dell'art. 107.

Possono inoltre essere nominati vice pretori onorari i laureati in legge che abbiano compiuto l'età di anni 21, i notai ed i procuratori esercenti. La loro nomina è fatta per un triennio salvo riconferma; al termine del triennio cessano dalla carica anche quelli che ottennero la nomina nel corso del medesimo. Di regola non possono essere nominati più di due vice pretori onorari per una stessa Pretura, salvo particolari esigenze di servizio.

Nel caso che manchino gli uditori giudiziari, nelle Preture più importanti, nelle quali secondo le piante organiche dovrebbero esservi uditori giudiziari in qualità di vice pretori, possono essere destinati in loro vece, se il bisogno del servizio lo richieda, vice pretori onorari, i quali non esercitino la professione forense. In questo caso al vice pretore onorario, fino a che dura l'incarico speciale, sono corrisposte le indennità spettanti all'uditore vice pretore che egli sostituisce. L'incarico può essere sempre revocato e non potrà mai eccedere i tre anni, salvo conferma. Il numero dei vice pretori onorari ai quali può essere conferito tale incarico speciale non potrà essere superiore a venti in tutto il Regno.

Art. 24.

I pretori compiono, nei limiti assegnati dalle leggi, le funzioni:
1° di giudici in materia civile e commerciale;
2° di giudici in materia penale.

Esercitano inoltre, nei modi stabiliti dalle leggi, la giurisdizione volontaria e le altre attribuzioni loro deferite.

I pretori urbani, nelle città dove siano istituiti, esercitano le funzioni di giudici in materia penale entro i limiti della competenza e del territorio dei pretori delle stesse città, secondo le disposizioni del Codice di procedura penale.

Art. 25.

In caso di mancanza del pretore può essere destinato in supplenza nella Pretura, con decreto Reale, un giudice o un giudice aggiunto ovvero un uditore dopo tre mesi di esercizio nelle funzioni di vice pretore, giusta il disposto dell'art. 107.

Con decreto del primo presidente della Corte di appello può essere chiamato altresì a compiere temporaneamente le funzioni del pretore mancante o impedito, un pretore di altro mandamento del distretto o un giudice di uno dei Tribunali del distretto medesimo.

I provvedimenti indicati nei due commi precedenti possono essere adottati ancorchè nella pretura non manchi il vice pretore.

Art. 26.

I vice pretori coadiuvano il pretore nel compimento delle sue funzioni.

Nei casi di mancanza o d'impedimento del pretore, quando non sia provveduto a norma dall'articolo precedente, ne esercita le funzioni il più elevato in grado o il più anziano dei magistrati di carriera che hanno funzioni di vice pretori e, in mancanza, il più anziano dei vice pretori onorari.

I vice pretori onorari mandamentali non possono tenere udienze se non nei casi di mancanza o di legittimo impedimento del titolare della pretura e dei vice pretori di carriera.

Art. 27.

In mancanza od impedimento del pretore e dei vice pretori, salvo i provvedimenti di cui all'art. 25, il presidente del Tribunale, sulla richiesta del procuratore del Re, può destinare a supplire temporaneamente il pretore o vice pretore mancante od impedito, un giudice del tribunale ovvero un pretore o un vice pretore di altra pretura nel territorio dipendente dalla sua giurisdizione.

Nei casi di urgenza, anche senza provvedimento del presidente del Tribunale, supplisce temporaneamente, il pretore o vice pretore del mandamento più vicino nella circoscrizione territoriale del Tribunale.

Art 28.

Mancando od essendo impediti i pretori o vice pretori urbani, salvo il disposto dell'art. 25, ne esercitano le funzioni gli altri pretori o vice pretori residenti nello stesso Comune, per turno e secondo le norme contenute nel regolamento.

Il disposto del capoverso dell'articolo precedente è pure applicabile alla supplenza delle Preture urbane.

Art. 29.

Il Governo del Re è autorizzato a designare, con decreto Reale, i Comuni nei quali il pretore del mandamento si recherà per compiervi atti di istruzione e per tenervi udienze civili e penali nell'ufficio del giudice conciliatore o in altro locale all'uopo destinato dal comune, qualora gli affari siano in quantità da giustificare le spese di missione.

I segretari e vice segretari comunali possono ivi fare le veci del cancelliere. Gli uscieri di conciliazione fanno le veci dell'ufficiale giudiziario.

CAPO II.

Dei Tribunali civili e penali.

Art. 30.

Vi ha un Tribunale civile e penale in ciascuno dei Comuni designati nella tabella.

Art. 31.

Ai Tribunali civili e penali appartiene:
1° giudicare in materia civile e commerciale, in prima istanza ed in appello, di tutte le cause loro deferite dalle leggi;
2° giudicare in materia penale, in prima istanza ed in appello, dei reati loro deferiti dalle leggi;
3° esercitare tutte le altre attribuzioni che ad essi sono dalle leggi assegnate.

Art. 32.

In ogni Tribunale uno dei giudici è incaricato per ciascun anno, con decreto Reale, dell'istruzione delle cause penali, salvo il disposto dell'art. 99. In caso di bisogno possono, pure per decreto Reale, essere applicati all'ufficio d'istruzione anche altri giudici del Tribunale medesimo.

Le funzioni degli istruttori, quand'anche esercitate da giudici inamovibili, sono sempre revocabili.

Art. 33.

I Tribunali civili e penali possono per decreto Reale, ove la necessità del servizio lo richieda e lo consenta il numero del personale, essere divisi in più sezioni.

Nei Tribunali divisi in più sezioni sono in ogni anno designati, per Reale decreto, i giudici che debbono comporre ciascuna sezione.

Lo stesso decreto designa le sezioni alle quali sono devoluti gli affari civili, gli affari penali e gli appelli in materia penale, ovvero gli uni e gli altri promiscuamente.

Art. 34.

Nei Tribunali divisi in più sezioni il presidente del Tribunale presiede la sezione prima. Le altre sezioni sono presiedute da presidenti di sezione.

Art. 35.

I Tribunali civili e penali giudicano col numero invariabile di tre votanti.

Art. 36.

Mancando od essendo impedito il presidente di una sezione, ne fa le veci il giudice anziano della sezione stessa.

Il presidente del Tribunale nelle funzioni che gli sono specialmente attribuite è supplito dai presidenti di sezione secondo l'ordine di anzianità ed in mancanza di essi dal giudice anziano del Tribunale, salvo che col Reale decreto menzionato nell'art. 33 non sia stato all'uopo destinato altro presidente di sezione o altro giudice.

Art. 37.

Quando, per mancanza o legittimo impedimento dei magistrati, una delle sezioni dei Tribunale non si trovi in numero legale per giudicare, il presidente del Tribunale può intervenire egli stesso, ovvero destinare un giudice di altra sezione. Questa facoltà può essere esercitata dal presidente del Tribunale anche nei casi di speciali esigenze di servizio, la valutazione delle quali rientra nei poteri discrezionali del presidente medesimo. Qualora poi tutti questi funzionari siano mancanti od impediti, il presidente, o chi ne fa le veci, richiederà per sedere nel Tribunale un pretore dello stesso Comune, secondo l'ordine delle Preture, e qualora questi pure sia impedito, assente o mancante, un vice pretore di alcuno dei mandamenti del Comune ed, in suo difetto, il pretore più vicino non impedito.

Rimane sempre vietato l'intervento in ciascuna sezione di più di un supplente estraneo al Tribunale.

Art. 38.

Qualora eccezionali esigenze lo richiedano e non si possa provvedere altrimenti al regolare svolgimento del servizio, nei Tribunali ai quali la pianta organica assegna non più di sei giudici, il primo presidente della Corte di appello, sentito il procuratore generale, avrà facoltà di applicarvi temporaneamente, con suo decreto, un giudice di altro Tribunale o di una delle Preture del distretto, informandone immediatamente il Ministro della giustizia

L'applicazione non può durare oltre due mesi, esclusa qualsiasi proroga, nè l'applicazione può essere rinnovata nei riguardi del medesimo magistrato se non sia decorso un anno dalla fine della precedente applicazione.

Il magistrato così applicato non si considera come supplente estraneo al Tribunale, agli effetti dell'articolo precedente.

Art. 39.

Essendo mancante un giudice istruttore, il presidente delega uno dei giudici del Tribunale a farne le veci.

CAPO III.

Delle Corti di appello.

Art. 40.

Vi ha una Corte di appello nei luoghi designati nella relativa tabella, la quale indica anche i Comuni nei quali sono sezioni distaccate di Corte di appello.

Art. 41.

In ogni Corte di appello vi è un primo presidente che presiede la prima sezione.

Ciascuna delle altre è presieduta da un presidente di sezione.

I giudici delle Corti di appello hanno il titolo di consiglieri.

Nelle sezioni distaccate di Corte di appello vi è un presidente di sezione, oltre i consiglieri nel numero determinato nella tabella organica.

Art. 42.

Le Corti di appello conoscono:

1° In materia civile:

a) delle cause giudicate in prima istanza dai Tribunali civili e penali, ovvero dagli arbitri nei limiti della competenza di essi Tribunali;

b) degli affari di volontaria giurisdizione loro deferiti dalle leggi;

2° In materia penale:

a) degli appelli dalle sentenze proferite dai tribunali civili e penali;

b) del giudizio di accusa e della chiusura della istruzione;

c) degli altri casi deferiti al loro giudizio dalle leggi di procedura penale.

Esercitano inoltre le altre attribuzioni loro dalla legge assegnate.

Art. 43.

Le Corti d'appello giudicano invariabilmente, col numero di cinque votanti nelle cause civili, con quello di quattro nelle cause penali.

Art. 44.

La sezione di accusa è, in ciascuna Corte, composta di cinque membri, oltre ad uno o più supplenti, ove il bisogno lo richieda. I membri ed i supplenti della sezione d'accusa possono anche far parte delle altre sezioni.

La sezione d'accusa giudica col numero invariabile di tre votanti.

Art. 45.

In ogni anno un decreto Reale designa i presidenti ed i consiglieri che fanno parte di ciascuna sezione, come pure il presidente ed i membri che compongono la sezione di accusa ed i supplenti.

E' applicabile alle Corti di appello il disposto dell'art. 33.

Art. 46.

Mancando od essendo impedito il presidente di una sezione, ne fa le veci il consigliere anziano della medesima.

Il primo presidente nelle funzioni che gli sono specialmente attribuite, è supplito dai presidenti di sezione. secondo l'ordine di anzianità, ed in mancanza di questi, dal consigliere anziano della Corte, salvo che nel decreto Reale di cui all'articolo precedente non sia stato all'uopo destinato un altro presidente di sezione o un altro consigliere della Corte.

Art. 47.

Quando in una sezione manca, per legittimo impedimento, il numero dei magistrati necessari per giudicare, il primo presidente, quando non creda d'intervenire egli stesso, lo completa coi consiglieri applicati ad altre sezioni.

In mancanza di essi è chiamato a supplire, il presidente del Tribunale civile e penale, ovvero il più anziano dei presidenti di sezione del Tribunale, rimanendo però sempre vietato l'intervento in ciascuna sezione di più di un supplente estraneo al corpo della Corte.

Art. 48.

Le sezioni distaccate delle Corti di appello hanno le stesse attribuzioni che esercitano le Corti di appello e sono considerate come Corti di appello autonome, anche per tutto ciò che riguarda gli affari di carattere amministrativo. Il presidente della sezione distaccata e l'avvocato generale esercitano rispettivamente, in questa materia, tutte le attribuzioni dei primi presidenti e dei procuratori generali delle Corti di appello, salvo per quanto concerne i rapporti disciplinari. Rimangono in ogni caso salvi i poteri di sorveglianza dei primi presidenti e dei procuratori generali sugli uffici e sul personale giudiziario compresi nella circoscrizione della sezione distaccata e restano salve le attribuzioni di carattere amministrativo delegate ai primi presidenti e ai procuratori generali in materia di culto e di stato civile.

CAPO IV.

Delle Corti di assise.

Art. 49.

Le Corti d'assise siedono nei Comuni designati nella tabella.

Ogni distretto di Corte d'appello comprende uno o più circoli di Corte d'assise.

Si può ordinare con decreto Reale la formazione di due o più Corti d'assise in un medesimo circolo, anche in Comune che non sia capoluogo, se il bisogno lo richieda.

Art. 50.

Le Corti d'assise conoscono e giudicano, con l'intervento dei giurati, dei reati assegnati alla loro competenza dal Codice di procedura penale, nei modi e limiti da questo stabiliti.

Art. 51.

In principio d'ogni anno giudiziario sono con Regio decreto designati i presidenti delle assise.

Il primo presidente della Corte d'appello ha sempre facoltà di presiedere la Corte d'assise.

Art. 52.

La Corte d'assise è composta del presidente e dei dieci giurati costituenti la giuria del dibattimento.

Art. 53.

Nelle Corti di appello specialmente indicate nella tabella, uno dei presidenti di sezione è adibito alle funzioni di presidente della Corte di assise.

Gli altri presidenti delle Corti di assise sono scelti fra i consiglieri della Corte di appello.

Così il presidente di sezione, come i consiglieri delle Corti di appello che siano nominati presidenti della Corte di assise, potranno anche esercitare le funzioni del proprio grado presso la Corte di appello nelle sezioni civili o penali, alle quali sono assegnati in base ai decreti di composizione delle sezioni.

Art. 54.

Nei circoli di assise, dove per l'abbondanza delle cause le sessioni si debbono protrarre per più quindicine, possono essere designati due presidenti. Ciascuno di essi terrà alternativamente i dibattimenti, secondo l'ordine che sarà determinato dal primo presidente della Corte d'appello nel ruolo da esso formato d'accordo col procuratore generale, per le cause da spedire nel periodo di ogni turno trimestrale.

Fuori della sede della Corte di appello l'ufficio di presidenza della Corte di assise può essere affidato al presidente o ad un presidente di sezione del Tribunale locale.

Nei dibattimenti che prevedonsi di lunga durata, il primo presidente della Corte d'appello ha facoltà di destinare un presidente aggiunto, meno anziano di quello ordinario, il quale assista al dibattimento, per continuarlo in caso di legittimo impedimento che sopravvenga al presidente ordinario.

Art. 55.

Per giudicare le cause contumaciali e pronunciare gli altri provvedimenti menzionati nel Codice di procedura penale la Corte è composta del presidente e di due giudici designati dal presidente del Tribunale.

Art. 56.

Il magistrato che abbia atteso all'istruzione del processo, o che abbia concorso a pronunciare la sentenza di rinvio, non può far parte della Corte d'assise.

Art. 57.

Mancando od essendo impedito il presidente o i presidenti delle assise, essi vengono surrogati dai consiglieri designati dal primo presidente della Corte d'appello, inteso il procuratore generale.

Se la mancanza del presidente o dei presidenti derivi da morte o da collocamento a riposo od in aspettativa, si provvede alla loro surrogazione per decreto Reale.

Fino a che questo non intervenga, si provvede temporariamente nel modo indicato nella prima parte di questo articolo.

Art. 58.

Il pubblico ministero presso le Corti di assise è rappresentato dal procuratore generale personalmente o dall'avvocato generale o da uno dei sostituti.

Il procuratore generale può eziandio commettere tali funzioni all'ufficio del pubblico ministero presso il Tribunale nella cui giurisdizione sono convocate le assise. Può anche delegare personalmente il procuratore del Re od un di lui sostituto.

Art. 59.

Le funzioni di cancelliere della Corte d'assise sono esercitate, nei Comuni ove ha sede una Corte d'appello, dal cancelliere o da altri funzionari di cancelleria della medesima, e negli altri Comuni dal cancelliere o da altri funzionari di cancelleria del Tribunale.

Art. 60.

Le assise si tengono, ordinariamente ogni trimestre nei Comuni capoluogo di circolo; possono però essere straordinariamente convocate in ogni tempo, con decreto del primo presidente della Corte d'appello, sia nel capoluogo, sia in qualunque Comune del circolo.

CAPO V.

Della Corte di cassazione.

Art. 61.

La Corte di cassazione è istituita per mantenere l'esatta osservenza delle leggi ed è unica per tutto il Regno, con sede in Roma.

Art. 62.

La Corte di cassazione del Regno:

a) regola la competenza fra l'autorità giudiziaria e l'autorità amministrativa e giudica dei conflitti di giurisdizione positivi o negativi fra i Tribunali ordinari ed altre giurisdizioni speciali, nonchè delle nullità delle sentenze di queste giurisdizioni per incompetenza o eccesso di potere;

b) conosce, in materia civile e commerciale, dei ricorsi per annullamento delle sentenze pronunciate in grado di appello;

c) conosce, in materia penale, dei casi di annullamento delle sentenze inappellabili o in grado di appello, proferite dalle Corti, dai Tribunali e dai pretori e degli altri provvedimenti per i quali è ammesso il ricorso a norma del Codice di procedura penale.

Pronunzia inoltre negli altri casi che le sono deferiti dalle leggi.

Art. 63.

Le regole speciali sulla competenza e le altre attribuzioni della Corte di cassazione sono determinate dalle leggi di procedura, dalle leggi particolari e dai regolamenti che la riguardano.

Art. 64.

La Corte di cassazione del Regno è composta di un primo presidente, di presidenti di sezione e di consiglieri.

Essa è composta di due sezioni per le materie civili e di due sezioni per le materie penali. Vi è inoltre, temporaneamente, una sezione speciale per l'esercizio della competenza giurisdizionale ad essa attribuita dall'art 1 del decreto-legge 4 novembre 1919, n. 2079, in relazione ai territori annessi al Regno.

Il primo presidente presiede la prima sezione ed anche le altre, ove lo stimi conveniente, le adunanze solenni, e le udienze a sezioni unite.

La composizione annuale delle sezioni è stabilita con decreto Reale al principio dell'anno giudiziario. A ciascuna delle sezioni civili possono essere assegnati uno o più presidenti di sezione. Essi presiederanno alternativamente le udienze secondo che sarà stabilito in ogni mese dal primo presidente della Corte.

Art. 65.

La Corte di cassazione in ciascuna sezione giudica col numero invariabile di sette membri.

Mancando in una sezione il numero dei votanti, viene completato con consiglieri di altra sezione.

Per le deliberazioni a sezioni unite la votazione ha luogo col numero invariabile di quindici membri.

Per comporre le sezioni unite, quando si tratti di cause civili, si uniscono le due sezioni civili, e, quando si tratti di cause penali, si uniscono le due sezioni penali. Per i giudizi contemplati nell'articolo 2 del decreto-legge 4 novembre 1919, n. 2079, si uniscono i magistrati della sezione temporanea con quelli della prima sezione civile

CAPO VI.

Disposizioni comuni ai Tribunali e alle Corti.

SEZIONE I. — *Delle assemblee generali delle Corti e dei Tribunali.*

Art. 66.

Le Corti ed i Tribunali si riuniscono in assemblea generale ogni volta che si tratti:

1° Di deliberazioni sovra materie d'ordine e di servizio interno e che interessino l'intiero corpo della Corte e del Tribunale;

2° Di dare al Governo pareri richiesti sopra disegni di leggi od altri oggetti di pubblico interesse.

Le Corti si riuniscono inoltre in assemblea generale per intendere la relazione di cui all'art. 95.

Art. 67.

Le assemblee generali sono convocate dal presidente della Corte o del Tribunale o da chi ne fa le veci.

Art. 68.

Il pubblico ministero può richiederne la convocazione con requisitoria motivata a tenore dell'art. 94.

La convocazione ha luogo eziandio sulla proposta d'una sezione della Corte o del Tribunale

Art. 69.

L'assemblea generale è formata dalla riunione di tutte le sezioni della Corte o del Tribunale, e non è legittimamente costituita se non intervengono i due terzi dei membri.

Nel tempo delle ferie, divenendo urgente la convocazione di un'assemblea generale, basta a formarla l'intervento di tutti i membri presenti al servizio.

Art. 70.

Il pubblico ministero interviene alle assemblee generali per mezzo del suo capo o di chi ne fa le veci. Nelle funzioni solenni intervengono tutti i membri che compongono l'ufficio.

Il pubblico ministero assiste alle deliberazioni

Ha voto deliberativo ed individuale nel caso previsto dal n. 2 dell'art. 66.

Art. 71.

E' disteso in apposito registro il processo verbale di ogni deliberazione delle assemblee generali.

Il primo presidente della Corte trasmette copia del processo verbale al Ministro per la giustizia, e per lo stesso fine i presidenti dei Tribunali la trasmettono al primo presidente della Corte, ed il procuratore del Re al procuratore generale.

SEZIONE II. — *Delle ferie e dell'inizio dell'anno giudiziario.*

Art. 72.

Le Corti e i Tribunali hanno un periodo annuale di ferie di giorni sessanta, dei quali i primi quindici giorni servono per ultimare gli affari e i procedimenti in corso.

Il periodo è fissato per la Corte di cassazione e pei singoli distretti delle Corti di appello al principio dell'anno giudiziario, me-

diante decreto ministeriale, tenuto conto delle speciali ragioni topografiche, climatiche e delle consuetudini locali, non che dei pareri dei rispettivi presidenti di Corte e procuratori generali e dei presidenti dei consigli degli ordini professionali.

I magistrati che prestano servizio durante le ferie, fruiscono in altra epoca dell'anno del periodo di riposo di quarantacinque giorni.

Art. 73.

Durante le ferie giudiziarie delle Corti di appello e dei Tribunali non si trattano che le cause penali, nelle quali siano imputati detenuti o l'azione penale possa prescriversi.

Art. 74.

Nelle udienze civili dei Tribunali e delle Corti d'appello non possono essere trattate, durante il periodo feriale, altre cause che quelle per provvedimenti conservativi e interinali, per alimenti, per sfratto, per pagamento di indennità in seguito ad infortuni degli operai sul lavoro, per incanti, per opposizioni a procedure esecutive, per dichiarazioni e revoche di fallimenti, per inibitorie e le altre che presentino carattere di urgenza tale che dalla ritardata soluzione delle medesime potrebbe derivare grave pregiudizio alle parti interessate. In quest'ultimo caso la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo del collegio a pie' della citazione o del ricorso con decreto motivato non soggetto a opposizione o reclamo, e per le cause già iniziate, con ordinanza del collegio, egualmente non soggetta a opposizione o reclamo da emettersi nell'udienza.

Art. 75.

Durante le ferie si provvede al servizio, come è prescritto nel regolamento.

Art. 76.

L'anno giudiziario comincia al 1° gennaio.

Nella prima udienza del mese di gennaio tutti i membri delle Corti si uniscono in assemblea generale e pubblica per udire la lettura del Regio decreto che compone le sezioni e della relazione di cui all'art. 95 del presente decreto.

L'assemblea generale non ha luogo nelle sezioni distaccate delle Corti di appello.

TITOLO III.

DEL MINISTERO PUBBLICO.

CAPO I.

Della costituzione del ministero pubblico.

Art. 77.

Il pubblico ministero è il rappresentante del potere esecutivo presso l'autorità giudiziaria, ed è posto sotto la direzione del Ministro della giustizia.

Art. 78.

Le funzioni di pubblico ministero presso la Corte di cassazione e presso le Corti di appello sono esercitate da procuratori generali, presso i Tribunali civili e penali da procuratori del Re

I procuratori generali compiono le loro funzioni personalmente, o per mezzo di avvocati generali, o di sostituti procuratori generali.

I procuratori del Re le compiono personalmente e per mezzo del procuratore del Re aggiunto dove questo esista, o di sostituti.

Art. 79.

Le funzioni di pubblico ministero presso le Corti di assise sono esercitate nel modo stabilito dall'art. 58 del presente decreto.

Art. 80.

Le funzioni del pubblico ministero presso le Preture sono esercitate da uditori, da vice pretori, da vice commissari di pubblica sicurezza, specialmente designati dai loro capi, ed in loro mancanza o impedimento, dal sindaco del Comune, il quale può surrogarvi un membro del Consiglio comunale da lui destinato, ovvero anche il segretario o il vice segretario comunale.

Se il funzionario incaricato di rappresentare il pubblico ministero non interviene alle udienze, sebbene debitamente avvisato, il pretore assumerà, per esercitarne provvisoriamente le funzioni, un avvocato, un notaio od un procuratore residente nel mandamento.

Art. 81.

In mancanza od impedimento del procuratore generale, regge l'uffizio l'avvocato generale o il sostituto anziano, quando il Ministro per la giustizia non abbia delegato un altro.

In mancanza od impedimento del procuratore del Re, regge l'ufficio il procuratore del Re aggiunto, e in assenza o impedimento di questo, il sostituto anziano quando il Ministro per la giustizia non abbia delegato un altro.

In mancanza od impedimento di alcuno dei membri del pubblico ministero, ne esercita temporaneamente le funzioni davanti le Corti il consigliere meno anziano non impedito; davanti ai Tribunali civili e penali, il giudice meno anziano del Tribunale, o quello che venga destinato dal presidente di concerto col procuratore del Re, salvo che il Ministro per la giustizia non abbia all'uopo destinato altro consigliere o giudice.

CAPO II.

Delle attribuzioni del ministero pubblico.

Art. 82.

Il pubblico ministero veglia all'osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato, dei corpi morali e delle persone che non abbiano la piena capacità giuridica, provocando a quest'uopo, nei casi di urgenza, quei provvedimenti conservatorii che siano necessari:

promuove la repressione dei reati;

fa eseguire i giudicati in conformità dell'art. 89;

ha pure azione diretta per far eseguire ed osservare le leggi d'ordine pubblico e che interessano i diritti dello Stato, semprechè tale azione non sia ad altri pubblici ufficiali attribuita.

Art. 83.

In materia penale il ministero pubblico procede per via di azione.

Un ufficiale del ministero pubblico assiste a tutte le udienze per le cause penali delle Corti e dei Tribunali. In mancanza del suo intervento, l'udienza non è legittima.

Art. 84.

Nelle materie civili il pubblico ministero dà il suo parere, e procede anche per via di azione nei casi rispettivamente determinati dalle leggi.

Il ministero pubblico presso le Corti di appello ed i Tribunali nei giudizi civili ha obbligo di concludere solo nelle cause matrimoniali e nei casi in cui, a termini di legge, procede per via di azione o nei quali il suo intervento sia richiesto da leggi speciali. E' tenuto ad assistere alle udienze civili unicamente quando si tratti di cause, nelle quali deve concludere. La trattazione di queste senza il suo intervento non è legittima.

Art. 85.

Fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, il ministero pubblico può chiedere di parlare e conchiudere in tutti gli altri affari civili che si trattano nelle pubbliche udienze, ogni qualvolta lo ravvisi conveniente nell'interesse della giustizia.

Rimane inoltre salva la facoltà concessa dall'ultima parte dell'art. 346 del Codice di procedura civile.

Avvenendo un reato in una udienza, nella quale non sia presente o non si possa immediatamente avere un uffiziale del ministero pubblico, sarà disteso processo verbale del fatto e lo si trasmetterà all'ufficio del ministero pubblico, affinchè proceda nelle forme più spedite.

Art. 86.

Il ministero pubblico fa le opportune requisitorie per l'ordine delle udienze.

Art. 87.

Il ministero pubblico presso la Corte di cassazione interviene e conclude in tutte le udienze civili e penali, e assiste alle deliberazioni per le decisioni delle cause civili.

Art. 88.

Presso le Corti d'appello ed i Tribunali il ministero pubblico non può assistere alla votazione nelle cause civili e penali.
Deve peraltro intervenire a quelle deliberazioni che riguardano l'ordine ed il servizio interno.

Art. 89.

La esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti in materia penale è promossa dal pubblico ministero, secondo le disposizioni del Codice di procedura penale.
Nelle cause civili il pubblico ministero fa eseguire d'uffizio le sentenze, in quanto interessino l'ordine pubblico.

Art. 90.

Il ministero pubblico interviene alle assemblee generali delle Corti e dei Tribunali nel modo indicato all'art. 70.
Esercita poi in materia disciplinare quelle attribuzioni che gli sono deferite dalla legge.

Art. 91.

Il procuratore generale presso la Corte di appello esercita nel distretto di essa un'azione direttiva ed una superiore vigilanza sugli uffizi del pubblico ministero, su quelli delle preture come pure sulla polizia giudiziaria e sugli uffiziali della medesima.
La direzione della polizia giudiziaria in ciascun circondario viene anche esercitata dal procuratore del Re.

Art. 92.

Il ministero pubblico sopraintende alla polizia delle carceri giudiziarie e degli stabilimenti penali, in conformità delle leggi.

Art. 93.

Il procuratore generale presso la Corte di cassazione richiede nell'interesse della legge l'annullamento delle sentenze, nei casi e nei modi stabiliti dalle leggi di procedura.

Art. 94.

Occorrendo di far rappresentanze sia per l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, sia per oggetti relativi al servizio e alla disciplina, il procuratore generale o il procuratore del Re richiede, ed il presidente della Corte o del Tribunale convoca un'assemblea generale; questa delibera sulle requisitorie che le sono presentate.

Art. 95.

Nella prima udienza del mese di gennaio, il procuratore generale rende conto, nella pubblica assemblea generale della Corte alla quale è addetto, del modo con cui la giustizia fu amministrata in tutta la circoscrizione territoriale della Corte. Nota quindi in Camera di consiglio gli abusi che fossero invalsi e fa le requisitorie che giudica convenienti pel bene del servizio, sulle quali la Corte deve deliberare.

Art. 96.

I membri del pubblico ministero hanno, nell'esercizio delle loro funzioni, il diritto di richiedere direttamente la forza armata.

TITOLO IV.

DELLA CARRIERA DEI MAGISTRATI.

CAPO I.

Dei gradi e delle funzioni dei magistrati.

Art. 97.

I gradi della magistratura sono:
1° Uditore;
2° Giudice aggiunto;
3° Giudice e sostituto procuratore del Re;
4° Consigliere e sostituto procuratore generale di Corte di appello;
5° Consigliere e sostituto procuratore generale di Corte di cassazione;
6° Procuratore generale della Corte di cassazione;
7° Primo presidente della Corte di cassazione.

Art. 98.

I giudici aggiunti esercitano nelle Preture le funzioni di pretore o di vice pretore, assumendo nel secondo caso il titolo di pretore aggiunto.
Le stesse funzioni possono essere esercitate anche dai giudici, però la loro destinazione alle Preture in qualità di vice pretore, col titolo di pretore aggiunto, può aver luogo soltanto nel caso che il titolare abbia il grado di giudice e sia più anziano.

Art. 99.

I consiglieri e i sostituti procuratori generali di Corte d'appello esercitano rispettivamente anche le funzioni di presidente o di presidente di sezione e di procuratore del Re nei Tribunali, ovvero quelle di procuratore del Re aggiunto in quei Tribunali in cui l'ufficio di procuratore del Re è coperto da magistrati di grado superiore giusta la disposizione dell'articolo seguente. I presidenti di sezione nei Tribunali devono essere normalmente meno anziani del presidente del Tribunale Nei Tribunali più importanti indicati nella tabella, le funzioni di capo dell'ufficio di istruzione sono esercitate da magistrati aventi grado di consigliere di Corte d'appello.

Art. 100.

I consiglieri e i sostituti procuratori generali di Corte di cassazione esercitano anche, nei Tribunali più importanti indicati nella tabella, le funzioni di presidente e di procuratore del Re, e nelle Corti di appello, le funzioni di presidente di sezione o di avvocato generale. Possono inoltre essere loro conferiti il titolo e le funzioni di primo presidente di Corte di appello o di presidente di sezione di Corte di cassazione o di procuratore generale di Corte di appello o di avvocato generale di Corte di cassazione secondo le disposizioni dell'art. 139.

CAPO II.

Dell'ammissione in magistratura e del tirocinio delle funzioni giudiziarie.

Art. 101.

Nessuno può essere ammesso a funzioni giudiziarie nella magistratura giudicante o nel pubblico ministero, se non ha compiuto un tirocinio in qualità di uditore, salvo quanto è disposto dall'articolo 155.

Art. 102.

Per essere nominato uditore, oltre le condizioni generali prescritte nell'art. 10, è necessario aver vinto la prova di un concorso per esame.

Art. 103.

Al concorso per i posti di uditore giudiziario sono ammessi i laureati in legge di età non inferiore ai 21 anni e non superiore ai 30 anni nel giorno in cui incominciano le prove scritte, che abbiano gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.
Non sono ammessi coloro che, per le informazioni fornite, non risultino al Ministero della giustizia di moralità e condotta incensurabili.

Art. 104.

Il concorso ha luogo in Roma, di regola, una volta all'anno.
La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro Guardasigilli e composta di nove membri scelti fra magistrati, in numero non minore di cinque, professori della facoltà di giurisprudenza e avvocati esercenti.
Ne fa parte, con voto consultivo, il capo del personale della magistratura, o chi ne fa le veci, che dirige le operazioni del concorso.
L'esame consiste:
1° In una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:
a) diritto civile e commerciale;
b) diritto amministrativo;
c) diritto penale;
2° In una prova orale su ciascuna delle materie indicate, ed inoltre sulla procedura civile, sulla procedura penale, sul diritto costituzionale e sul diritto romano.
Per essere ammessi alla prova orale i concorrenti devono avere riportato non meno di sei decimi dei voti in ciascuna prova.

Sono dichiarati idonei coloro che abbiano riportato non meno di sette decimi nell'insieme delle prove scritte e orali e non meno di sei decimi in ciascuna prova.

Coloro che in due concorsi sono dichiarati non idonei non sono ammessi ad altri concorsi

Art. 105.

I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale dei voti riportati.

In caso di parità di voti è preferito chi, avendo prestato servizio in guerra, sia mutilato, insignito di una decorazione al valore di guerra e, in via sussidiaria, della croce di guerra. Quando nessuno di questi requisiti sussista, la preferenza è data al più anziano di età.

Sono nominati, con decreto ministeriale, uditori giudiziari i primi classificati entro il limite dei posti messi a concorso.

Le ulteriori norme per lo svolgimento del concorso e per la revisione dei lavori sono date con Regio decreto.

Art. 106.

Gli uditori sono destinati con decreto ministeriale, alle Preture per compiervi un tirocinio per un tempo non minore di sei mesi. Essi assistono alle udienze civili e penali e attendono agli studi ed ai lavori che siano loro affidati.

Le altre norme per il tirocinio degli uditori sono determinate con regolamento.

Art. 107.

Dopo sei mesi di tirocinio effettivo gli uditori giudiziari possono, previo parere favorevole dei capi del Tribunale da cui dipende la Pretura dove hanno fatto il tirocinio, essere nominati vice pretori.

Gli uditori possono anche essere destinati a supplire i pretori mancanti o impediti, quando abbiano esercitate le funzioni di vice pretore per almeno tre mesi.

CAPO III.

Dell'esame pratico per la nomina a giudice aggiunto.

Art. 108.

L'uditore giudiziario che abbia compiuto almeno due anni di tirocinio effettivo, può conseguire la nomina a giudice aggiunto, quando superi con buon esito la prova di un esame, al quale può presentarsi dopo almeno diciotto mesi di tirocinio.

Art. 109.

L'esame ha luogo in Roma, di regola ogni anno, dinanzi una Commissione, nominata di volta in volta dal Ministro della giustizia e composta di sette membri scelti fra i magistrati della Corte di cassazione e delle Corti di appello. Si applica il terzo comma dell'art. 104.

Le prove di esame sono scritte e orali.

Le prove scritte consistono nello svolgimento in forma di sentenza di quattro tesi rispettivamente di diritto e procedura civile, di diritto e procedura penale, di diritto commerciale e di diritto amministrativo.

La prova orale è specialmente diretta ad accertare la cognizione del diritto positivo nelle materie sulle quali versano le prove scritte.

Art. 110.

Compiuto l'esame, la Commissione procede alla classificazione degli aspiranti che abbiano riportato in ciascuna prova almeno sei decimi e non meno di sette decimi nell'insieme di esse, secondo un criterio complessivo desunto:

a) dai voti conseguiti nell'esame;

b) dalla classificazione ottenuta nel concorso per uditore giudiziario;

c) dai titoli presentati (esclusa la tesi di laurea) e dalle informazioni raccolte, giusta le norme da stabilirsi con Regio decreto intorno alle attitudini alle funzioni giudiziarie ed alla capacità e condotta del candidato durante il tirocinio.

A coloro che abbiano conseguito non meno di nove decimi nell'insieme delle prove e siano stati classificati fra i primi dieci, la Commissione può aggiungere una speciale dichiarazione di merito, della quale sarà fatta menzione nel verbale.

Agli aspiranti dichiarati idonei sono rimborsate le spese di viaggio e di soggiorno secondo le norme fissate per gli impiegati in missione.

Essi saranno nominati giudici aggiunti, a misura che vi siano posti vacanti, nell'ordine della loro classificazione. I giudici aggiunti prendono posto nel ruolo dei giudici, rimanendo fermo il numero complessivo stabilito nella tabella n. 15 allegato II al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

L'uditore che, nel termine di quattro anni dalla nomina, non si sia presentato all'esame e quello che, presentatosi all'esame, sia stato dichiarato per due volte non idoneo, è dispensato dal servizio.

Art. 111.

I giudici aggiunti, all'atto della loro nomina, devono essere destinati nelle Preture ad esercitarvi le funzioni di pretore o di pretore aggiunto.

Per coloro che nell'esame pratico ottennero la speciale dichiarazione di merito si terrà conto, nell'assegnazione alla Pretura, della designazione della regione in cui preferiscono essere destinati.

CAPO IV.

Delle promozioni a giudice.

Art. 112.

I giudici aggiunti potranno essere nominati giudici o sostituti procuratori del Re dopo tre anni di effettivo servizio nelle funzioni suindicate, in base a giudizio di promovibilità dato dal Consiglio giudiziario presso la Corte di appello. All'atto della nomina saranno destinati nei Tribunali o nelle Preture, secondo le vacanze dei posti e le esigenze del servizio.

Il Consiglio giudiziario emetterà la sua deliberazione motivata, sulle informazioni fornite dai capi gerarchici, circa la capacità, cultura, operosità e condotta, e in genere circa l'opera del magistrato, specificando se questi sia promovibile nella carriera giudicante o nella requirente o in entrambe le carriere.

Contro la deliberazione di impromovibilità è consentito all'interessato, entro trenta giorni dalla comunicazione ricevutane, di presentare ricorso al Consiglio superiore della magistratura a sezione semplice.

E' riservata in ogni caso al Ministro la facoltà di provocare, entro lo stesso termine, la revisione della deliberazione del Consiglio giudiziario da parte del Consiglio superiore della magistratura, sempre a sezione semplice.

Il magistrato che sia stato dichiarato impromovibile con deliberazione definitiva, è dispensato dal servizio.

CAPO V.

Delle promozioni in Corte di appello.

Art. 113.

Le promozioni al grado di consigliere di Corte di appello e parificato sono fatte in seguito a scrutinio con le norme seguenti.

Art. 114.

Il Ministro della giustizia, tenuto conto delle probabilità di vacanze, richiede il Consiglio superiore della magistratura di procedere allo scrutinio a turno di anzianità dei giudici e sostituti procuratori del Re compresi entro un determinato numero della graduatoria.

La richiesta del Ministro è fatta di regola una volta l'anno. Una seconda richiesta nel corso del medesimo anno può essere fatta solo nel caso che il numero dei magistrati già scrutinati, tenuto conto delle classificazioni già ottenute, non risulti sufficiente per le promozioni da conferire.

Ogni richiesta deve comprendere non meno di cinquanta magistrati e non più di cento, oltre quelli che sono fuori del ruolo organico, i quali sono sottoposti a scrutinio insieme ai loro colleghi che occupano in graduatoria il posto di ruolo immediatamente precedente.

Art. 115.

La richiesta del Ministro per la giustizia, con le indicazioni del numero dei magistrati da scrutinare a turno di anzianità, del termine entro il quale gli interessati devono inviare i lavori e i titoli per lo scrutinio e del periodo al quale devono riferirsi i lavori giudiziari da presentare obbligatoriamente, è pubblicata nel

Bollettino Ufficiale del Ministero, con l'avvertenza che allo scrutinio possono presentarsi, oltre i magistrati a cui la richiesta si riferisce, anche coloro che si trovino nelle condizioni indicate nello articolo seguente.

Il termine per la presentazione dei lavori ed il periodo al quale questi devono riferirsi sono determinati dal presidente del Consiglio superiore della magistratura.

Art. 116.

Possono chiedere di essere scrutinati prima del proprio turno di anzianità i giudici e i sostituti procuratori del Re che siano compresi entro il seicentesimo numero di graduatoria dopo quello dell'ultimo al quale si riferisce la richiesta di scrutinio a turno, se per capacità e cultura giuridica non comune e ottima condotta siano dichiarati, con deliberazione motivata del Consiglio giudiziario presso la Corte di appello, meritevoli di essere ammessi allo scrutinio con anticipazione. Il Consiglio giudiziario, nel prendere la decisione, deve avere prevalentemente riguardo all'attività prestata dal magistrato in relazione alle funzioni che esercita.

Contro la deliberazione del Consiglio giudiziario che ritenga il magistrato non meritevole dell'ammissione allo scrutinio anticipato l'interessato può ricorrere, entro il termine di 15 giorni, al Consiglio superiore della magistratura. Una Giunta speciale composta di tre membri del Consiglio, scelti dal presidente, uno fra gli effettivi e due fra i supplenti, delibera definitivamente sulla ammissione. Se questa sia deliberata dalla Giunta, il Consiglio, prorogato, quando occorra, a favore del magistrato ammesso tardivamente allo scrutinio, il termine per la presentazione dei titoli e dei documenti, procede allo scrutinio medesimo. I membri del Consiglio che deliberarono sull'ammissione, non intervengono alla deliberazione sullo scrutinio; ma possono far parte dell'adunanza plenaria, se questa debba procedere alla revisione dello scrutinio medesimo.

Coloro che in occasione di precedenti scrutini con anticipazione, siano stati ritenuti per due volte non meritevoli dell'ammissione agli scrutini stessi, non potranno successivamente essere ammessi allo scrutinio prima del loro turno di anzianità.

La deliberazione del Consiglio giudiziario non occorre per coloro che nell'esame pratico abbiano ottenuta la speciale dichiarazione di merito a norma dell'art. 110.

Non sono ammessi in ogni caso allo scrutinio, prima del loro turno, coloro ai quali in seguito a giudizio disciplinare sia stato inflitto un provvedimento superiore all'ammonizione.

Art. 117.

La domanda di scrutinio indicata nell'articolo precedente, insieme ai lavori, titoli e documenti, deve essere inviata al Ministro entro il termine stabilito nell'avviso pubblicato nel *Bollettino Ufficiale*.

Qualsiasi domanda inviata prima della pubblicazione dell'avviso o dopo la scadenza del termine ivi fissato, è senza effetto.

Qualora occorra la dichiarazione del Consiglio giudiziario richiesta nell'articolo precedente, la domanda deve essere corredata della detta dichiarazione.

Per i magistrati che prestino servizio da oltre un biennio presso uffici non dipendenti dalla Corte di appello, la dichiarazione può essere fatta dai capi dell'ufficio ai quali sono addetti; e, per coloro che prestino servizio come applicati o trattenuti presso il Ministero della giustizia, sarà fatta dal Ministro guardasigilli, sentito il Consiglio di amministrazione del Ministero.

In ogni caso, copia della domanda, quando questa sia direttamente inviata al Ministero, dovrà essere dall'interessato presentata ai suoi capi gerarchici, i quali provvederanno ad inviare al Ministero le informazioni necessarie per lo scrutinio.

Art. 118.

Lo scrutinio a turno dei magistrati che abbiano presentato i loro titoli entro il termine stabilito e quello di coloro che ne abbiano fatta domanda entro il termine medesimo a' sensi dei due articoli precedenti, devono essere eseguiti dal Consiglio superiore in una medesima sessione di lavoro.

Coloro che, compresi nella richiesta di scrutinio a turno, non inviano i lavori nel termine prefisso, pure non perdendo il diritto allo scrutinio in epoca successiva, non possono pretendere di essere scrutinati durante la sessione in corso.

Prima che siano ultimati tutti gli scrutini indicati nella prima parte del presente articolo non possono essere iniziati nuovi scrutini derivanti da richieste successive.

Art. 119.

Nello scrutinio dovranno essere tenuti presenti a preferenza i lavori giudiziari designati secondo le norme che saranno dettate con Regio decreto e l'opera del magistrato.

Per coloro che appartengono al pubblico ministero, si terranno in particolare conto le informazioni sulle speciali attitudini alle funzioni requirenti e sul modo col quale queste sono state esercitate.

Per i magistrati residenti all'estero o nelle colonie per ragioni di ufficio o applicati o trattenuti ad uffici non giudiziari si terrà conto preferibilmente dei lavori del loro ufficio, di carattere giudiziario o affini alle materie giuridiche, e dell'attività del magistrato in relazioni alle funzioni da lui esercitate, oltre che dagli altri titoli e documenti presentati.

Art. 120.

I magistrati ritenuti meritevoli di promozione sono classificati in promovibili semplicemente, in promovibili a scelta e in promovibili per merito distinto.

La classificazione di promovibile per merito distinto è attribuita a quei magistrati dei quali il grado di merito sia ritenuto notevolmente superiore a quello medio dei colleghi classificati promovibili a scelta.

La detta classificazione deve raccogliere almeno quattro quinti dei voti.

Il Consiglio superiore indicherà inoltre se il magistrato sia egualmente idoneo alle funzioni giudicanti e alle requirenti ovvero alle une a preferenza delle altre. Qualora l'idoneità del magistrato all'una o all'altra funzione sia da escludere in modo assoluto, il Consiglio ne farà espressa menzione.

La deliberazione relativa allo scrutinio sarà comunicata all'interessato. Di essa può essere richiesta la revisione allo stesso Consiglio superiore in assemblea plenaria, così dall'interessato come dal Ministro.

La revisione deve essere richiesta dall'interessato non oltre trenta giorni dalla comunicazione su indicata. Il Ministro può chiederla in ogni tempo. Da chiunque la revisione sia chiesta, il Consiglio superiore in adunanza plenaria rinnova lo scrutinio e non è vincolato dalla precedente deliberazione a sezione semplice, che può essere modificata in qualsiasi senso.

Art. 121.

Ultimati gli scrutini, saranno formati, in base ai risultati di essi, tre elenchi di promovibili, secondo le rispettive classificazioni.

Negli elenchi dei promovibili per merito distinto e dei promovibili a scelta prenderanno posto, secondo la classificazione ottenuta, tutti i magistrati che sono stati scrutinati in una stessa sessione, osservato l'ordine della rispettiva anzianità. Ma quelli scrutinati prima del loro turno hanno diritto di prendere posto nell'elenco dei promovibili a scelta solo se abbiano conseguito tale classificazione a voti unanimi e in ogni caso, di seguito a quelli scrutinati a turno di anzianità anche se classificati promovibili a scelta a semplice maggioranza. Qualora gli scrutinati con anticipazione abbiano invece conseguito la classificazione di promovibili a scelta a maggioranza essi saranno successivamente collocati negli elenchi che verranno formati in seguito agli scrutini a turno dei loro colleghi di pari anzianità, salva la disposizione del primo comma dell'art. 125.

I detti elenchi, una volta formati, diventano irrevocabili salvo gli eventuali spostamenti in seguito a deliberazioni del Consiglio superiore a norma dell'art. 120 ultimo comma, ferme tuttavia, ad ogni effetto, le promozioni disposte anteriormente. I magistrati scrutinati posteriormente per qualsiasi ragione, anche se più anziani, dovranno prendere posto negli elenchi che saranno formati successivamente.

L'elenco dei magistrati dichiarati promovibili semplicemente è unico. In esso ciascun magistrato prenderà posto secondo la propria anzianità, qualunque sia il tempo in cui venga scrutinato.

Art. 122.

I magistrati classificati promovibili per merito distinto sono promossi con preferenza su tutti gli altri, anche se questi siano stati scrutinati in epoca anteriore, ma non oltre il limite di due quinti delle promozioni.

Le altre promozioni sono conferite per quattro quinti ai promovibili a scelta e per un quinto ai promovibili semplicemente.

Tra i magistrati egualmente classificati l'ordine della promozione è determinato dalle seguenti regole.

Tra i promovibili per merito distinto l'ordine è determinato da quello di iscrizione nell'elenco. Coloro che hanno ottenuta tale classificazione a voti unanimi sono però preferiti a quelli che conseguirono la stessa classificazione con quattro quinti dei voti; ma se si tratti di scrutinati con anticipazione, la preferenza spetta soltanto in confronto dei colleghi parimenti scrutinati prima del loro turno di anzianità. Gli iscritti in elenchi di successiva formazione non possono, in nessun caso, essere preferiti a quelli collocati nel l'elenco precedente.

Tra i promovibili a scelta l'ordine è egualmente determinato da quello dell'iscrizione nell'elenco, e gli inscritti in elenchi di successiva formazione sono promossi successivamente. Ma i promovibili a scelta, che abbiano ottenuto almeno due voti per la promovibilità per merito distinto, sono promossi con l'anticipazione di posti dodici sui loro colleghi.

L'ordine di promozione tra i promovibili semplicemente è determinato dall'anzianità di graduatoria.

Art. 123.

L'ordine stabilito nell'articolo precedente deve essere osservato distintamente per le promozioni disposte nella giudicante e per quello nella requirente, e ciascun magistrato ha diritto alla promozione esclusivamente con quelle funzioni per le quali fu designato espressamente come idoneo dal Consiglio superiore. Nondimeno per i magistrati classificati promovibili per merito distinto o a scelta, è in facoltà del Ministro, qualora le esigenze del servizio lo richiedano, di discostarsi dalle designazioni del Consiglio superiore, quando, a suo giudizio insindacabile, possano adempiere convenientemente le funzioni che loro vengono affidate, esclusi peraltro quelli dei quali la idoneità alle dette funzioni sia stata espressamente negata dal Consiglio superiore.

I magistrati dichiarati promovibili semplicemente non possono essere promossi che con le funzioni per le quali furono espressamente designati dal Consiglio superiore.

Art. 124.

Le proporzioni stabilite nell'art. 122 devono essere osservate nel complesso delle promozioni disposte nel corso di un anno.

L'ordine delle promozioni nelle singole categorie dei promovibili, quale è determinato nei due articoli precedenti, non può essere spostato, salvo che il magistrato rinunzi al proprio turno di promozione o non accetti la sede offertagli, e salvo il giudizio del Ministro sulla idoneità del magistrato in relazione al posto da coprire, quando per necessità di servizio sia urgente di provvedervi.

In questo ultimo caso però le promozioni che venissero disposte sono fatte con riserva di anzianità e il magistrato, del quale sia stata ritardata la promozione, dovrà ottenerla nel più breve tempo possibile e non oltre un anno, riprendendo in confronto dei suoi colleghi il posto cui ha diritto in conformità dei due articoli precedenti.

Rimane sempre salva la facoltà del Ministro, stabilita nell'ultimo comma dell'art. 120. In tal caso tuttavia, qualora la deliberazione sullo scrutinio sia confermata, si osserva la disposizione del capoverso precedente, pel caso che nel frattempo siano state disposte altre promozioni.

Art. 125.

Il magistrato che per qualsiasi ragione non sia promosso entro i tre anni successivi a quello in cui ebbe luogo lo scrutinio, non potrà ottenere la promozione se non si sottoponga a nuovo scrutinio. Qualora in questo sia confermata la precedente classificazione, il magistrato conserva il proprio posto nell'elenco in cui fu iscritto.

Deve essere sottoposto a nuovo scrutinio, dopo il decorso di due anni, il magistrato dichiarato impromovibile. Qualora tale dichiarazione sia confermata, egli è dispensato dal servizio.

CAPO VI.

Delle promozioni in Corte di cassazione.

Art. 126.

Le promozioni ai gradi di consigliere di Corte di cassazione e parificati sono fatte esclusivamente per merito in seguito a concorso.

Annualmente il Ministro per la giustizia, tenuto conto delle probabilità delle vacanze per l'anno successivo, determina il numero dei posti da mettere a concorso.

Il decreto del Ministro della giustizia viene pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero.

Art. 127.

Al concorso indicato nell'articolo precedente possono prendere parte i consiglieri di Corte di appello e i magistrati di grado parificato i quali abbiano almeno sette anni effettivi di grado. Possono altresì prendervi parte quelli che ne abiano almeno quattro, se con seguirono, nello scrutinio per la promozione, una classificazione non inferiore a quella di promovibile a scelta a voti unanimi.

Possono inoltre prendere parte al concorso, quando abbiano conseguito il grado da almeno due anni e contino complessivamente una effettiva anzianità di carriera non minore di 25 anni, compreso il periodo di uditorato, coloro che nello scrutinio per la promozione siano stati classificati promovibili per merito distinto a voti unanimi. Questa disposizione non si applica quando il magistrato sia preceduto in graduatoria da colleghi egualmente classificati a voti unanimi che non abbiano la detta anzianità di carriera.

L'anzianità di grado si computa dal giorno in cui il magistrato conseguì la promozione, salvo il caso di spostamento in graduatoria per effetto di passaggio dalla requirente alla giudicante, osservata la disposizione dell'articolo 8 del Regio decreto 7 giugno 1923, n. 1253.

Art. 128.

Coloro che siano stati ammessi in magistratura col grado di consigliere di Corte d'appello o parificato, senza che sia stata ad essi attribuita qualsiasi classificazione, per prendere parte al concorso prima del compimento del settimo anno di grado, dovranno sottoporsi a speciale scrutinio nel quale il Consiglio superiore, in base ai precedenti di carriera e ai titoli di merito, determinerà presuntivamente quale classificazione ciascuno di essi avrebbe potuto conseguire se a suo tempo fosse stato sottoposto a normale scrutinio per la promozione al grado attuale. La classificazione così attribuita dal Consiglio superiore vale esclusivamente ai fini della partecipazione al concorso per la promozione al grado superiore a norma delle disposizioni del precedente articolo, salvo in ogni caso il minimo di quattro anni di anzianità nel grado attuale.

Art. 129.

I concorrenti devono trasmettere per via gerarchica al Ministero della giustizia, non più tardi di due mesi dalla data della pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* del decreto che indice il concorso, la domanda, i lavori giudiziari e gli altri titoli e documenti che ciascuno creda di aggiungere.

I lavori giudiziari (sentenze, ordinanze, requisitorie, ecc.), devono riferirsi ad un determinato periodo di tempo non superiore ad un anno, che sarà indicato nell'avviso di concorso. Essi devono essere in numero di dieci. A questi il concorrente può aggiungere altri a sua scelta, relativi anche a periodi diversi, in numero non superiore.

Se durante il periodo indicato il concorrente non abbia redatto affatto lavori giudiziari o ne abbia redatto in numero minore di quello richiesto, deve far ciò constatare con un certificato del cancelliere competente, vistato per conferma dal capo dell'ufficio, e il numero dei lavori stessi sarà formato e completato con quelli fatti nel corso dell'anno precedente, ovvero, quando anche questo sia impossibile, in un altro periodo, la indicazione del quale sarà fatta, su richiesta del concorrente, dal presidente della Commissione indicata nell'art. 131.

Art. 130.

I capi delle Corti di appello trasmetteranno al Ministero motivate informazioni sulla capacità, dottrina, operosità, carattere e condotta di ciascun concorrente, esprimendo parere sulla maggiore idoneità del magistrato per la carriera giudicante o per quella requirente.

Per i magistrati residenti all'estero o nelle colonie per ragioni di ufficio o applicati o trattenuti ad uffici non giudiziari, le informazioni sono fornite dal capo dell'ufficio da cui dipendono o, trattandosi di magistrati trattenuti o applicati al Ministero, dal Ministro della giustizia, sentito il Consiglio di amministrazione.

Art. 131.

Il concorso ha luogo davanti una Commissione nominata dal Ministro guardasigilli e composta di cinque magistrati, dei quali tre sono scelti fra coloro che hanno titolo non inferiore a primo presidente di Corte di appello o parificato e due fra i consiglieri di Corte di cassazione o magistrati con grado e funzioni equiparati. Il più elevato in grado, o il più anziano fra i magistrati che hanno titolo di primo presidente o parificato presiede la Commissione. Saranno nominati due supplenti scelti fra i magistrati che esercitano funzioni di consigliere di Corte di cassazione o equiparate e che siano addetti agli uffici giudiziari di Roma.

Le funzioni di segreteria sono esercitate dalla segreteria del Consiglio superiore.

Art. 132.

Il segretario della Commissione, ricevuti la domanda e i titoli del concorrente e le informazioni che lo riguardano, stende un riassunto dell'incartamento personale del concorrente medesimo, trasmessogli dalla competente divisione del Ministero. I lavori e i titoli presentati da ciascun concorrente saranno distribuiti fra i componenti della Commissione in conformità delle disposizioni del presidente. Il riassunto dell'incartamento e le informazioni dei capi di Corte saranno esaminati dal relatore che verrà nominato per ciascuno dal presidente.

Art. 133.

La Commissione procede all'esame dei lavori, dei titoli e documenti presentati da ciascun concorrente, dei precedenti di carriera del medesimo e delle classificazioni da lui ottenute nel grado precedente e dichiara con deliberazione motivata se per dottrina, capacità ed operosità e condotta egli sia meritevole di essere assunto al grado superiore, specificando, se del caso, la maggiore attitudine alla funzione giudicante o alla requirente.

Coloro che non siano dichiarati meritevoli possono prender parte ad un nuovo concorso, dopo almeno tre anni dal precedente.

Art. 134.

Nell'esame dei lavori e dei titoli si dovrà tener conto, a preferenza, dei lavori giudiziari del candidato e dell'opera da lui prestata nell'esercizio delle funzioni di magistrato.

Per i magistrati indicati nel capoverso dell'art. 130 si terrà preferibilmente conto dei lavori amministrativi di carattere affine alle materie giudiziarie e della attività del concorrente in relazione alle funzioni da lui esercitate, oltre che degli altri titoli e documenti presentati dal candidato.

Art. 135.

La Commissione procede quindi all'esame comparativo dei candidati dichiarati meritevoli di promozione, graduandoli per ordine di merito con l'assegnazione di un numero di punti a ciascuno dei detti candidati.

A questo scopo ciascun componente della Commissione dispone di 10 punti.

Art. 136.

In base ai risultati della votazione si forma la graduatoria dei concorrenti. Nel caso di parità di voti, ha la precedenza il più anziano nel grado.

I primi iscritti nella graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso, conseguono la promozione al grado superiore secondo l'ordine della iscrizione, salvo la preferenza derivante dalla maggiore o minore attitudine del magistrato per la carriera giudicante o per la requirente e salvo il giudizio del Ministro sulla maggiore idoneità dell'uno o dell'altro magistrato in relazione al posto vacante.

In ogni caso le promozioni che venissero disposte modificandosi l'ordine della graduatoria, si intendono fatte con riserva di anzianità, e nel complesso delle promozioni disposte nel corso di un anno l'ordine della graduatoria del concorso deve risultare osservato rigorosamente, salvo il caso di rinunzia o di non accettazione della sede da parte del magistrato.

Art. 137.

Coloro che risultano iscritti nella graduatoria oltre il numero dei posti messi a concorso non conseguono alcun diritto alla promozione. Essi possono prendere parte al concorso successivo senza bisogno di presentare titoli o documenti diversi, o, a parità di voti, hanno preferenza su gli altri che partecipano al concorso medesimo.

Art. 138.

La Commissione nel corso dei propri lavori è chiamata anche a dare parere sulle eventuali domande di ammissione in magistratura, col grado di consigliere di Corte di cassazione o parificato, degli avvocati esercenti e dei professori di università che abbiano i requisiti richiesti dall'art. 155.

CAPO VII.

Degli uffici direttivi delle Corti di appello e parificati e della nomina del primo presidente e del procuratore generale della Corte di cassazione.

Art. 139.

Il titolo e le funzioni di primo presidente e di procuratore generale di Corte d'appello, di presidente di sezione e di avvocato generale della Corte di cassazione del Regno sono conferiti, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, a magistrati aventi grado di consigliere di Corte di cassazione o parificato, scelti fra coloro che per i precedenti di carriera, per le classificazioni ottenute nelle promozioni, per il modo col quale hanno esercitato il loro ufficio nel grado attuale, risultino non solo distinti per cultura e dottrina giuridica ma anche forniti di particolari attitudini a funzioni direttive in rapporto specialmente alla natura dell'ufficio da coprire, purchè in ogni caso abbiano conseguito il grado attuale almeno da tre anni.

Le funzioni di primo presidente e di procuratore generale di Corte di appello possono essere conferite a magistrati anche meno anziani dei presidenti di sezione e rispettivamente dell'avvocato generale di Corte di appello; ed egualmente le funzioni di presidente di sezione e di avvocato generale di Corte di cassazione possono essere conferite a magistrati anche meno anziani dei consiglieri addetti alle sezioni medesime e rispettivamente dei sostituti procuratori generali.

Art. 140.

Il conferimento del titolo e delle funzioni indicati nell'articolo precedente attribuisce al magistrato, che ne è investito, tutte le prerogative e le dignità connesse ai corrispondenti gradi gerarchici soppressi col Regio decreto 14 settembre 1923, n. 1921.

La garanzia della inamovibilità copre i magistrati ai quali siano conferite le funzioni di primo presidente di Corte di appello o di presidente di sezione di Corte di cassazione, anche nel riguardo dell'incarico ad essi attribuito, il quale è a tempo indeterminato, ma può cessare a domanda del magistrato e può essere revocato soltanto su conforme parere del Consiglio superiore della magistratura in seduta plenaria.

I maggiori assegni inerenti alle funzioni di primo presidente di Corte d'appello o parificate spettano esclusivamente ai magistrati investiti di tali funzioni e fino a che duri l'incarico relativo.

Art. 141.

Il magistrato al quale venga offerto uno degli incarichi indicati nell'art. 139, qualora lo declini, non potrà ottenere altro incarico analogo prima del decorso di un triennio.

Art. 142.

Il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione del Regno sono nominati, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della giustizia, tra i magistrati i quali abbiano titolo e funzioni di primo presidente di Corte di appello o parificati.

CAPO VIII.

Delle funzioni giudicanti e requirenti, dell'assegnazione delle sedi e dei tramutamenti.

Art. 143.

Le carriere della magistratura giudicante e del ministero pubblico, pure essendo unificate nella graduatoria, rimangono distinte quanto alle funzioni; e sarà formata una graduatoria unica, anche per quei magistrati che sono tuttora collocati in graduatorie separate, nella quale ciascuno prenderà posto con l'anzianità determinata dalla data di nomina al grado attuale.

Il passaggio dei magistrati dalle funzioni requirenti alle giudicanti o da queste a quelle durante la permanenza nel medesimo grado non può essere disposto che quando vi sia la proposta del primo presidente, sentito il procuratore generale, previo parere del Consiglio superiore della magistratura.

Nondimeno il passaggio dalle funzioni requirenti alle giudicanti non sarà consentito che per ragioni di salute debitamente accertate o in via eccezionale per gravi giustificati motivi; ed il passaggio dalla giudicante alla requirente non sarà consentito se non a favore di chi abbia speciali attitudini alle funzioni del pubblico ministero.

Il parere del Consiglio superiore non occorre quando si tratta del trasferimento dei giudici dalle Preture ai Tribunali in qualità di sostituti procuratori del Re, nè per i magistrati che abbiano grado non inferiore a quello di consigliere o di sostituto procuratore generale di Corte di cassazione.

Art. 144.

I magistrati che, per la speciale loro idoneità alle funzioni requirenti, ottengano la promozione nel pubblico ministero con anticipazione sui loro colleghi con pari classificazione promossi nella giudicante, se successivamente facciano passaggio alle funzioni giudicanti, perdono l'anzianità derivante dalla promozione anticipata ed è ad essi attribuita quella che sarebbe spettata loro se fossero stati promossi nella giudicante. Se non sia giunto il momento per tale promozione, essi non possono ottenere che il richiamo alle funzioni e al grado anteriori alla promozione.

Per i magistrati promossi anteriormente alla entrata in vigore del R. decreto 7 giugno 1923, n. 1253, la disposizione precedente si applica soltanto a coloro che furono promossi a seguito di scrutinio speciale per il pubblico ministero stabilito dagli articoli 4 del R. decreto-legge 12 ottobre 1919, n. 1901, e 12 del R. decreto 15 settembre 1922, n. 1284, salvo quanto è disposto nell'art. 8 del R. decreto 7 giugno 1923, n. 1253.

Art. 145.

Nella assegnazione delle sedi, così in via di promozione come di tramutamento, si avrà riguardo al grado di merito, desunto sia dalla classificazione ottenuta dal magistrato negli scrutinii, sia dal modo col quale egli abbia esercitato le sue funzioni per il tempo posteriore allo scrutinio, con riguardo alle attitudini da lui dimostrate in relazione al posto da occupare.

Per i giudici e i sostituti procuratori del Re l'inclusione negli elenchi dei promovibili a scelta, a voti unanimi, per la promozione al grado superiore è titolo di prevalenza, in confronto dei colleghi, per il trasferimento, salvo gravi ragioni di servizio.

Nel caso di parità di merito fra più magistrati si avrà riguardo alla maggiore anzianità.

La condizione di mutilati di guerra o di decorati di medaglia al valore costituisce ragione di preferenza al requisito dell'anzianità nel caso di parità di merito.

Art. 146.

Ai fini dell'assegnazione della sede in via di tramutamento si osservano le norme seguenti:

I posti che si rendono vacanti sono pubblicati nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero della giustizia e degli affari di culto.

Possono aspirarvi i magistrati che hanno il grado corrispondente o parificato alla data in cui presentano la domanda. Essi devono farne domanda al Ministro entro il termine di 10 giorni dalla pubblicazione suddetta. Il Ministero non è tenuto a prendere in considerazione domande di trasferimento che importino passaggio dalle funzioni giudicanti alle requirenti o viceversa, salvo che per tale passaggio esista già il parere favorevole del Consiglio superiore.

Trascorso questo termine, si provvede all'assegnazione della sede secondo i criteri indicati nell'articolo precedente.

La presente disposizione non è applicabile nei casi di urgenti ed eccezionali esigenze di servizio.

Art. 147.

Quando il magistrato così in via di tramutamento come in via di promozione sia destinato ad una sede da lui chiesta od accettata, egli non potrà essere trasferito in altre sedi prima di 2 anni dal giorno in cui abbia preso effettivo possesso dell'ufficio, tranne che per comprovate ragioni di salute ovvero per gravi ragioni di servizio.

Art. 148.

Le disposizioni dei tre articoli precedenti non si applicano ai posti di capi di Corte o equiparati.

Art. 149.

I magistrati non possono essere applicati nemmeno temporaneamente da uno ad altro ufficio giudiziario, salvo che nei casi espressamente preveduti nel presente decreto.

Nondimeno è in facoltà del procuratore generale di disporre applicazioni temporanee di sostituti procuratori del Re da uno ad altro ufficio del distretto, qualora imprescindibili esigenze del servizio lo richiedano, informandone immediatamente il Ministro per la giustizia. L'applicazione non potrà durare oltre un mese e questo termine non può essere prorogato per nessuna ragione, nè l'applicazione nei riguardi dello stesso magistrato può essere rinnovata se non sia decorso un anno dalla fine della precedente applicazione.

CAPO IX.

Dei Consigli giudiziari presso le Corti di appello e del Consiglio superiore della magistratura.

Art. 150.

Presso ogni Corte di appello è costituito un Consiglio giudiziario composto del primo presidente e del procuratore generale della Corte di appello, o di coloro che ne fanno le veci, di un presidente di sezione e di un consigliere della Corte medesima, designati annualmente dal primo presidente, e del presidente del Tribunale locale.

Qualora nella Corte di appello vi sia un solo presidente di sezione il quale debba far parte del Consiglio giudiziario in sostituzione del primo presidente, completerà il numero dei componenti del Consiglio il consigliere più anziano della Corte di appello.

Il Consiglio giudiziario è costituito presso la Corte di appello anche per i magistrati appartenenti alla circoscrizione delle sezioni distaccate. Quando il Consiglio giudiziario debba occuparsi di tali magistrati, fa parte di esso il presidente della sezione distaccata in luogo di altro presidente di sezione della Corte.

Art. 151.

Il Consiglio superiore della magistratura presso il Ministero della giustizia e degli affari di culto è composto di cinque membri effettivi nominati con decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri, fra i magistrati aventi funzioni di primo presidente o di procuratore generale di Corte di appello, o equiparate, ovvero quelle di consigliere di Corte di cassazione o equiparate. Il più anziano dei magistrati con funzioni più elevate è nominato presidente del Consiglio superiore.

Fanno altresì parte del Consiglio superiore della magistratura cinque membri supplenti, scelti fra i magistrati residenti in Roma, aventi grado di consigliere di cassazione o equiparato. Uno almeno dei membri effettivi ed uno dei supplenti devono appartenere al pubblico ministero.

I membri del Consiglio superiore della magistratura durano in carica tre anni, allo scadere dei quali cessano dall'ufficio, contemporaneamente, anche quelli che abbiano ottenuta la nomina, in sostituzione di altri, da meno di tre anni. Non possono essere rinominati, se non dopo un biennio dalla scadenza del loro ufficio. Il divieto non si applica agli attuali componenti del Consiglio superiore della magistratura.

Al Consiglio superiore sono addetti due magistrati che esercitano funzioni amministrative presso il Ministero della giustizia; l'uno, di grado non inferiore a consigliere di Corte di appello o parificato, esercita le funzioni di segretario; l'altro, di grado non inferiore a giudice o parificato, adempie le funzioni di vice segretario

La nomina è fatta per entrambi con decreto ministeriale al principio di ogni triennio; può essere rinnovata ed è sempre revocabile.

Art. 152.

Il Consiglio superiore della magistratura delibera a sezione semplice e in adunanza plenaria, salvo quanto è stabilito nel secondo comma dell'art. 116.

Per la validità delle deliberazioni a sezione semplice occorre l'intervento di cinque membri. In caso di impedimento, assenza o mancanza di membri effettivi saranno chiamati a sostituirli i membri supplenti, ad invito del presidente o del membro effettivo, più elevato in grado o più anziano, che ne fa le veci.

In adunanza plenaria il Consiglio superiore delibera con l'intervento di tutti i suoi componenti, membri effettivi e supplenti. Per la validità delle deliberazioni è sufficiente l'intervento di otto membri; nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 153.

Il Consiglio superiore della magistratura, a sezione semplice, procede alla classificazione dei giudici e dei sostituti procuratori del Re agli effetti della promozione al grado superiore secondo le norme contenute nel presente decreto.

Inoltre dà parere sui seguenti argomenti:

1°) Passaggio dei magistrati dalle funzioni giudicanti a quelle del pubblico ministero e viceversa;

2°) Tramutamento di ufficio dei magistrati inamovibili a norma dell'art. 4 della legge 24 luglio 1908, n. 438;

3°) Altri provvedimenti per i quali il Ministro per la giustizia richieda il parere.

Art. 154.

In adunanza plenaria il Consiglio superiore della magistratura procede alla revisione degli scrutini, su ricorso degli interessati o su richiesta del Ministro per la giustizia. Quando l'adunanza plenaria sia composta di otto membri, per la validità della classificazione di merito distinto occorrono almeno sette voti; se il numero dei componenti sia maggiore, occorrono otto voti.

Inoltre dà parere sulle nomine di avvocati esercenti e di professori di Università a funzioni giudiziarie di grado non superiore a quello di consigliere o sostituto procuratore generale di Corte di appello e su tutti gli altri argomenti sui quali il Ministro chieda l'avviso in adunanza plenaria.

TITOLO V.

DISPOSIZIONI SPECIALI.

Art. 155.

Gli avvocati esercenti avanti le Corti e i professori ordinari e straordinari di materie giuridiche nelle R. università dello Stato possono essere ammessi in magistratura col grado di consigliere di Corte di appello o parificato, dopo dieci anni di esercizio delle rispettive professioni e, col grado di consigliere di Corte di cassazione o parificato, dopo dodici anni di esercizio delle professioni medesime.

La nomina deve essere preceduta nel primo caso dal parere del Consiglio superiore della magistratura e nel secondo dal parere della Commissione indicata nell'art. 138.

Per la nomina non conforme a tali pareri occorre la deliberazione del Consiglio dei ministri.

Art. 156.

I magistrati possono essere chiamati a coprire, con funzioni amministrative, posti di ruolo nel Ministero per la giustizia e degli affari di culto, in conformità delle norme speciali contenute nell'ordinamento del detto Ministero.

In questo caso sono collocati temporaneamente fuori del ruolo organico della magistratura e il loro stipendio passa a carico del corrispondente capitolo del bilancio del Ministero della giustizia.

Art. 157.

Le norme speciali contenute nell'ordinamento del Ministero determinano il numero dei magistrati dei vari gradi che prestano servizio nel Ministero medesimo e la durata del detto servizio che è, ad ogni effetto, parificato a quello prestato negli uffici giudiziari.

Nel tempo in cui prestano servizio nel Ministero, tranne per quanto riguarda le condizioni di carriera e le promozioni, si applicheranno le disposizioni generali relative agli impiegati di carriera amministrativa.

Art. 158.

Salvo quanto è disposto nell'art. 17, i magistrati ai quali col consenso del Ministro per la giustizia siano conferiti incarichi non previsti tassativamente da leggi o da regolamenti, se per tali incarichi debbano sospendere il servizio giudiziario per un periodo maggiore di due mesi, sono, per motivi di servizio, posti fuori organico.

Al magistrato posto fuori del ruolo organico verrà corrisposto un assegno pari allo stipendio integrale da lui goduto, compreso il supplemento di servizio attivo e il caroviveri.

I magistrati posti fuori del ruolo organico in forza della presente disposizione non devono in ogni caso superare il numero di trenta.

Al cessare dell'incarico il magistrato è richiamato nel ruolo organico ed è destinato ad una delle sedi disponibili, a giudizio del Ministro, tenendosi conto, tuttavia, compatibilmente con le esigenze del servizio, delle aspirazioni del magistrato

Gli incarichi conferiti direttamente dal Ministro Guardasigilli per affari dipendenti dall'Amministrazione della giustizia e degli affari di culto non sono compresi nella presente disposizione.

Art. 159.

Il magistrato che volontariamente abbia cessato di far parte dell'ordine giudiziario, anche se sia entrato in altra carriera di Stato, non potrà essere riammesso in magistratura, salva l'applicazione dell'art. 155 quando abbia i requisiti ivi richiesti e salvo il disposto dell'art. 223.

TITOLO VI.

DELL'ANZIANITÀ E DELLE ASPETTATIVE.

Art. 160.

L'anzianità dei funzionari si computa dalla data del decreto di nomina in ciascun grado In caso di nomina contemporanea l'anzianità è determinata dall'ordine nel quale le promozioni devono essere fatte secondo le disposizioni contenute nel titolo IV.

L'anzianità degli uditori si computa secondo l'ordine della graduatoria formata a norma dell'art. 105.

Art. 161.

Il tempo passato dai magistrati in aspettativa per servizio militare o per motivi di salute o di famiglia o in disponibilità non importa interruzione di servizio, nè pregiudizio all'anzianità, salvo le disposizioni vigenti in ordine al tempo utile per la pensione.

Il servizio militare non importa nemmeno interruzione del tirocinio necessario per l'ammissione all'esame per la nomina a giudice aggiunto.

Nel caso di sospensione dall'ufficio si deduce dal servizio il tempo trascorso in tale stato.

Art. 162.

Il magistrato in aspettativa è posto immediatamente fuori del ruolo organico se l'aspettativa fu concessa per motivi di famiglia, e dopo due mesi, se fu concessa per motivi di salute o per servizio militare.

I relativi posti sono dichiarati vacanti e l'assegno che può spettare al magistrato va a carico dei fondi disponibili in bilancio per vacanze di posti.

Al termine dell'aspettativa, il magistrato ha diritto di occupare il posto che aveva nella graduatoria di anzianità, salvo le disposizioni vigenti in ordine al tempo utile per la pensione. Egli è destinato ad una delle sedi disponibili, a giudizio del Ministro, previa interpellanza, se trattasi di magistrato inamovibile. Se il magistrato non accetta la sede offertagli, sarà confermato in aspettativa, ma questa non potrà durare oltre il termine di legge.

TITOLO VII.

DEGLI STIPENDI E DELLE INDENNITÀ.

Art. 163.

Gli stipendi spettanti ai magistrati di ciascun grado e i relativi aumenti periodici e supplementi di servizio attivo sono determinati dal R decreto 11 novembre 1923, n. 2395, il quale determina anche gli assegni per spese di rappresentanza spettanti ai magistrati ivi indicati.

Art. 164.

A quelli che ottengono la prima nomina o la promozione ad un determinato grado non può essere assegnato che lo stipendio minimo stabilito per il grado stesso, salvo quel migliore trattamento cui possano avere diritto per benefici militari.

Art. 165.

Ai magistrati delegati a prestare servizio nelle Corti di assise fuori della città di residenza della Corte di appello spettano le indennità stabilite dalle disposizioni vigenti per le missioni.

L'indennità giornaliera (diaria) deve essere ridotta a due terzi dopo il primo mese quando fra una quindicina e l'altra non si verifica la interruzione di almeno quindici giorni.

Art. 166.

Ai consiglieri e ai presidenti di sezione di Corte di appello incaricati delle funzioni di presidente di assise può essere assegnata un'indennità in ragione di L. 1000 annue in conformità dell'art. 9 della legge 18 luglio 1904, n. 402.

Con decreto Reale sono determinate le Corti di assise, ai presidenti delle quali verrà assegnata la detta indennità, tenuto conto del numero e della importanza dei processi secondo la media dell'ultimo quinquennio.

L'ammontare complessivo delle indennità non potrà essere superiore all'attuale spesa di L. 40.000 annue, salvo revisione ai sensi dell'art. 189 comma terzo del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Fino a che non sia provveduto alla emanazione del decreto Reale indicato nel secondo comma del presente articolo, l'indennità annua di lire mille continuerà ad essere corrisposta ai presidenti di quelle Corti di assise ai quali l'indennità medesima era assegnata secondo le norme preesistenti.

Art. 167.

Ai magistrati incaricati dell'ufficio di istruzione od applicati all'ufficio medesimo è assegnata una indennità annua, nella misura stabilita dalle disposizioni vigenti, di L. 700 per coloro che sono addetti ai Tribunali nei quali l'ufficio d'istruzione comprende tre giudicanti e di L. 400 per tutti gli altri, sempre salvo revisione ai sensi dell'art. 189 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 168.

I vice-pretori onorari che suppliscono il pretore mancante, hanno diritto, pel tempo in cui lo stipendio è disponibile, ad un terzo o alla metà dello stipendio fissato per l'ultima categoria dei giudici.

Se la mancanza dipende da aspettativa per infermità, è dovuta al supplenti la sola parte dello stipendio che rimane disponibile non oltre la metà anzidetta.

Se dipende da sospensione per procedimento penale o disciplinare, l'indennità non può concedersi fino a che dall'esito del giudizio risulti se lo stipendio potesse considerarsi disponibile.

Art. 169.

Le indennità pei pretori e vice pretori viciniori chiamati a temporanee supplenze a norma degli articoli 27 e 37 e per gli altri funzionari destinati a missioni temporanee fuori del luogo di loro residenza, sono regolate dalle norme speciali vigenti per gli impiegati dello Stato in missione in quanto non siano modificate da norme particolari circa le trasferte giudiziarie, e possono anche determinarsi nel decreto di nomina o destinazione, a norma delle circostanze, in misura però non maggiore di quella stabilita per la missione.

TITOLO VIII.

DELL'INAMOVIBILITÀ E DELLE GUARENTIGIE DELLA MAGISTRATURA.

Art. 170.

I magistrati che hanno conseguito il grado di giudice, e ne abbiano esercitato per tre anni le funzioni, sono inamovibili

I magistrati inamovibili non possono essere privati della loro carica e del loro stipendio, nè senza il loro consenso posti in disponibilità, in aspettativa o a riposo, oppure tramutati in altra sede, tranne che nei casi previsti dalla legge e secondo le forme dalla medesima prescritte.

Art. 171.

Venendo ridotto il numero dei membri d'una Corte o di un Tribunale, la riduzione fra quelli inamovibili cade, in ciascun grado, sui membri meno anziani, i quali restano in disponibilità per essere riammessi in uffizio alla prima vacanza, salvo per essi e per ogni altro funzionario l'osservanza delle leggi relative alle pensioni, alle aspettative ed alle disponibilità.

In caso di soppressione di una Corte o di un Tribunale rimangono in disponibilità i membri che ne facevano parte, sotto le avvertenze preaccennate.

Art. 172.

I magistrati inamovibili che si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dagli articoli 18 e 19 nonchè quelli che per qualsiasi causa, anche indipendente da loro colpa, non possano, nella sede che occupano, amministrare giustizia nelle condizioni richieste dal prestigio dell'ordine giudiziario, sono tramutati, anche senza loro consenso, ad altra sede, sentito il parere del Consiglio superiore della magistratura.

Art. 173.

Se per infermità o debolezza di mente, giudicata permanente, o per accertata inettitudine o per qualsiasi altro motivo un magistrato inamovibile non può adempiere convenientemente ed efficacemente i doveri del proprio ufficio, è dispensato dall'impiego con decreto Reale, previa declatoria conforme della Corte suprema disciplinare di cui all'art. 190 e secondo le norme di procedura fissate dal regolamento.

Se la infermità o debolezza di mente ha carattere temporaneo, il magistrato può essere collocato in aspettativa, con le stesse forme, per un periodo di tempo non superiore al termine massimo consentito dalla legge.

La dispensa dal servizio di un magistrato inamovibile può essere inoltre ordinata in seguito alla proposta del Tribunale disciplinare, a norma dell'art. 199 e nel caso indicato dall'art. 125.

Art. 174.

La dispensa dal servizio dei magistrati amovibili e dei funzionari del pubblico ministero è ordinata con decreto Reale, su proposta del Ministro per la giustizia sentito il parere della Corte Suprema disciplinare costituita secondo le norme dell'art. 206, salvo quanto è disposto negli articoli 110, 112.

Art. 175.

I procuratori generali presso le Corti di appello possono essere collocati a disposizione del Ministro della giustizia, quando ciò sia richiesto da bisogni del servizio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e per un termine non eccedente i sei mesi.

Quando nel termine per cui furono collocati a disposizione non sono stati richiamati alle loro funzioni, essi sono collocati in aspettativa per motivi di servizio per un termine non eccedente due anni.

Se non vengono richiamati alle loro funzioni neppure nel termine dell'aspettativa, essi sono dispensati dal servizio ed ammessi a far valere il loro diritto a pensione a norma di legge.

Art. 176.

Durante la disposizione e l'aspettativa per motivi di servizio, i procuratori generali sono collocati fuori ruolo ed è loro conceduto sul fondo disponibile in bilancio per vacanze di posti un assegno che è uguale allo stipendio durante la disposizione, e non maggiore di due terzi, nè minore della metà durante l'aspettativa.

Al termine della disposizione o dell'aspettativa hanno diritto di riprendere il posto che avevano nella graduatoria di anzianità.

Il tempo passato a disposizione o in aspettativa per motivi di servizio è valutato per intero agli effetti della pensione di riposo.

I procuratori generali, posti a disposizione o in aspettativa per motivi di servizio non possono eccedere fra tutti, nello stesso tempo, il numero quattro.

Art. 177.

Sono collocati a riposo, salvo ogni diritto alla pensione o indennità a termine di legge, i giudici e i sostituti procuratori del Re che abbiano compiuto l'età di 65 anni e tutti gli altri magistrati che abbiano compiuto l'età di 70 anni.

TITOLO IX.

DELLA DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA.

CAPO I.

Disciplina della magistratura giudicante.

SEZIONE I. — *Della sorveglianza.*

Art. 178.

Il Ministro della giustizia esercita l'alta sorveglianza su tutte le Corti, i Tribunali e i giudici dello Stato, e può ammonirli.

Egli può chiamare a sè ogni giudice, affinchè risponda sui fatti ad esso imputati. Il giudice deve comparire nel termine che gli viene prefisso.

Art. 179.

La Corte di cassazione ha il diritto di sorveglianza su tutte le Corti d'appello e su tutti i Tribunali e le Preture.

Ogni Corte di appello ha lo stesso diritto sui Tribunali e sulle Preture del suo distretto.

Ogni Tribunale civile e penale ha parimenti lo stesso diritto sulle Preture e sui conciliatori compresi nella sua circoscrizione territoriale.

Art. 180.

Il primo presidente della Corte di cassazione ha la sorveglianza su tutti i giudici che la compongono.

Il primo presidente d'ogni Corte d'appello ha la sorveglianza sui giudici della Corte, dei Tribunali e delle Preture del suo distretto.

Il presidente di sezione distaccata di Corte di appello ha la sorveglianza sui giudici delle Corti, dei Tribunali e delle Preture che sono compresi nella circoscrizione territoriale della sezione.

Il presidente d'ogni Tribunale civile e penale ha la sorveglianza su tutti i giudici del Tribunale e delle Preture, compresi nella circoscrizione del Tribunale stesso.

Art. 181.

In ogni sezione delle Corti e dei Tribunali il giudice che presiede, ha la sorveglianza, durante l'udienza e le deliberazioni, su tutti i giudici che la compongono.

SEZIONE II. — *Dei provvedimenti disciplinari.*

Art. 182.

I magistrati che mancano ai loro doveri o tengono in ufficio o fuori una condotta tale che li renda immeritevoli della fiducia e considerazione di cui devono godere o che comprometta il prestigio dell'ordine giudiziario, sono soggetti a provvedimenti disciplinari secondo le disposizioni seguenti.

Art. 183.

I provvedimenti disciplinari sono:
1° L'ammonimento;
2° La censura;
3° La perdita dell'anzianità;
4° La perdita del diritto di promozione;
5° La rimozione;
6° La destituzione.

Art. 184.

L'ammonimento è applicabile in caso di lievi mancanze dopo aver invitato il magistrato a discolparsene.
Esso viene applicato, per ordine del Ministro o dei capi dei collegi investiti del diritto di sorveglianza, dal capo del collegio al quale il magistrato appartiene, e per il personale delle Preture dal presidente del Tribunale del circondario.
In ogni caso deve compilarsene verbale.
Il magistrato cui fu applicato l'ammonimento può chiedere che sia aperto contro di lui un procedimento disciplinare.

Art. 185.

La censura consiste in un biasimo formale registrato in apposito verbale con indicazione della mancanza commessa.
La perdita dell'anzianità può estendersi da un mese a due anni.
La perdita del diritto alla promozione può essere revocata dalla medesima autorità che la inflisse dopo almeno cinque anni di lodevole condotta, nel qual caso però s'intenderà commutata nella perdita dell'anzianità per tre anni.
Ai suddetti provvedimenti può essere aggiunto il tramutamento. Il magistrato rimosso o destituito non può essere riammesso in servizio.
Alla destituzione può essere aggiunta, con la stessa decisione, la perdita totale o parziale del diritto a conseguire la pensione.

SEZIONE IV. — *Dei Tribunali disciplinari.*

Art. 186.

La giurisdizione disciplinare sugli uditori, i giudici aggiunti ed i giudici compete al Consiglio disciplinare costituito presso la Corte di appello del distretto in cui il magistrato esercitava il suo ufficio quando commise il fatto per il quale si debba procedere.

Art. 187.

Il Consiglio disciplinare, di cui nell'articolo precedente, è composto del primo presidente o di chi ne fa le veci, di due presidenti di sezione, del presidente del Tribunale locale e di un consigliere della Corte di appello. Il primo presidente designa annualmente i due presidenti di sezione e il consigliere che devono far parte del Consiglio. In mancanza di uno o di entrambi i presidenti di sezione entrano a comporre il Consiglio disciplinare altrettanti consiglieri di Corte di appello.
Quando il Consiglio disciplinare debba occuparsi di magistrati appartenenti alla circoscrizione di sezioni distaccate della Corte di appello, il presidente della sezione distaccata fa parte del Consiglio disciplinare in luogo di altro presidente di sezione.
Le funzioni del pubblico ministero presso il Consiglio disciplinare sono esercitate dal procuratore generale presso la Corte d'appello ove il Consiglio è costituito.

Art. 188.

La giurisdizione disciplinare sui magistrati di grado superiore a giudice compete alla suprema Corte disciplinare costituita secondo le disposizioni degli articoli seguenti.
La giurisdizione di detta suprema Corte si estende anche ai magistrati di grado inferiore, quando siano imputati di colpe connesse con quelle imputate a magistrati di grado superiore.
La Suprema Corte può, inoltre su richiesta fatta dal pubblico ministero per ordine del Ministro per la giustizia, e su istanza del magistrato incolpato, avocare a sè o rimettere ad altro Consiglio la istruzione o la decisione di un procedimento disciplinare di competenza di un Consiglio giudiziario, quando gravi motivi lo richiedano.

Art. 189.

La Suprema Corte disciplinare siede presso il Ministero della giustizia ed è composta di sei magistrati e di sei senatori del Regno.
I senatori sono nominati con decreto Reale dietro deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la giustizia. Non possono essere nominati i membri del Senato che esercitano l'avvocatura o che facciano o abbiano fatto parte dell'ordine giudiziario.
I membri dell'ordine giudiziario nella Suprema Corte disciplinare sono il presidente della Corte di cassazione del Regno, il presidente e il più anziano dei componenti del Consiglio superiore della magistratura e tre magistrati scelti fra i primi presidenti delle Corti di appello e i presidenti di sezione della Corte di cassazione e nominati ogni biennio con decreto Reale.
La Suprema Corte è presieduta dal presidente della Corte di cassazione del Regno, il quale è supplito, in caso di mancanza o impedimento, dal presidente del Consiglio superiore della magistratura.
I membri della Suprema Corte, salvo il presidente della Corte di cassazione e i componenti del Consiglio Superiore, durano in carica un biennio e non possono essere rinominati se non dopo un biennio dalla scadenza.

Art. 190.

La Suprema Corte disciplinare giudica con l'intervento di sette membri, tre senatori e quattro magistrati compreso il presidente.
Tenuto conto degli impedimenti per giustificati motivi e delle eventuali astensioni e ricuse, la costituzione del collegio giudicante vien fatta preferendo, quanto ai membri senatori, coloro che da maggior tempo formano parte della Suprema Corte disciplinare, o, a parità di tempo, i più anziani di età; e quanto ai magistrati, coloro che hanno funzioni più elevate o, a parità di funzioni, maggiore anzianità.
Le funzioni del pubblico ministero presso la Suprema Corte disciplinare sono esercitate dal procuratore generale presso la Corte di cassazione di Roma.

SEZIONE V. — *Dell'azione e del procedimento disciplinare.*

Art. 191.

L'azione disciplinare si esercita indipendentemente da ogni azione civile o penale che proceda dal medesimo fatto, anche pendente il procedimento civile o penale e qualunque ne sia il risultato, salvo le disposizioni seguenti.

Art. 192.

Il magistrato sottoposto a procedimento penale è sospeso di diritto dalle funzioni e dallo stipendio dal giorno in cui sia stato emesso contro di lui il mandato di cattura o di comparizione.
Il Ministro per la giustizia può tuttavia concedere al magistrato sospeso o alla moglie od ai figli minorenni di lui un assegno alimentare non eccedente il terzo dello stipendio.
In caso di assoluzione o di non luogo a procedere, gli arretrati dello stipendio saranno restituiti, detratta la somma percetta per assegno alimentare, salvo che, essendo aperto o aprendosi il procedimento disciplinare per il medesimo fatto, il Tribunale disciplinare disponga altrimenti.

Art. 193.

L'azione disciplinare è promossa dal pubblico ministero per ordine del Ministro per la giustizia.
Il presidente del Consiglio disciplinare o della Suprema Corte disciplinare, ricevuta la richiesta del pubblico ministero, convoca il rispettivo consesso affinchè decida con sua ordinanza se il magistrato contro il quale fu promossa l'azione disciplinare debba essere sospeso dalle sue funzioni e, in tutto o in parte, dallo stipendio, e se occorra una istruzione preventiva o si possa fissare il dibattimento disciplinare.
Nel caso che un'istruzione occorra, si provvede con l'ordinanza medesima alla nomina dell'istruttore scelto fra i membri del collegio.
La ordinanza di cui sopra è prefissa in camera di consiglio sulle conclusioni scritte del pubblico ministero.
Se l'ordinanza fu emessa da un Consiglio disciplinare e in essa

si neghi la sospensione dall'ufficio richiesta dal pubblico ministero, questi può ricorrere per tale parte alla Suprema Corte disciplinare, che decide definitivamente nelle stesse forme.

Art. 194

La istruzione occorrente nelle procedure disciplinari è compiuta con il concorso del pubblico ministero seguendo le norme stabilite dal Codice di procedura penale per gli atti di istruzione, in quanto siano applicabili.

Devonsi, di regola, assumere l'interrogatorio del magistrato incolpato e le discolpe da lui presentate.

Il commissario istruttore può richiedere per gli atti di istruzione da eseguirsi fuori della sua residenza, un magistrato del luogo.

I testi e i periti sono sentiti con giuramento. Si applicano ad essi le disposizioni degli articoli 210, 214, 215, 216 e 217 del codice penale ed a chi li suborni o tenti di subornarli si applicano le disposizioni degli articoli 218, 219, 220 dello stesso codice.

Art. 195.

Il commissario istruttore, allorchè ritenga la istruzione completa, comunica gli atti raccolti al pubblico ministero per le sue richieste definitive, e rimette quindi gli atti stessi e le richieste del pubblico ministero al Tribunale disciplinare.

Il Tribunale disciplinare, ricevuti gli atti e le richieste, se ritenga che dalle prove raccolte risultino escluse le colpe imputate, ed il pubblico ministero concluda per non farsi luogo a ulteriore procedimento, pronunzia ordinanza conforme. Altrimenti fissa il giorno del dibattimento e decide se i testi e i periti sentiti nell'istruzione o alcuno di essi debbano essere nuovamente assunti nel dibattimento stesso.

Può anche, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero, ordinare un supplemento d'istruzione.

Art. 196.

L'ordinanza che fissa il dibattimento disciplinare è comunicata al pubblico ministero e al magistrato incolpato.

Il dibattimento sarà tenuto in camera di consiglio.

Il magistrato incolpato potrà farsi assistere da un difensore.

Art. 197.

[illegible] membro del Tribunale disciplinare, nominato dal [illegible]li che non hanno preso parte agli atti d'istru[illegible]me della causa.

[illegible]e si osservano le norme dei dibattimenti penali [illegible]iliabili con la natura del procedimento e con le [illegible]esente decreto.

[illegible] assunte nuove prove, d'ufficio o a istanza delle [illegible]ove occorra, la udienza.

[illegible]ve essere pronunziata immediatamente dopo ter[illegible]nto, e trasmessa con i motivi, nel termine di otto [illegible]re generale, che ne darà immediata comunica[illegible] per la giustizia e al magistrato interessato.

Art. 198.

I giudici disciplinari non sono legati ad alcuna regola di legge nell'apprezzare le prove a carico e a difesa del magistrato incolpato e la gravità della colpa. Essi si devono ispirare liberamente, nella loro decisione, all'intimo convincimento sorto nell'animo loro dopo lo svolgimento della procedura e delle prove, ed al dovere di tutelare rigidamente l'onore ed il prestigio dell'ordine giudiziario.

Se non siasi raggiunta una prova sufficiente delle colpe del magistrato, ma risulti che ad ogni modo egli ha perduta nell'opinione pubblica quella stima, fiducia e considerazione che la sua carica esige, il Tribunale disciplinare propone al Ministro per la giustizia la sua dispensa dall'impiego.

Art. 199.

Il Tribunale disciplinare, allorquando assolve l'incolpato o lo condanna a pena diversa dalla rimozione o destituzione, dichiara revocata la sospensione dall'ufficio o dallo stipendio che sia stata precedentemente disposta e ordina che gli siano restituiti gli arretrati dello stipendio.

Art. 200.

Dalle decisioni pronunciate dai Consigli disciplinari il magistrato incolpato ed il pubblico ministero possono appellare alla Suprema Corte disciplinare entro 30 giorni dalla avvenuta pronuncia.

Non vi è, tuttavia, diritto di appello contro le decisioni sui ricorsi di cui all'art. 184, capoverso ultimo.

L'appello ha effetto sospensivo.

Le decisioni della Suprema Corte disciplinare non sono suscettibili di alcun ricorso o gravame.

E' ammesso il rimedio della rievocazione nei casi e nelle forme stabiliti nel regolamento.

Art. 201.

Il magistrato condannato alla pena della reclusione per qualsiasi tempo o alla pena della detenzione per un tempo superiore a sei mesi, è destituito di diritto, salvo al Tribunale disciplinare di stabilire se alla destituzione debba essere aggiunta la perdita totale o parziale della pensione.

In caso di condanna diversa, il Tribunale disciplinare deve decidere se il magistrato debba essere destituito oppure rimosso o punito con altra pena disciplinare.

Se il magistrato sia stato assolto per insufficienza di prove o sia stato dichiarato non luogo a procedere a suo carico per remissione di querela o per estinzione dell'azione penale, dovrà sempre essere aperto contro di lui il procedimento disciplinare.

Art. 202.

Le disposizioni precedenti relative al giudizio disciplinare e alla dispensa dal servizio non si applicano ai conciliatori, ai vice conciliatori e ai vice pretori onorari, i quali possono essere in ogni tempo sospesi, dispensati o revocati dal servizio. Gli uditori giudiziari possono essere dispensati dal servizio, in qualsiasi caso, con decreto del Ministro per la giustizia, previo parere del Consiglio giudiziario della Corte di appello nella cui circoscrizione l'uditore risiede per ragioni di ufficio.

CAPO II.

Disciplina del pubblico ministero.

Art. 203.

Il procuratore generale presso la Corte di cassazione ha la sorveglianza dei membri del suo ufficio.

I procuratori generali presso le Corti di appello hanno la sorveglianza di tutti gli uffiziali del ministero pubblico del distretto della Corte a cui appartengono.

Gli avvocati generali presso le sezioni distaccate di Corte di appello hanno la sorveglianza di tutti gli ufficiali del ministero pubblico compresi nella circoscrizione della sezione.

I procuratori del Re hanno la sorveglianza di tutti gli uffiziali del pubblico ministero del loro circondario.

Art. 204.

L'autorità giudicante non può esercitare censura sugli uffiziali del pubblico ministero, salvo le attribuzioni dei presidenti per la polizia delle udienze.

Ogni qualvolta gli uffiziali del pubblico ministero nell'esercizio delle loro funzioni si dipartano dai doveri della loro carica o ne compromettano l'onore, la delicatezza e la dignità, le Corti devono farne rappresentanza al Ministro per la giustizia, ed i Tribunali al primo presidente e al procuratore generale presso le Corti di appello.

Art. 205.

Gli uffiziali del pubblico ministero possono essere ammoniti dal Ministro per la giustizia o da coloro cui spetta la sorveglianza, giusta l'art. 203.

Il Ministro per la giustizia può inoltre chiamarli innanzi a sè, acciocchè rispondano sui fatti ad essi imputati, e sospenderli dall'ufficio e, in tutto o in parte, dallo stipendio in pendenza del procedimento disciplinare di cui nei due articoli seguenti. Quando trattasi di procuratori generali, la sospensione è ordinata con decreto Reale.

La sospensione ha luogo di diritto nei casi indicati dall'art. 192.

Art. 206.

I provvedimenti disciplinari di cui ai nn. 2 e 6 dell'art. 183 sono applicati con decreto Reale, su proposta del Ministro per la giustizia, previo parere del Consiglio disciplinare o della Corte Suprema disciplinare secondo che trattasi di sostituti procuratori del Re o di funzionari in grado superiore.

Il Consiglio disciplinare è costituito dal primo presidente, dal procuratore generale presso la Corte d'appello, dal più anziano dei sostituti procuratori generali presso la stessa Corte e dal presidente e dal procuratore del Re del Tribunale della città ove ha sede la Corte medesima.

Fra i membri dell'ordine giudiziario che fanno parte della Corte Suprema, due almeno devono essere appartenenti al pubblico ministero e sono scelti fra i componenti del Consiglio Superiore della magistratura qualora non ve ne siano fra quelli che costituiscono la Corte disciplinare a sensi dell'art. 189.

Art. 207.

Le disposizioni di procedura stabilite nel capo primo per i giudizi contro i magistrati giudicanti saranno anche osservate, per quanto sia possibile, dinanzi il Consiglio disciplinare e la Corte Suprema disciplinare quando siano chiamati a dar parere nei casi di cui nell'articolo precedente.

TITOLO X.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 208.

Gli attuali uditori giudiziari nominati in seguito a concorsi indetti in esecuzione del R. decreto 14 dicembre 1921, n. 1978, possono essere ammessi all'esame pratico indicato nell'art. 108, quando abbiano compiuto almeno un anno di tirocinio effettivo, e conseguire la nomina a giudice aggiunto anche prima del compimento di due anni di tirocinio, qualora le esigenze del servizio lo richiedano.

Art 209.

Agli effetti dell'ammissione allo scrutinio prima del loro turno a termini dell'art. 116 , per gli attuali giudici e sostituti procuratori del Re, si osservano inoltre le norme seguenti:

La deliberazione del Consiglio giudiziario non occorre per coloro che abbiano conseguito il grado attuale per merito a norma della legge 14 luglio 1907, n. 511 ovvero in seguito a scrutinio nel quale siano stati dichiarati promovibili a scelta a voti unanimi.

La deliberazione sarà senza effetto per coloro che non furono dichiarati promovibili dal Consiglio giudiziario presso la Corte di appello a norma dell' art. 19 della legge medesima, o che, infine, nello scrutinio per la promozione al grado attuale, secondo gli ordinamenti del tempo, non conseguirono la classificazione di promovibile a scelta.

Art. 210.

I giudici e sostituti procuratori del Re che in occasione degli scrutini indetti col R. decreto 7 giugno 1923, n. 1253, chiesero di essere scrutinati con anticipazione, ma non ottennero deliberazione favorevole del Consiglio giudiziario presso la Corte di appello, hanno facoltà di ricorrere al Consiglio superiore della magistratura entro 30 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto.

Si osservano le disposizioni del 2° comma dell'art. 116. I magistrati scrutinati in seguito a tale ricorso prenderanno posto negli elenchi dei promovibili formati in seguito agli scrutini disposti dal R. decreto 7 giugno 1923, n. 1253, secondo la classificazione ottenuta e secondo le disposizioni del menzionato decreto; ma la loro inclusione in tali elenchi non avrà alcun effetto in rapporto alle promozioni fatte precedentemente, le quali rimangono ferme.

Art. 211.

Gli attuali consiglieri di Corte di appello o parificati che nello scrutinio per la promozione al grado attuale furono classificati promovibili per merito eccezionale, possono prendere parte al concorso indicato nell'art. 126, quando abbiano conseguito il grado da almeno due anni ed abbiano un'anzianità effettiva di carriera non minore di 25 anni, compreso il periodo di uditorato.

Art. 212.

Agli scrutini che saranno fatti, in seguito alla prima richiesta del Ministro in conformità dell'art. 114 del presente decreto, potranno presentarsi prima del loro turno soltanto coloro che si trovino collocati entro il cinquecentesimo numero di graduatoria dopo l'ultimo al quale si riferisce la richiesta medesima.

Art. 213.

Le operazioni relative al primo concorso per le promozioni in Corte di cassazione in attuazione degli articoli 126 e seguenti dovranno aver luogo entro il primo semestre dell'anno 1924.

Art. 214.

Il Consiglio superiore della magistratura nominato in conformità delle disposizioni del presente decreto entrerà in carica il 1° gennaio 1924.

I ricorsi pendenti a tale data contro le deliberazioni delle singole sezioni del precedente Consiglio superiore saranno decisi dal nuovo Consiglio superiore in assemblea plenaria. Nessun ulteriore ricorso contro le dette deliberazioni potrà essere proposto trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 215.

Per le promozioni ai gradi di consigliere di Corte di cassazione e parificati, che siano state conferite o siano da conferire fino al 30 giugno 1924 si osservano le disposizioni del R. decreto 7 giugno 1923, n. 1253, e si intende sempre salvo il giudizio del Ministro sulla promovibilità del magistrato. Il Ministro ha inoltre la facoltà di derogare alle proporzioni stabilite dall'art. 19 del detto decreto.

Art. 216.

I magistrati che alla data della pubblicazione del R. decreto 14 settembre 1923, n. 1921, erano investiti dei gradi di primo presidente o di procuratore generale di Corte d'appello, di presidente di sezione o di avvocato generale di Corte di cassazione conservano il titolo e le funzioni che esercitano e prendono posto nel ruolo, osservato tra essi l'ordine derivante dalla rispettiva anzianità, con precedenza su tutti gli altri magistrati che alla data medesima avevano grado di consigliere di Corte di cassazione o parificato.

Art 217.

I giudici che attualmente sono addetti nelle Preture come vice pretori ai posti che secondo le tabelle organiche dovrebbero essere coperti con uditori, possono essere mantenuti a prestarvi servizio fino a che non sia possibile la loro graduale sostituzione con uditori che abbiano i requisiti per coprire l'ufficio di vice pretore ovvero fino a che non si renda necessario per esigenze di servizio il trasferimento a posti vacanti del loro grado nei Tribunali o nelle Preture In questi casi essi saranno destinati, anche di ufficio, nelle sedi vacanti.

Art. 218.

I giudici attuali, provenienti dai pretori nominati in virtù del decreto Luogotenenziale 6 luglio 1919, n 1149, del R decreto 21 settembre 1919, n 1747, dell'art. 4 del R. decreto-legge 21 dicembre 1919, n. 2488, non potranno essere destinati a prestare servizio nei Tribunali come giudici o sostituti procuratori del Re prima che siano trascorsi due anni dall'entrata in vigore del decreto 14 settembre 1923, n. 1921, salvo che la loro destinazione ai Tribunali prima di questo termine sia richiesta da gravi ragioni di servizio.

Nei trasferimenti dei detti magistrati nella prima attuazione delle nuove tabelle a termini del R. decreto 7 giugno 1923, n. 1253, e fino al 30 giugno 1924, è in facoltà del Ministro di derogare al divieto contenuto nell'art. 7, ultimo comma, del decreto Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1147, con particolare riguardo a coloro che, prima della nomina a pretore, avessero sospeso l'esercizio della professione forense a causa di servizio militare. Il detto divieto riprende quindi il suo vigore.

Art. 219.

I consiglieri di Corte d'appello che erano addetti ai Tribunali in qualità di presidente di sezione anteriormente all'entrata in vigore del R. decreto 14 settembre 1923, n. 1921, possono continuare a prestarvi servizio nella detta qualità anche se siano più anziani del presidente del Tribunale.

Art. 220.

Per gli attuali giudici l'anzianità è determinata dall'ordine della loro iscrizione nella graduatoria, con riguardo alle disposizioni preesistenti.

Art. 221.

Per i giudici che provengono dai pretori nominati in virtù del decreto-legge 6 luglio 1919, n. 1149, del R. decreto 21 settembre 1919, n. 1747, dell'art. 4 del R. decreto-legge 21 dicembre 1919, n. 2488, il triennio necessario per conseguire l'inamovibilità sarà computato dal giorno 6 aprile 1922, data del decreto con cui vennero confermati nell'impiego.

Art. 222.

Agli attuali magistrati che prima dell'entrata in vigore del R. decreto 14 dicembre 1921, n. 1978, erano investiti di grado superiore a quello di consigliere o di sostituto procuratore generale di Corte di cassazione, allorchè saranno collocati a riposo per limite di età, si applica la disposizione dell'art. 136 del detto decreto.

Art. 223.

Nonostante il disposto dell'art. 159, coloro i quali, a norma delle leggi e dei regolamenti attualmente in vigore, abbiano facoltà di chiedere la riammissione in magistratura, potranno valersi di tale facoltà, qualora ne facciano domanda entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente decreto.

Il Consiglio superiore della magistratura è chiamato a dare parere sulla riammissione in magistratura e sul grado e posto di ruolo da assegnare al richiedente.

In nessun caso potrà essere assegnato a chi sia riammesso in magistratura un grado o un posto di ruolo più vantaggiosi di quello che il richiedente avrebbe potuto conseguire qualora fosse rimasto in magistratura.

Trascorso il termine indicato nel primo comma del presente articolo nessuna domanda di riammissione in magistratura potrà essere presa in considerazione e si intenderanno abrogate tutte le disposizioni, in qualsiasi legge o regolamento contenute, che consentano tale riammissione.

Art. 224.

Il divieto contenuto nella prima parte dell'art. 149 non riguarda le applicazioni ad uffici giudiziari delle nuove provincie a norma del Regio decreto-legge 7 novembre 1920, n. 1645; nè quelli alla Corte di cassazione di magistrati provenienti dalla cessata Amministrazione austriaca a norma dei Regi decreti-legge 4 maggio 1920, n. 589, e 26 giugno 1921, n. 849.

Art. 225.

Ai magistrati provenienti dalla cessata Amministrazione austriaca che non fanno parte del ruolo generale della magistratura del Regno, il presente testo unico è applicabile soltanto per le materie riguardanti l'ordinamento disciplinare, i limiti di età, le aspettative e le permissioni di assenza, per le quali fu già esteso ai magistrati suddetti l'ordinamento italiano, nonchè per tutto ciò che riguarda la estensione dei poteri di vigilanza degli organi del pubblico ministero sugli uffici inferiori. Nelle altre materie restano temporaneamente in vigore le disposizioni speciali attualmente vigenti, comprese quelle contenute nel Titolo IV del Regio decreto 14 settembre 1923, n. 1921.

Avvenuta la fusione dei ruoli e la pubblicazione della graduatoria generale a norma del 3° e 4° comma dell'art. 68 del citato Regio decreto, s'intendono estesi ai magistrati medesimi tutte le disposizioni del presente testo unico, salve le necessarie norme di adattamento che il Governo del Re avrà facoltà di emanare.

Art. 226.

Sono abrogate tutte le disposizioni legislative concernenti l'ordinamento giudiziario che siano contrarie al presente decreto. Fino a che non sia provveduto alla emanazione di nuove norme regolamentari per la esecuzione delle diverse disposizioni contenute nel presente decreto, continueranno ad aver vigore i regolamenti esistenti, in quanto non siano incompatibili con le dette disposizioni.

Art. 227.

Ai funzionari dell'ordine giudiziario sono applicabili le disposizioni generali agli impiegati civili dello Stato solo in quanto non siano diverse o contrarie al presente ordinamento e ai relativi regolamenti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto:
OVIGLIO.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 2785.
Modifiche nelle circoscrizioni giudiziarie e istituzione di sedi distaccate di pretura.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto a S. M. il Re, in udienza del 30 dicembre 1923, sul decreto concernente le modifiche nelle circoscrizioni giudiziarie e istituzione di sedi distaccate di pretura.

SIRE,

Riordinate le circoscrizioni giudiziarie con la eliminazione di uffici aventi niuna o scarsa utilità sociale, con l'assegnazione a quelli conservati di una sfera di attività adeguata alle condizioni naturali del territorio e ai caratteri demografici delle singole regioni; con il trasferimento di alcuni uffici in sedi importanti e centrali; con la unificazione di più sedi in altre intermedie e meglio rispondenti ai fini economici della riforma e a quelli della giustizia; si ravvisa ora necessario provvedere all'assetto definitivo delle nuove circoscrizioni del Regno, con lievi ritocchi alle delimitazioni territoriali e con la istituzione di sedi distaccate di Pretura, in conformità alla riserva contenuta nell'art. 5 del R. decreto 24 marzo 1923, n. 601.

Rettifiche numerose sono state invocate circa le aggregazioni di Mandamenti e Comuni. Tuttavia, le istanze non provengono soltanto dalle popolazioni interessate; e, anche in tal caso, non risultano sempre ispirate al vantaggio sociale, ma talune volte a gelosie e animosità campanilistiche, o anche ad astratti idealismi che si riannodano a condizioni di civiltà o di affinità tradizionale ed etnica superate dalle odierne attinenze della vita sociale, dalle nuove correnti degli affari e del commercio, dalle mutate condizioni della viabilità e dai più progrediti mezzi di comunicazione.

Nè sempre i deliberati degli organi amministrativi dei Comuni e delle Provincie fedelmente rispecchiano il desiderio e i voti degli amministrati; essendo in qualche caso manifesta la considerazione di interessi propri di una classe limitata di individui, se non di personalità influenti del luogo.

Salve le modificazioni, non numerose, richieste dalle condizioni di viabilità e dai più facili mezzi di comunicazione, la maggior parte delle rettifiche proposte riguarda casi nei quali:

a) la intensità dei rapporti di interessi è risultata prevalente o decisiva rispetto all'elemento materiale della minore distanza;

b) in base a nuovi dati, è riuscito possibile accertare anomalie riguardanti i confini territoriali di alcune circoscrizioni, che non subirono mutamenti nella ultima riforma.

c) si è riconosciuta la opportunità di eliminare o ridurre le divergenze fra circoscrizioni giudiziarie e amministrative, avuto, in ispecie, riguardo ad alcune variazioni recentemente decretate in queste ultime.

Con le proposte modificazioni i limiti delle singole circoscrizioni giudiziarie restano definitivamente stabiliti.

Strettamente connessa con l'ordinamento delle circoscrizioni giudiziarie è la istituzione di sedi speciali, in cui il pretore venga autorizzato a trasferirsi in giorni determinati, per tenervi udienze civili e penali e per compiervi atti d'istruzione.

Tale istituto, già accolto e delineato nel R. decreto 24 marzo 1923, n. 601, viene regolato ora con particolari norme nell'unito schema di decreto.

Esso nettamente si distingue, per alcuni caratteri salienti, dall'abolita sezione di Pretura, che si rivelò, nella pratica attuazione, non del tutto rispondente alle esigenze sociali e non lievemente dispendiosa per l'Erario dello Stato.

Il nuovo istituto contempera tale sistema con quello ispirato al criterio di una assoluta contingenza delle funzioni di giustizia nella sede distaccata: criterio che nemmeno potrebbe, per sè stesso, ritenersi plausibile. Qualora, infatti, venisse affermata la necessità di compensare, nei singoli casi, le spese di missione del pretore e, ove occorresse, del funzionario di cancelleria con le indennità che dovrebbero corrispondersi a testimoni e periti nelle cause penali, senza una opportuna latitudine che consentisse tale compensazione per un certo numero di udienze ed istruttorie, ben rare volte potrebbe essere amministrata la giustizia nel Comune designato; e l'andamento e il corso delle liti diverrebbe perplesso e involuto

Si è, quindi, stabilito che la prefissione dei giorni per le udienze civili avvenga per un semestre, con provvedimento del primo presidente della Corte di appello, il quale terrà conto dell'affluenza ordinaria degli affari.

Negli stessi giorni dovranno essere tenute anche le udienze pe-

nali; ma potranno stabilirsi udienze penali straordinarie, quando sia notevole il numero dei testimoni e periti, e non lieve, quindi, la economia delle spese.

Nel corso del semestre, il primo presidente della Corte di appello ha facoltà di ridurre il numero delle udienze civili, quando risulti che in un periodo di tre mesi non siasi verificata la predetta compensazione delle spese giudiziarie.

E' istituita una speciale circoscrizione della sede distaccata di Pretura, con l'aggregazione di Comuni che hanno più facili comunicazioni con quello designato.

Non viene, peraltro, stabilita una competenza territoriale diversa da quella dell'ufficio mandamentale; ma sono unicamente fissati i limiti della sfera di attività del pretore nella sede periodica, per ovvie ragioni che attengono all'ordine e all'andamento del servizio e alla convenienza di garantire le esigenze stesse delle popolazioni.

Un criterio di opportunità, desunto da motivi di urgenza e da altre circostanze peculiari, essenzialmente predomina nella scelta nella determinazione della sede.

Le parti, infatti, possono chiedere, e il pretore consentire, per i suddetti motivi, che una data causa venga trattata nel capoluogo; e, al contrario, il pretore, nel Comune designato può compiere, nei giorni prestabiliti, e per ragioni speciali, tutti quegli atti i quali rientrino nella competenza territoriale della Pretura, eccetto la trattazione in udienza delle cause, che non riguardino la circoscrizione della sede distaccata.

Nei dibattimenti penali già assegnati a una udienza in tale sede, anche la mentovata eccezione è stata ritenuta superflua.

Particolari disposizioni intendono ad assicurare il normale svolgimento dei servizi nelle due sedi.

Con gli accennati temperamenti, il nuovo istituto, mentre non elimina nè riduce le economie per l'Erario, derivanti dalla riforma delle circoscrizioni, riuscirà prevedibilmente ad attenuare il disagio, per alcune popolazioni, determinato, in ispecie, dall'abolizione degli uffici di Pretura, e a rendere più agili e praticamente utili, in alcuni centri, le funzioni di giustizia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In forza dei pieni poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visti gli articoli 3 e 5 del R. decreto 24 marzo 1923, n. 601;

Visti i Regi decreti 28 giugno 1923, n. 1361, e 21 ottobre 1923, n. 2340;

Ritenuto che la difficoltà delle comunicazioni fra Castiglione di Sicilia e Linguaglossa, determinata dalla ultima eruzione dell'Etna, persiste tuttora;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La nuova circoscrizione giudiziaria del Regno, approvata con i Regi decreti 24 marzo 1923, n. 601, e 28 giugno 1923, n. 1361. è parzialmente modificata secondo l'annessa tabella *A*, vista d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto.

Le modificazioni indicate nella detta tabella avranno vigore dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Gli affari in corso di trattazione al 31 dicembre 1923 saranno esauriti dagli uffici giudiziari competenti secondo le circoscrizioni attualmente in vigore, e dovranno all'uopo osservarsi le norme contenute negli articoli 3, 4, 5 e seguenti del R. decreto 24 marzo 1923, n. 602, sostituiti, rispettivamente, i termini del 30 giugno, 10 luglio, 15, 20 e 30 settembre 1923 con quelli del 31 dicembre 1923, 10 gennaio, 15, 20 e 30 marzo 1924.

Art. 2.

Il tribunale di Tolmezzo, che, secondo le tabelle delle circoscrizioni giudiziarie in vigore, è compreso nella giurisdizione della Corte di appello di Venezia, passerà in quella di Trieste dopo che sarà unificata per tutto il Regno la legislazione processuale civile.

Relativamente a tale modificazione, sarà applicabile la disposizione contenuta nel capoverso dell'art. 1 del R. decreto 24 marzo 1923, n. 601.

Art. 3.

I termini fissati nel R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2340, per l'attuazione della nuova circoscrizione giudiziaria della pretura di Linguaglossa sono prorogati, rispettivamente, al 1° aprile ed al 1° luglio 1924.

Art. 4.

Nell'annessa tabella *B* sono designati i Comuni nei quali il Pretore del mandamento può trasferirsi, a norma dell'art. 5 del R. decreto 24 marzo 1923, n. 601, per compiervi atti di istruzione e per tenervi udienze civili e penali.

In dette sedi il Pretore è autorizzato a trattare affari civili e penali riguardanti anche gli altri Comuni per ciascuna di esse indicati nella tabella medesima.

Art. 5.

Non sono consentite modificazioni relative alle aggregazioni di Comuni alle sedi per udienze periodiche, se non nei casi di riconosciuta necessità o convenienza; e sarà all'uopo provveduto con decreto Ministeriale, previe informazioni dei Capi delle Corti di appello.

La soppressione o la istituzione di una sede periodica di giustizia, agli effetti preveduti nell'articolo precedente, potrà, in casi analoghi, essere disposta mediante Nostro decreto, su proposta del Ministro della giustizia e degli affari di culto.

Art. 6.

Nei primi cinque giorni dei dicembre e del giugno di ciascun anno il Primo Presidente della Corte d'appello del distretto, tenuto conto dell'affluenza ordinaria degli affari e avuto l'avviso del Procuratore Generale, dei Capi del Tribunale e del Pretore, stabilirà con decreto il numero e l'orario delle udienze civili che saranno tenute nei periodi gennaio-giugno e luglio-dicembre nella sede distaccata.

Di regola, dovranno stabilirsi non più di quattro udienze e almeno una in ciascun mese.

Si potrà, inoltre, disporre che le udienze siano in alcuni mesi dell'anno più numerose che in altri, in considerazione di una maggiore affluenza di affari, ed anche che, in taluni mesi, per la ragione opposta o per abituale grave disagio di comunicazioni, non sia tenuta alcuna udienza.

Ove alcuna delle udienze preventivamente indicate nel decreto del Primo Presidente cada in giorno festivo o non possa per altra ragione esser tenuta, l'udienza stessa s'intenderà rimandata al primo giorno successivo che non sia festivo.

Art. 7.

Una copia del decreto del Primo Presidente della Corte di appello verrà immediatamente trasmessa al Pretore, il quale disporrà che sia notificata per posta, in plico raccomandato, e non più tardi del 10 dicembre e del 10 giugno,

a ciascuno dei Sindaci dei Comuni compresi nel mandamento, perchè curino che resti affissa alla porta della casa comunale durante i due mesi successivi all'avvenuta notificazione.

Altre copie del decreto devono rimanere costantemente affisse nella sala di udienza dell'ufficio di Pretura e in quella destinata alle udienze periodiche nella sede distaccata.

Art. 8.

Sono trattate nella sede periodica quelle cause civili che sarebbero di competenza, secondo legge, di una Pretura la cui circoscrizione fosse costituita dal territorio della sede stessa e dei comuni aggregati.

Di regola, le cause civili dovranno, entro tali limiti, essere iniziate e proseguite nel comune designato.

Tuttavia, per ragioni di urgenza o altri speciali motivi, su istanza dell'attore e nelle forme di cui all'art. 154 del Codice di procedura civile, il Pretore può autorizzare la citazione a una udienza del capoluogo, salvo a rimandare, ove occorra, la prosecuzione della causa a una udienza nella sede periodica.

Analogo provvedimento può essere emesso dal Pretore nei riguardi del convenuto, che chieda di far trattare una causa, per la quale fu citato a una udienza nella sede distaccata, in una precedente udienza del capoluogo, o, intenda a sua volta, citare l'attore.

Art. 9.

La questione se una causa civile debba essere trattata nella sede periodica, a norma della prima parte e del primo capoverso dell'articolo precedente, o nell'ufficio del capoluogo, deve essere proposta prima di ogni altra istanza o difesa e prima che si proceda a qualsiasi atto d'istruzione, sotto pena di decadenza.

Il Pretore decide seduta stante con ordinanza non soggetta ad alcuna impugnazione.

Art. 10.

Le cause non decise nell'udienza periodica potranno, non ostante il disposto dell'articolo precedente, su istanza di una delle parti, essere rinviate, per ragione di opportunità o di urgenza, dal Pretore, con sua ordinanza, ad una udienza del capoluogo; ed egualmente quelle iniziate e non decise in tale sede potranno essere rinviate, su istanza dell'attore o del convenuto, a una udienza periodica.

Gli atti d'istruzione nelle cause civili istituite nella sede distaccata sono compiuti nella sede medesima.

Tuttavia, il Pretore, udite le parti, può disporre che essi vengano esauriti nell'ufficio del capoluogo: e del pari, nelle cause iniziate avanti quest'ultimo ufficio, può essere disposto, su istanza di una delle parti, che gli atti d'istruzione vengano compiuti nella sede periodica.

Art. 11.

Ove non concorrano ragioni di urgenza o altri speciali motivi, le cause penali verranno trattate nella sede periodica e negli stessi giorni delle udienze civili, qualora rientrino nei limiti stabiliti nella prima parte dell'art. 8.

Potranno, inoltre, essere fissate udienze penali straordinarie, qualora si riconosca la convenienza di facilitare a un gran numero di parti, testi o periti, dimoranti nel Comune designato o nei Comuni dipendenti, l'accesso alla sede di giustizia, e qualora sia notevole la economia delle spese giudiziarie a carico dell'Erario.

Occorre la preventiva autorizzazione del Procuratore del Re.

Il Pretore stabilisce il giorno dell'udienza con decreto, e ne trasmette immediatamente copia ai sindaci dei Comuni indicati nel 1° capoverso del presente articolo, perchè ne curino l'affissione nell'albo pretorio.

Altre copie dovranno essere affisse nella sala destinata alle udienze nella sede periodica e nella sala di udienza del capoluogo.

Art. 12.

Le cause penali, nelle quali siano imputati detenuti o debbano sentirsi testimoni detenuti, sono sempre trattate nel capoluogo sede del mandamento.

Tuttavia, nei giorni in cui il pretore si trova nel Comune distaccato per tenervi udienza penale, potrà giudicare, per citazione direttissima, ove ne sia il caso, i detenuti che fossero tratti in arresto e non fossero ancora stati tradotti al carcere mandamentale.

Art. 13.

Qualora, in un dibattimento penale assegnato alla sede periodica, risulti che la causa ecceda dai limiti stabiliti nella prima parte dell'art. 8, ma non da quelli della competenza territoriale dell'ufficio giudiziario, il Pretore esaurirà il dibattimento ed emetterà la sentenza nella sede predetta.

Ove, per altri motivi, debba esser disposto il rinvio del dibattimento, potrà essere fissata una udienza anche, ove occorra, nella sede della pretura.

Art. 14.

Qualora sul territorio assegnato alla circoscrizione della sede periodica abbiano giurisdizione una Pretura mandamentale e una Pretura urbana, saranno tenute nella sede stessa udienze civili e compiuti gli atti d'istruzione civile e penale dal Pretore mandamentale, nei casi e nei limiti indicati negli articoli precedenti.

Dal Pretore urbano potrà, nella sede periodica, essere tenuta, in ciascun mese, non più di una udienza penale, purchè ricorrano i motivi indicati nel primo capoverso dell'art. 11.

Dovranno, in tal caso, essere osservate le norme stabilite nei capoversi 2°, 3° e 4° dello stesso articolo.

Art. 15.

Nella sede distaccata e nei giorni prestabiliti per le udienze civili e penali, il pretore può compiere ogni altro atto che rientri nella sua competenza, sempre però nei limiti della giurisdizione territoriale della pretura.

Non ha, peraltro, facoltà di tenere udienze per la trattazione di affari non pertinenti alla circoscrizione della sede periodica.

Art. 16.

Alla fine di ciascun trimestre, il pretore dovrà trasmettere al Procuratore del Re un prospetto numerico degli affari compiuti nel Comune designato, dei testimoni e periti ivi assunti nei procedimenti penali e delle indennità di missione per le trasferte avvenute in detta sede, messe in rapporto con le spese giudiziarie che sarebbero occorse per le indennità a testimoni e periti.

I Procuratori Generali presso le Corti di appello invieranno, alla fine di ogni anno, al Ministero della giustizia, una copia dei prospetti trimestrali concernenti le singole Preture del distretto, unitamente a un rapporto illustrativo.

Art. 17.

Il numero delle udienze civili stabilito con decreto del Primo Presidente della Corte di appello potrà essere diminuito nel secondo trimestre di ciascun periodo indicato nell'art. 6, qualora risulti che, nel trimestre anteriore, non sia stato possibile compensare le spese di missione del Pretore con le indennità che sarebbero spettate a testimoni e periti nelle cause penali.

La riduzione dovrà riferirsi alle ultime udienze del trimestre, e il provvedimento del Primo Presidente della Corte di appello dovrà essere emesso e notificato ai sindaci del mandamento, in conformità a quanto prescrive l'art. 7, nei primi 30 giorni dello stesso trimestre.

Art. 18.

Le udienze civili e penali sono tenute e gli atti d'istruzione sono compiuti negli uffici del giudice conciliatore del Comune in cui il pretore deve trasferirsi, od in altri adatti locali all'uopo destinati dal Comune.

Art. 19.

Le funzioni di cancelliere sono adempiute dal segretario comunale o da un vice-segretario comunale delegato dal sindaco.

Qualora ciò non risulti possibile per ragioni d'incompatibilità o per altre speciali circostanze, il Pretore sarà assistito nella sede periodica per gli affari civili e penali da un funzionario di cancelleria della Pretura.

In tal caso, dovrà esser tenuto conto delle maggiori spese di missione agli effetti indicati negli articoli 11, 16 e 17 del presente decreto.

Art. 20.

Le funzioni di ufficiale giudiziario saranno adempiute dal messo dell'ufficio di conciliazione o dal messo comunale delegato dal sindaco del Comune, in cui è la sede periodica di giustizia; l'uno e l'altro possono avvalersi dei messi all'uopo delegati dai sindaci dei Comuni appartenenti alla circoscrizione della sede predetta.

Ove concorrano speciali motivi, il messo dell'ufficio di conciliazione del Comune in cui è la sede periodica o il messo comunale verranno sostituiti, con provvedimento del Pretore, dall'ufficiale giudiziario della Pretura.

Art. 21.

Per la rappresentanza del pubblico ministero nelle cause penali si osservano le norme in vigore; ma, allo scopo di assicurare la regolarità del servizio, il sindaco del Comune dovrà designare un assessore comunale il quale sia presente nei giorni prefissi per l'udienza penale per assumere le funzioni di pubblico ministero, ove ciò sia necessario.

Art. 22.

Tutte le spese di arredamento dei locali, illuminazione e riscaldamento sono a carico del Comune.

Sono pure a carico del Comune le spese dei registri, di cui all'articolo seguente, e degli oggetti di cancelleria.

Art. 23.

Nella segreteria di ciascuno dei Comuni designati nell'annessa tabella *B*, debbono essere tenuti i seguenti registri:

1° Foglio di udienza delle cause civili, nel quale debbono essere iscritte le cause trattate nel Comune e i provvedimenti relativi;

2° Registro generale delle cause penali, nel quale debbono essere iscritte le cause penali per le quali l'udienza viene tenuta nel Comune ed annotato il dispositivo della sentenza;

3° Registro cronologico degli atti civili;

4° Registro per le spese di trasferta riguardanti testimoni e periti.

Tale disposizione non è applicabile nel caso preveduto dall'art. 19, 1° capoverso.

Art. 24.

Le cause civili e quelle penali vengono, inoltre, iscritte nel ruolo generale e nel registro generale degli affari penali della pretura, con annotazione che sono state rimesse per la trattazione alla segreteria del Comune all'uopo designato, o, nel caso preveduto dall'art. 19, 1° capoverso, che sono state trattate nella sede periodica.

Art. 25.

Dopo che sia intervenuta la decisione definitiva così nelle cause civili come in quelle penali e dopo che sia stata compiuta la istruzione, i relativi fascicoli con i verbali, atti, documenti e scritti agli stessi inerenti, sono, dal segretario o dal vice-segretario del Comune che adempie le funzioni di cancelliere, trasmessi al cancelliere della pretura per il corso ulteriore.

Il cancelliere della pretura annota nei relativi registri il ricevimento degli atti ed il tenore di essi.

Nel caso preveduto dall'art. 19, 1° capoverso, il funzionario di cancelleria della pretura provvede direttamente alla trasmissione degli atti all'Ufficio di cancelleria e li annota nei relativi registri.

Art. 26.

La iscrizione degli atti in materia civile soggetti a registrazione viene effettuata dal cancelliere nel repertorio della pretura.

Il rilascio delle copie, la esecuzione delle sentenze, la iscrizione nel campione civile e penale sono sempre effettuati dal cancelliere della pretura e rimangono a sua cura.

Art. 27.

Ad eccezione del caso preveduto nel 1° capoverso dell'articolo 19, nei procedimenti penali che siano stati definiti in udienze tenute nel Comune non capoluogo del mandamento, le impugnazioni possono essere fatte anche nella segreteria del Comune.

Il segretario comunale o il vice-segretario comunale, che adempie le funzioni di cancelliere, redige l'atto di impugnazione e lo trasmette immediatamente al cancelliere della pretura.

Anche i motivi delle impugnazioni, quando sieno presentati posteriormente alla dichiarazione, possono essere depositati nella segreteria, e li trasmette immediatamente al nel termine di cui all'art. 131 Codice procedura penale. I motivi aggiunti e quelli che venissero presentati in conformità al disposto degli articoli 486 e 510 del Codice di procedura penale debbono sempre essere depositati secondo le norme stabilite dal Codice stesso o dal R. decreto 7 giugno 1923, n. 1244, in quanto siano applicabili.

Il segretario comunale od il vice-segretario comunale, che adempie le funzioni di cancelliere, certifica, sottoscrivendola, la data del deposito dei motivi quando siano de-

positati nella segreteria e li trasmette immediatamente al cancelliere della pretura.

La trasmissione al cancelliere della pretura così della dichiarazione come dei motivi di impugnazione deve in ogni caso avvenire, sotto pena di nullità, entro 24 ore dalla scadenza dei relativi termini.

La spedizione è effettuata per posta in plico raccomandato.

Art. 28.

L'attuazione delle norme riguardante le sedi per udienze periodiche avrà inizio il 1° marzo 1924.

Nei primi cinque giorni del febbraio di tale anno il Primo Presidente della Corte di appello del distretto adempirà a quanto è disposto nell'art. 6 del presente decreto, fissando il numero e l'orario delle udienze che saranno tenute nelle sedi distaccate nel periodo marzo-giugno 1924.

La notifica prescritta dall'art. 7, prima parte, dovrà essere eseguita non più tardi del 10 marzo.

Il prospetto numerico, di cui all'art. 16, sarà per la prima volta compilato e trasmesso al Procuratore del Re alla fine del giugno 1924, e avrà riferimento al periodo marzo-giugno dell'anno medesimo.

La facoltà attribuita ai Primi Presidenti delle Corti di appello dall'art. 17 sarà esercitata la prima volta nel trimestre ottobre-dicembre 1924.

Art. 29.

Le disposizioni contenute nel presente Decreto circa il funzionamento del servizio nelle sedi per udienze periodiche sono applicabili anche nelle nuove provincie per tutto ciò che riguarda il servizio penale, rimanendo pel resto in vigore le disposizioni colà vigenti circa il funzionamento dei detti uffici nelle altre materie.

Salvo quanto è disposto nell'art. 5, la tabella delle sedi per udienze periodiche per le nuove provincie sarà opportunamente modificata con Nostro decreto, su proposta del Ministro della giustizia e degli affari del culto, in occasione della unificazione per tutto il Regno della legislazione processuale civile.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1923.
Atti del Governo, registro 219, *foglio* 260. — GRANATA.

TABELLA A.

Modifiche relative alle aggregazioni di:

a) *Mandamenti*:

Aritzo — dal Tribunale di Lanusei al Tribunale di Cagliari.
Bardi — dal Tribunale di Piacenza al Tribunale di Parma.
Bra — dal Tribunale di Cuneo al Tribunale di Torino.
Calitri — dal Tribunale di Melfi al Tribunale di Avellino.
Castel Baronia — dal Tribunale di Benevento al Tribunale di Avellino.
Centuripe — dal Tribunale di Nicosia al Tribunale di Catania.
Fermo — dal Tribunale di Macerata al Tribunale di Ascoli Piceno.
Laconi — dal Tribunale di Cagliari al Tribunale di Oristano.
Montegiorgio — dal Tribunale di Macerata al Tribunale di Ascoli Piceno.
Rieti — dal Tribunale di Terni al Tribunale di Roma.
Roccasinibalda — dal Tribunale di Terni al Tribunale di Roma.
Torre dei Passeri — dal Tribunale di Sulmona al Tribunale di Teramo.
Trino — dal Tribunale di Casale Monferrato al Tribunale di Novara.
Vigevano — dal Tribunale di Milano al Tribunale di Pavia.
Volosca Abbazia — dal Tribunale di Capodistria al Tribunale di Pola.

b) *Comuni*:

CORTE DI APPELLO DI ANCONA

Tribunale di Ancona.

Mergo - Rosora — dalla Pretura di Fabriano a quella di Iesi.

Tribunale di Ascoli Piceno.

Gualdo - Monte San Martino - Penna San Giovanni - Sarnano — dalla Pretura di Amandola a quella di San Ginesio.
Monte Rinaldo - Montelparo — dalla Pretura di Amandola a quella di Fermo.

Tribunale di Macerata.

Ortezzano — dalla Pretura di Montegiorgio a quella di Fermo
Cessapalombo — dalla Pretura di Tolentino a quella di San Ginesio.

CORTE DI APPELLO DI AQUILA.

Tribunale di Chieti.

Poggio Fiorito — dalla Pretura di Tollo a quella di Ortona a Mare.

Tribunale di Lanciano.

Colledimacine — dalla Pretura di Lama dei Peligni a quella di Torricella Peligna.

Tribunale di Sulmona.

Cocullo — dalla Pretura di Sulmona a quella di Pescina.

CORTE DI APPELLO DI BARI.

Tribunale di Bari.

Cellammare — dalla Pretura di Bari II Mandamento a quella di Rutigliano.
Castellaneta — dalla Pretura di Gioia del Colle a quella di Taranto I Mandamento.
Palo del Colle — dalla Pretura di Modugno a quella di Bitonto.

Tribunale di Lecce.

Secli — dalla Pretura di Galatina a quella di Nardò.
Minervino di Lecce — dalla Pretura di Maglie a quella di Otranto.
Morciano di Leuca - Salve — dalla Pretura di Ugento a quella di Tricase.

Tribunale di Taranto.

Erchie - Torre Santa Susanna — dalla Pretura di Manduria a quella di Francavilla Fontana.
Mottola - Palagiano — dalla Pretura di Taranto I Mandamento a quella di Taranto II Mandamento.

Tribunale di Trani.

Giovinazzo — dalla Pretura di Molfetta a quella di Bitonto.

CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA.

Tribunale di Bologna.

Calderara di Reno dalla Pretura del III Mandamento di Bologna a quella di Persiceto.

Anzola dell'Emilia dalla Pretura di Persiceto a quella di Bologna III Mandamento.

Tribunale di Ferrara.

La delimitazione dei due Mandamenti della Città di Ferrara, è così rettificata:

I Mandamento:

Zona ovest della città, cioè la parte a sinistra delle vie Spronello, Scienze, Terranova, Montebello, Vicolo Mozzo delle Vigne (delegazioni di Pontelagoscuro, Ravalle, Porotto, frazione di Mizzana) nonchè i Comuni di Bondeno, Vigarano Mainarda.

II Mandamento.

Zona est della città, cioè la parte a destra delle vie di cui sopra (delegazioni di Quacchio, Francolino, Baura, Quartesana, Denore, Borgo San Giorgio, Borgo San Luca, Marrara, San Bartolomeo in Bosco) nonchè il Comune di Poggio Renatico.

Tribunale di Modena.

Fanano - Sestola — dalla Pretura di Pievepelago a quella di Pavullo nel Frignano.
Frassinoro — dalla Pretura di Pievepelago a quella di Sassuolo.

Tribunale di Piacenza.

Pregola — dalla Pretura di Bobbio a quella di Varzi.
Coli — dalla Pretura di Bettola a quella di Bobbio.

Tribunale di Reggio Emilia.

Toano — dalla Pretura di Castelnovo nei Monti a quella di Scandiano.

CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI.

Tribunale di Cagliari.

Tratalias — dalla Pretura di Santadi a quella di Sant'Antioco.
Genoni - Nuragus — dalla Pretura di Laconi a quella di Isili.
Ruinas — dalla Pretura di Laconi a quella di Ales.

Tribunale di Lanusei.

Meana Sardo — dalla Pretura di Aritzo a quella di Laconi.
Tonara — dalla Pretura di Aritzo a quella di Sorgono.

Tribunale di Nuoro.

Mamoiada — dalla Pretura di Fonni a quella di Nuoro.

Tribunale di Oristano.

Dualchi - Noragugume — dalla Pretura di Ghilarza a quella di Macomer.
Sindia — dalla Pretura di Tresnuraghes a quella di Macomer.

CORTE DI APPELLO DI CATANIA.

Tribunale di Caltagirone.

Licodia Eubea — dalla Pretura di Grammichele a quella di Vizzini.

Tribunale di Modica.

Rosolini — dalla Pretura di Spaccaforno a quella di Noto.

SEZIONE DI CORTE DI APPELLO DI MESSINA.

Tribunale di Patti.

Floresta — dalla Pretura di Tortorici a quella di Randazzo

CORTE DI APPELLO DI CATANZARO.

Tribunale di Catanzaro.

Sellia - Zagarise — dalla Pretura di Catanzaro a quella di Taverna.
Rocca di Neto — dalla Pretura di Cotrone a quella di Strongoli.
Soverato — dalla Pretura di Gasperina a quella di Chiaravalle Centrale.

Tribunale di Cosenza.

Caccuri — dalla Pretura di San Giovanni in Fiore a quella di Santa Severina.
Savelli — dalla Pretura di San Giovanni in Fiore a quella di Strongoli.

Tribunale di Palmi.

Rizziconi — dalla Pretura di Cinquefrondi a quella di Radicena.
Rosarno — dalla Pretura di Laureana di Borello a quella di Palmi.
Melicuccà — dalla Pretura di Sinopoli a quella di Palmi.

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE.

Tribunale di Arezzo.

Gaiole in Chianti — dalla Pretura di Montevarchi a quella di Siena.
Foiano della Chiana — dalla Pretura di Cortona a quella di Arezzo.

Tribunale di Grosseto.

Chiusdino - Monticiano - Radicondoli — dalla Pretura di Massa Marittima a quella di Siena.

Tribunale di Lucca.

Barga — dalla Pretura di Borgo a Mozzano a quella di Castelnuovo di Garfagnana.

La delimitazione dei due Mandamenti della città di Lucca è così modificata:

Lucca: I Mandamento.

L'intera città di Lucca, nonchè le frazioni Arancio, San Concordio, San Donato, San Marco, Sant'Anna.

Lucca: II Mandamento.

Tutte le rimanenti frazioni del Comune di Lucca, nonchè i Comuni di Capannori, Porcari.

Tribunale di Pisa.

Lorenzana — dalla Pretura di Pontedera a quella di Pisa.

Tribunale di Siena.

Radda in Chianti - Castellina in Chianti — dalla Pretura di Poggibonsi a quella di Siena.

CORTE DI APPELLO DI GENOVA.

Tribunale di Genova.

Moconesi - Neirone — dalla Pretura di Chiavari a quella di Recco.
Bonassola - Carrodano - Deiva - Framura — dalla Pretura di Sestri Levante a quella di Spezia II Mandamento.

Tribunale di San Remo.

Aurigo Conio — dalla Pretura di Pieve di Teco a quella di Imperia I Mandamento.

La denominazione e la composizione dei Mandamenti di Oneglia e Porto Maurizio in seguito al R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2360, vengono così modificate:

Imperia: I Mandamento.

Aurigo - Bestagno - Borgomaro - Candeasco - Caravonica - Cervo - Chiusanico - Chiusavecchia - Conio - Diano Arentino - Diano Borello - Diano Calderina - Diano Castello - Diano Marina - Diano San Pietro - Gazzelli - Lucinasco - Maro Castello - Olivastri - Pontedassio - San Bartolomeo del Cervo - San Lazzaro Reale - Sarola - Villa Faraldi - Villa Guardia - Villa Viani - Ville San Pietro - Ville San Sebastiano, nonchè la parte del Comune di Imperia costituita dal territorio dei sopressi Comuni di Oneglia, Borgo Sant'Agata, Castelvecchio di Santa Maria Maggiore, Costa d'Oneglia.

Imperia: II Mandamento.

Boscomare - Civezza - Cipressa - Costa Rainera - Dolcedo - Lingueglietta - Pantasina - Pianavia - Pietrabruna - Prelà - San Lorenzo al Mare - Tavole - Valloria Marittima - Vasia - Villa Talla nonchè la parte del Comune di Imperia costituita dal territorio dei soppressi Comuni di Porto Maurizio, Caramagna Ligure, Moltedo Superiore, Montegrazie, Piani Poggi, Torazza.

Tribunale di Savona.

Martina Olba - Olba - Tiglieto — dalla Pretura di Varazze a quella di Voltri.

Tribunale di Spezia.

La delimitazione dei due Mandamenti della città di Spezia è così rettificata:

Spezia: I Mandamento.

La parte della città di Spezia a sud del viale Garibaldi, le frazioni di Migliarina a Monte, Migliarina a Mare, Isola, nonchè i Comuni di Arcola - Aulla - Calice al Cornoviglio - Follo - Licciana - Podenzana - Tresana - Vezzano Ligure.

Spezia: II Mandamento.

La parte della città di Spezia a Nord del viale Garibaldi, tutto il recinto dell'Arsenale, le frazioni di Campiglia, Biassa, Cadimare, Marola, Pegazzano, Marinasco, nonchè i Comuni di Beverino Bonassola - Borghetto di Vara - Brugnato - Carrodano - Deiva Framura - Levanto - Monterosso al Mare - Pignone - Porto Venere - Riccò del Golfo della Spezia - Rio Maggiore - Rocchetta di Vara - Sesta Godano - Vernazza - Zignano.

CORTE DI APPELLO DI MILANO.

Tribunale di Bergamo.

Ambivere - Brembate di Sopra - Calusco d'Adda - Carvico - Mozzo - Ossenesga - Paladina - Scano al Brembo — dalla Pretura di Bergamo I Mandamento a quella del II Mandamento.
Madone - Medolago - Ponte San Pietro - Presezzo - San Gervasio d'Adda - Suisio - Terno d'Isola - Solza — dalla Pretura di Bergamo II Mandamento a quella del I Mandamento.
Almè - Bruntino — dalla Pretura di Bergamo I, a quella di Almenno San Salvatore.
Parzanica - Tavernola Bergamasca - Vigolo — dalla Pretura di Grumello del Monte a quella di Lovere
Pisogne — dalla Pretura di Lovere a quella di Iseo.

Tribunale di Busto Arsizio.

Barlassina - Canegrate - Lentate — dalla Pretura di Saronno a quella di Desio

Tribunale di Como.

Campione — dalla Pretura di Menaggio a quella di Como I Mandamento.

Tribunale di Milano

Bussero - Cassina de' Pecchi - Pioltello - Segrate — dalla Pretura di Cassano d'Adda a quella di Milano VII Mandamento.
San Giuliano Milanese — dalla Pretura di Lodi a quella di Milano IX.

La circoscrizione del IX Mandamento di Milano è così modificata:

Arese - Assago - Basiglio - Bollate - Bresso - Buccinasco - Cerchiate - Cesano Boscone - Cormanno - Corsico - Cusago - Garbagnate Milanese - Locate Triulzi - Mazzo Milanese - Mezzate - Novate Milanese - Opera - Pantigliate - Pero - Peschiera Borromeo - Pieve Emanuele - Rozzano - San Donato Milanese - San Giuliano Milanese - Senago - Settimo Milanese - Terrazzano - Trezzano sul Naviglio, nonchè il territorio dei soppressi comuni di Affori - Baggio Chiaravalle Milanese - Crescenzago - Gorla Precotto - Greco Milanese - Lambrate - Niguarda - Musocco - Trenno - Turro Milanese - Vigentino.

Busnago - Cornate - Roncello — dalla Pretura di Cassano d'Adda a quella di Monza.
Carate Brianza - Giussano - Verano — dalla Pretura di Monza a quella di Desio.

Tribunale di Pavia.

Caminata - Ruino - Trebecco — dalla Pretura di Varzi a quella di Borgonovo Val Tidone.
Fortunago — dalla Pretura di Varzi a quella di Casteggio.

SEZIONE DELLA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA.

Tribunale di Brescia.

Azzano Mella - Brandico - Capriano del Colle - Mairano - Montirone - Poncarale — dalla Pretura di Verolanuova a quella di Brescia II Mandamento.

Tribunale di Cremona.

Calvatone - Spineda - Tornata — dalla Pretura di Casalmaggiore a quella di Bozzolo.
Rivolta d'Adda — dalla Pretura di Crema a quella di Cassano d'Adda.
Soncino - Ticengo — dalla Pretura di Crema a quella di Soresina.
Corte de' Cortesi — dalla Pretura di Soresina a quella di Cremona I Mandamento.

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI.

Tribunale di Avellino.

Manocalzati — dalla Pretura di Chiusano di San Domenico a quella di Avellino.

Tribunale di Campobasso.

Rotelle — dalla Pretura di Bonefro a quella di Larino.
Colle d'Anchise — dalla Pretura di Campobasso a quella di Boiano.
Guardialfiera — dalla Pretura di Casacalenda a quella di Larino.
Portocannone — dalla Pretura di Guglionesi a quella di Termoli.
Castelvetere in Val Fortore — dalla Pretura di Riccia a quella di San Bartolomeo in Galdo.

Tribunale di Cassino.

Santo Padre — dalla Pretura di Sora a quella di Arce.

Tribunale di Napoli.

Carbonara di Nola — dalla Pretura di Ottaiano a quella di Nola.
Monte di Procida — dalla Pretura di Procida a quella di Pozzuoli.
Pianura - Soccavo — dalla Pretura di Pozzuoli a quella di Napoli, II Mandamento.

Tribunale di Salerno.

Albanella — dalla Pretura di Capaccio a quella di Roccadaspide.
Omignano - Sessa Cilento — dalla Pretura di Castellabate a quella di Torchiara.
Stella Cilento — dalla Pretura di Castellabate a quella di Vallo della Lucania.
Palomonte — dalla Pretura di Eboli a quella di Buccino.
Alfano - Laurito — dalla Pretura di Sapri a quella di Vallo della Lucania.

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Caiazzo - Castello di Campagnano - Ruviano — dalla Pretura di Capua a quella di Piedimonte d'Alife.
San Tammaro — dalla Pretura di Capua a quella di Santa Maria Capua Vetere.
Portico di Caserta — dalla Pretura di Caserta a quella di Santa Maria Capua Vetere.
Baia e Latina — dalla Pretura di Teano a quella di Piedimonte d'Alife.
Scisciano - San Vitaliano — dalla Pretura di Nola a quella di Pomigliano d'Arco.
Casagiove — dalla Pretura di Santa Maria Capua Vetere a quella di Caserta.

SEZIONE DI CORTE D'APPELLO DI POTENZA.

Tribunale di Lagonegro.

Castel Saraceno - Latronico — dalla Pretura di Lauria a quella di Lagonegro.

Tribunale di Matera.

Craco — dalla Pretura di Ferrandina a quella di Pisticci.

Tribunale di Melfi.

Aquilonia - Monteverde — dalla Pretura di Calitri a quella di Lacedonia.

CORTE DI APPELLO DI ROMA.

Tribunale di Frosinone.

Pofi — dalla Pretura di Ceccano a quella di Frosinone.

Tribunale di Roma.

Percile - Licenza — dalla Pretura di Arsoli a quella di Orvinio.
Filacciano - Nazzano - Ponzano Romano - Torrita Tiberina — dalla Pretura di Castelnuovo di Porto a quella di Poggio Mirteto.
Collalto Sabino - Collegiove - Nespolo - Petescia — dalla Pretura di Orvinio a quella di Arsoli.
Rocca Santo Stefano — dalla Pretura di Palestrina a quella di Subiaco.
Camerata Nuova - Cervara di Roma — dalla Pretura di Subiaco a quella di Arsoli.
Marcellina — dalla Pretura di Tivoli a quella di Palombara Sabina.

Tribunale di Velletri.

Artena - Labico - Valmontone — dalla Pretura di Segni a quella di Velletri.

SEZIONE DI CORTE DI APPELLO DI PERUGIA.

Tribunale di Perugia.

Bevagna — dalla Pretura di Montefalco a quella di Foligno.

CORTE DI APPELLO DI TORINO.

Tribunale di Alessandria.

Castello di Annone - Cerro Tanaro - Refrancore — dalla Pretura di Alessandria I Mandamento a quella di Asti.

Tribunale di Asti.

Magliano Alfieri - Priocca — dalla Pretura di Asti a quella di Alba.
Corneliano d'Alba - Monticello d'Alba - Piobbesi d'Alba — dalla Pretura di Canale a quella di Alba
Mango — dalla Pretura di Canelli a quella di Alba.

Tribunale di Casale Monferrato.

Conzano — dalla Pretura di Casale Monferrato a quella di Vignale.
Alagna — dalla Pretura di Mede a quella di Mortara.
Casorzo — dalla Pretura di Moncalvo a quella di Vignale.
Borgo San Siro - Garlasco - Tromello — dalla Pretura di Mortara a quella di Vigevano.

Tribunale di Cuneo.

Baldissero d'Alba - Montalto Roero — dalla Pretura di Brà a quella di Alba.
Bene Vagienna — dalla Pretura di Carrù a quella di Fossano.
Villafalletto — dalla Pretura di Dronero a quella di Cuneo.

Tribunale di Ivrea.

Cossano Canavese — dalla Pretura di Ivrea a quella di Strambino.

Tribunale di Novara.

Cascine San Giacomo - Gattinara - Ghislarengo - Lenta - Lozzolo - Roasenda - Roasio - Villa del Bosco — dalla Pretura di Borgomanero a quella di Vercelli.
Ara - Grignasco — dalla Pretura di Borgomanero a quella di Varallo.
Ghemme - Sizzano — dalla Pretura di Borgomanero a quella di Novara.
Cavaglià - Cerrione - Dorzano - Roppolo - Salussola - Viverone Zimone — dalla Pretura di Santhià a quella di Biella.
Campello Monti — dalla Pretura di Varallo a quella di Omegna.

Tribunale di Torino.

Berzano San Pietro — dalla Pretura di Chieri a quella di Chivasso.
Venaria Reale — dalla Pretura di Cirié a quella di Torino II Mandamento.
Cuceglio — dalla Pretura di Rivarolo Canavese a quella di Strambino.
Vigone - Cercenasco - Osasio - Moncalieri - Scalenghe - Virle Piemonte — dalla Pretura di Cavour a quella di Pinerolo.

CORTE DI APPELLO DI TRIESTE.

Tribunale di Capodistria.

Mattuglie — dalla Pretura di Bisterza a quella di Volosca-Abbazia.

Tribunale di Gorizia.

Monte S. Vito — Sebreglie dalla Pretura di Idria a quella di Tolmino.
Ternovo d'Isonzo — dalla Pretura di Tolmino a quella di Plezzo.

Tribunale di Pola.

Draguccio — dalla Pretura di Pisino a quella di Pinguente.

Tribunale di Trieste.

Grado — dalla Pretura di Monfalcone a quella di Cervignano.

CORTE DI APPELLO DI VENEZIA.

Tribunale di Padova.

Pozzoleone — dalla Pretura di Cittadella a quella di Vicenza II Mandamento.
Anguillara Veneta - Tribano — dalla Pretura di Monselice a quella di Padova III Mandamento.

Agna - Candiana — dalla Pretura di Piove di Sacco a quella di Padova III Mandamento.

Tribunale di Rovigo.

Fiesso Umbertiano — dalla Pretura di Ficarolo a quella di Rovigo.

Tribunale di Verona.

Breonio — dalla Pretura di Caprino Veronese a quella di Verona II Mandamento.

Tribunale di Vicenza.

Albaredo d'Adige - Cologna Veneta - Pressana - Roveredo di Guà - Veronella - Zimella — dalla Pretura di Lonigo a quella di Soave.

SEZIONE DI CORTE DI APPELLO DI TRENTO.

Tribunale di Trento.

Campodenno - Dardine - Denno - Dercolo - Lover - Masi di Vigo - Mollaro - Priò - Quetta - Segno - Sporminore - Termon - Torra - Toss - Tuenetto - Vervò - Vigo - Vion — dalla Pretura di Cles a quella di Mezzolombardo.
Faedo - San Michele all'Adige — dalla Pretura di Trento a quella di Mezzolombardo.
Baselga di Pinè - Bedollo - Miola — dalla Pretura di Trento a quella di Pergine.

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto:
OVIGLIO.

TABELLA B.

Sedi distaccate di Pretura.

CORTE DI APPELLO DI ANCONA.

TRIBUNALE DI ANCONA.

Pretura di Sassoferrato.

Arcevia.

Pretura di Senigallia.

Corinaldo (*Barbara - Castelleone di Suasa - Ostra Vetere*).

TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO.

Pretura di Amandola.

Santa Vittoria in Matenano (*Montefalcone Appennino*).

Pretura di Fermo.

Monterubbiano (*Monte Gilberto - Monte Vidon Combatte - Moresco Petritoli - Ponzano di Fermo*).

Pretura di Offida.

Montalto Marche (*Carassai - Montedinove - Rotella*).

Pretura di Ripatransone.

Grottammare (*Cupramarittima - Massignano - Montefiore dell'Aso*).

TRIBUNALE DI MACERATA.

Pretura di Camerino.

Matelica (*Esanatoglia - Gagliole*).

Pretura di Macerata.

Treja (*Appignano*).

Pretura di San Ginesio.

Sarnano (*Gualdo - Penna San Giovanni*).

Pretura di Tolentino.

San Severino Marche.

TRIBUNALE DI PESARO.

Pretura di Fano.

Fossombrone (*Isola del Piano - Montefelcino - Sant'Ippolito*).

Pretura di Pergola.

Mondavio (*Barchi - Fratte Rosa - Monte Porzio - Orciano di Pesaro - Sorbolongo*).

Pretura di Urbino.

Urbania (*Borgo Pace - Mercatello - Peglio - Sant'Angelo in Vado*).

CORTE DI APPELLO DI AQUILA.

TRIBUNALE DI AQUILA.

Pretura di Cittaducale.

Antrodoco (*Borgo Velino - Micigliano*).
Petrella Salto.

TRIBUNALE DI CHIETI.

Pretura di San Valentino in Abruzzo Citeriore.

Manoppello (*Lettomanoppello - Serramonacesca - Turrivalignani*).

Pretura di Francavilla a Mare.

Pescara.

Pretura di Guardiagrele.

Orsogna.

TRIBUNALE DI LANCIANO.

Pretura di Atessa.

Paglieta.

Pretura di Gissi.

San Buono (*Furci - Liscia*).

Pretura di Lama dei Peligni.

Palena (*Lettopalena*).

TRIBUNALE DI SULMONA.

Pretura di Castel di Sangro.

Pescocostanzo (*Ateleta - Rivisondoli - Roccaraso*).

TRIBUNALE DI TERAMO.

Pretura di Città Sant'Angelo.

Castellammare Adriatico (*Montesilvano - Montesilvano Marina*).

Pretura di Civitella del Tronto.

Valle Castellana.

CORTE DI APPELLO DI BARI.

TRIBUNALE DI BARI.

Pretura di Altamura.

Santeramo in Colle.

Pretura di Bari: I Mandamento.

Mola di Bari.

Pretura di Bitonto.

Giovinazzo.

Pretura di Casamassima.

Canneto di Bari.

Pretura di Modugno.

Grumo Appula (*Binetto - Toritto*).

Pretura di Monopoli.

Fasano.
Locorotondo (*Cisternino*).

Pretura di Putignano.

Noci (*Alberobello*).

Pretura di Rutigliano.

Conversano.

TRIBUNALE DI FOGGIA.

Pretura di Ascoli Satriano.

Candela.

Pretura di Rodi Garganico.

Cagnano Varano (*Carpino*).

Pretura di Volturara Appula.

Celenza Valfortore (*Carlantino - San Marco la Catola*).

TRIBUNALE DI LECCE.

Pretura di Campi Salentina.

Squinzano (*San Pietro Vernotico - Torchiarolo - Trepuzzi*).

Pretura di Gallipoli.

Parabita (*Tuglie*).

Pretura di Lecce.

Vernole (*Calimera - Capranica di Lecce - Castri di Lecce - Melendugno*).

Pretura di Maglie.

Poggiardo (*Nociglia - Ortelle - Santa Cesarea - Spongano - Surano*)

Pretura di Nardò.

Galatone (*Seclì*).

Pretura di Ostuni.

Ceglie Messapica.

Pretura di Tricase.

Alessano (*Castrignano del Capo - Corsano - Gagliano del Capo - Morciano di Leuca - Patù - Salve - Tiggiano*).

TRIBUNALE DI TARANTO.

Pretura di Taranto I Mandamento.

Castellaneta (*Palagianello*).

Pretura di Taranto II Mandamento.

Massafra (*Mottola - Palagiano*).

TRIBUNALE DI TRANI.

Pretura di Ruvo di Puglia.

Terlizzi.

CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA.

TRIBUNALE DI BOLOGNA

Pretura di Bagni della Porretta.

Montese.
Vergato (*Castel d'Aiano - Grizzana*).

Pretura di Bologna II Mandamento.

Bazzano (*Castello di Serravalle - Crespellano - Monte San Pietro - Monteveglio - Savigno*).

TRIBUNALE DI FERRARA.

Pretura di Ferrara I Mandamento.

Bondeno.

Pretura di Portomaggiore.

Argenta.

TRIBUNALE DI FORLI'.

Pretura di Cesena.

Mercato Saraceno (*Sarsina - Sorbano*).
Sogliano al Rubicone (*Borghi - Roncofreddo*).

Pretura di Forlì.

Civitella di Romagna (*Galeata*).
Meldola (*Teodorano*).

Pretura di Rimini.

Morciano di Romagna (*Coriano - Gemmano - Misano in Villa Vittoria - Mondaino - Monte Colombo - Montefiorito - Monte Gridolfo - Montescudo - Saludecio - San Clemente - San Giovanni in Marignano*).

TRIBUNALE DI MODENA.

Pretura di Pavullo nel Frignano.

Sestola (*Fanano*).

Pretura di Sassuolo.

Montefiorino (*Frassinoro*).

TRIBUNALE DI PARMA.

Pretura di Borgotaro.

Bedonia (*Compiano - Tornolo*).

Pretura di Langhirano.

Corniglio (*Monchio - Palanzano*).

TRIBUNALE DI PIACENZA.

Monticelli d'Ongina (*Caorso - Castelvetro Piacentino - Villanova sull'Arda*).

Pretura di Bettola.

Ferriere.

Pretura di Castell'Arquato.

Carpaneto (*Gropparello - Morfasso*).

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA.

Pretura di Castelnovo nei Monti.

Collagna (*Busana - Ligonchio*).

Pretura di Scandiano.

Castellarano (*Baiso - Toano*).

CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI.

TRIBUNALE DI CAGLIARI.

Pretura di Mandas.

Nurri (*Orroli*).

TRIBUNALE DI NUORO.

Pretura di Bono.

Bolotana (*Lei - Silanus*).
Benetutti (*Nule*).

Pretura di Fonni.

Gavoi (*Lodine - Ollolai - Ovadda*).

TRIBUNALE DI ORISTANO.

Pretura di Cuglieri.

Santu Lussurgiu.

TRIBUNALE DI SASSARI.

Pretura di Ozieri.

Moros (*Ittireddu*).
Oschiri (*Berchidda - Tula*).

CORTE DI APPELLO DI CATANIA.

TRIBUNALE DI CALTAGIRONE.

Pretura di Caltagirone.

Mirabella Imbaccari (*San Cono - San Michele di Ganzaria*).

Pretura di Militello in Val di Catania.

Mineo.
Scordia.

TRIBUNALE DI CATANIA.

Pretura di Bronte.

Cesarò (*San Teodoro*).

Pretura di Linguaglossa.

Castiglione di Sicilia.

TRIBUNALE DI MODICA.

Pretura di Chiaramonte Gulfi.

Monterosso Almo (*Giarratana*).

TRIBUNALE DI NICOSIA.

Pretura di Leonforte.

Assoro.

Pretura di Nicosia.

Capizzi.

TRIBUNALE DI SIRACUSA.

Pretura di Augusta.

Melilli.

Pretura di Noto.

Rosolini.

Pretura di Palazzolo Acreide.

Ferla (*Buccheri - Cassaro*).

SEZIONE DI CORTE DI APPELLO DI MESSINA.

TRIBUNALE DI MESSINA.

Pretura di Barcellona Pozzo di Gotto.

Mont'Albano di Elicona (*Basicò*).

Pretura di Milazzo.

Santa Lucia del Mela (*Gualtieri Siccaminò - San Filippo del Mela*).

TRIBUNALE DI PATTI.

Pretura di Sant'Agata di Militello.

San Fratello.

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA.

Pretura di Villa San Giovanni.

Bagnara Calabra (*Scilla*).

CORTE DI APPELLO DI CATANZARO.

TRIBUNALE DI CASTROVILLARI.

Pretura di Trebisacce.

Amendolara (*Roseto Capo Spulico*).
Cerchiara di Calabria (*Plataci - San Lorenzo Bellizzi*).

TRIBUNALE DI CATANZARO.

Pretura di Catanzaro.

Soveria Simeri (*Crichi Simeri*).

Pretura di Strongoli.

Savelli (Verzino).

TRIBUNALE DI COSENZA.

Pretura di Acri.

Bisignano.

Pretura di Amantea.

Aiello in Calabria (*Cleto - Serra di Aiello - Terrati*).

Pretura di Cosenza.

Rose (*Castiglione Cosentino - Luzzi*).

Pretura di Paola.

Fiumefreddo Bruzio.

TRIBUNALE DI GERACE MARINA.

Pretura di Gioiosa Ionica.

Grotteria.
Mammola.

TRIBUNALE DI NICASTRO.

Pretura di Maida.

Cortale.

Pretura di Nocera Terinese.

Martirano (*Conflenti*).

TRIBUNALE DI PALMI.

Comune di Cinquefrondi.

Polistena (*San Giorgio Morgeto*).

Pretura di Palmi.

Gioia Tauro (*Rosarno*).
Seminara (*Melicuccà*).

TRIBUNALE DI ROSSANO.

Pretura di Cropalati.

Longobucco.

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE.

TRIBUNALE DI AREZZO.

Pretura di Arezzo.

Foiano della Chiana (*Lucignano - Marciano*).

Pretura di Bibbiena.

Poppi (*Castel San Nicolò - Montemignaio - Pratovecchio - Stia*)

TRIBUNALE DI FIRENZE.

Pretura di Borgo San Lorenzo.

Firenzuola.
Marradi (*Palazzuolo*).

Pretura di Pistoia I Mandamento.

San Marcello Pistoiese (*Cutigliano - Piteglio*).

TRIBUNALE DI GROSSETO.

Pretura di Arcidosso.

Santa Fiora.

Pretura di Grosseto.

Gavorrano (*Castiglione della Pescaia*).
Scansano.

TRIBUNALE DI LUCCA.

Pretura di Castelnuovo di Garfagnana.

Gallicano (*Trassilico - Vergemoli*).

Pretura di Viareggio.

Camaiore.

TRIBUNALE DI SIENA.

Pretura di Asciano.

Montalcino (*Buonconvento*).

Pretura di Montepulciano.

Chiusi (*Cetona - Sarteano*).
Pienza (*Castiglione d'Orcia - San Quirico d'Orcia*).
Sinalunga (*Torrita - Trequanda*).

Pretura di Siena.

Chiusdino (*Monticiano - Radicofani*).
Radda (*Castellina in Chianti - Gaiole in Chianti*).

CORTE DI APPELLO DI GENOVA.

TRIBUNALE DI GENOVA.

Pretura di Sestri Levante.

Varese Ligure (*Maissana*).

Pretura di Voltri.

Campo Ligure (*Martina Olba - Masone - Rossiglione - Tiglieto*).

TRIBUNALE DI SAN REMO.

Pretura di Taggia.

Triora (*Molini di Triora - Montalto Ligure*).

Pretura di Ventimiglia.

Dolceacqua (*Apricale - Castel Vittorio - Isolabona - Pigna - Rocchetta Nervina*).

TRIBUNALE DI SAVONA.

Pretura di Finalborgo.

Calizzano (*Bardineto*).

Pretura di Cairo Montenotte.

Millesimo (*Biestro - Cengio - Cosseria - Murialdo - Osiglia - Plodio Roccavignale - Rocchetta Cengio*).

TRIBUNALE DI SPEZIA.

Pretura di Pontremoli.

Bagnone (*Filattiera - Villafranca in Lunigiana*).

Pretura Spezia I Mandamento.

Aulla (*Licciana - Podenzana - Tresana*).

Pretura di Spezia II Mandamento.

Borghetto di Vara (*Beverino - Brugnato - Carrodano - Pignone - Rocchetta di Vara - Sesta Godano - Zignago*).
Levanto (*Bonassola, Deiva, Framura, Monterosso al Mare, Vernazza*).

CORTE DI APPELLO DI MILANO.

TRIBUNALE DI BERGAMO.

Pretura di Almenno San Salvatore.

Caprino Bergamasco (*Calolzio - Carenno - Cisano Bergamasco - Corte - Erve - Lorentino - Monte Marenzo - Pontida - Rossino - Sant'Antonio d'Adda - Torre de' Busi - Vercurago - Villa d'Adda*).

Pretura di Clusone.

Gandino (*Barzizza - Casnigo - Cazzano Sant'Andrea - Cene - Colzate - Fiorano al Serio - Gazzaniga - Leffe - Orezzo - Peja - Vertova*).

Pretura di Treviglio.

Romano di Lombardia (*Antegnate - Barbata - Bariano - Calcio - Cividate al Piano - Cologno al Serio - Cortenuova - Covo - Fara Olivana - Fontanella - Ghisalba - Isso - Martinengo - Morengo - Pumenengo - Torre Pallavicina*).

Pretura di Zogno.

Piazza Brembana (*Averara - Baresi - Bordogna - Branzi - Camerata Cornello - Carona - Cassiglio - Cusio - Fondra - Foppolo - Lenna - Mezzoldo - Moio de' Calvi - Olmo al Brembo - Ornica - Piazzatorre - Piazzolo - Roncobello - Santa Brigida - Trabuchello - Vallese - Valnegra - Valtorta*).

TRIBUNALE DI COMO.

Pretura di Menaggio.

Castiglione d'Intelvi (*Argegno - Blessagno - Casasco d'Intelvi - Cerano d'Intelvi - Dizzasco - Laino - Lanzo d'Intelvi - Pellio di Sopra - Pigra - Ponna - Ramponio - San Fedele - Scaria - Schignano - Verna*).
Gravedona (*Bugiallo - Consiglio di Rumo - Cremia - Domaso - Dongo - Dosso del Liro - Garzeno - Gera - Germasino - Livo - Montemezzo - Musso - Peglio - Pianello del Lario - Sorico - Stazzona Traversa - Trezzone - Vercana*).

TRIBUNALE DI PAVIA.

Pretura di Stradella.

Broni (*Albaredo Arnaboldi - Barbianello - Campospinoso - Canneto Pavese - Casanova Lonati - Castana - Cigognola - Mezzanino Pietra de' Giorgi - Pinarolo Po - Rea - Redavalle - San Cipriano Po - Verrua Siccomario*).

SEZIONE DI CORTE DI APPELLO DI BRESCIA.

TRIBUNALE DI BRESCIA.

Pretura di Breno.

Edolo (*Cortenedolo - Corteno - Incudine - Malonno - Monno - Mù Pontagna - Ponte di Legno - Santicolo - Sonico - Temu - Vezza d'Oglio - Villa d'Allegno - Vione*).

Pretura di Chiari.

Orzinuovi (*Barco - Gerolanuova - Ludriano - Orzivecchi - Pompiano - Villachiara*).

Pretura di Salò.

Vestone (*Agnosine - Alone - Anfo - Avenone - Bagolino - Barghe - Bel Prato - Bione - Capovalle - Casto - Comero - Idro - Lavenone - Levrange - Livemmo - Mura - Navono - Nozza - Odolo - Ono Degno - Presegllie - Presegno - Provaglio Sopra - Provaglio Sotto - Sabbio Chiese - Treviso Bresciano*).

Pretura di Verolanuova.

Leno (*Cigole - Fiesse - Gambara - Gottolengo - Milzanello - Pavone del Mella - Porzano - Pralboino*).

TRIBUNALE DI CREMONA.

Pretura di Soresina.

Soncino (*Cumignano sul Naviglio - Ticengo*).

TRIBUNALE DI MANTOVA.

Pretura di Castiglione delle Stiviere.

Volta Mantovana (*Cavriana - Goito - Guidizzolo*).

Pretura di Gonzaga.

Suzzara (*Motteggiana - Pegognaga - San Benedetto Po*).

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI.

TRIBUNALE DI AVELLINO.

Pretura di Avellino.

Altavilla Irpina (*Grottolella*).
Montemiletto (*Torre le Nocelle*).

Pretura di Calitri.

Andretta (*Cairano*).

Pretura di Chiusano di San Domenico.

Montemarano (*Castelvetere di Calore*).

Pretura di Montella.

Bagnoli Irpino.
Nusco.

Pretura di Montoro Superiore.

Solofra (*Sant'Agata Irpina*).

Pretura di Sant'Angelo dei Lombardi.

Lioni.

TRIBUNALE DI BENEVENTO.

Pretura di Ariano di Puglia.

Montecalvo Irpino (*Casalbore*).

Pretura di Cerreto Sannita.

Cusano Mutri (*Pietrarola*).

Pretura di San Bartolomeo in Galdo.

Castelfranco in Miscano (*Ginestra degli Schiavoni - Montefalcone di Valfortore*).

Pretura di San Giorgio la Montagna.

Montefusco (*Pietra de' Fusi*).

Pretura di San Marco dei Cavoti.

Colle Sannita (*Circello*).
San Giorgio la Molara (*Molinara*).

TRIBUNALE DI CAMPOBASSO.

Pretura di Bonefro.

Santa Croce di Magliano (*Montelongo*).

Pretura di Campobasso.

Sepino.

Pretura di Casacalenda.

Sant'Elia a Pianisi (*Macchia Valfortore - Pietracatella*).

Pretura di Castropignano.

Trivento (*Pietracupa - Salcito*).

Pretura di Frosolone.

Bagnoli del Trigno.

TRIBUNALE DI CASSINO.

Pretura di Arce.

Roccasecca (*Colle San Magno*).

Pretura di Cassino.

Cervaro (*San Vittore del Lazio*).

Pretura di Sora.

Arpino (*Fontechiari*).

TRIBUNALE DI NAPOLI.

Pretura di Pomigliano d'Arco.

Marigliano (*Bresciano - Mariglianella - San Vitaliano - Scisciano*).

TRIBUNALE DI SALERNO.

Pretura di Eboli.

Campagna.

Pretura di Sapri.

Torre Orsaia (*Caselle in Pittari - Castelruggero - Celle di Bulgheria Morigerati - Roccagloriosa*).

Pretura di Vallo della Lucania.

Laurito (*Alfano - Rofrano*).
Pollica (*Casalvelino - Stella Cilento*).

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE.

Pretura di Piedimonte d'Alife.

Caiazzo (*Alvignano - Castello di Campagnano - Dragoni - Ruviano*).

Pretura di Cicciano.

Baiano (*Avella - Mugnano del Cardinale - Quadrelle - Sirignano - Sperone*).

SEZIONE DI CORTE DI APPELLO DI POTENZA.

TRIBUNALE DI LAGONEGRO.

Pretura di Lagonegro.

Latronico (*Castel Saraceno*).

Pretura di Montesano sulla Marcellana.

Moliterno (*Sarconi*).

Pretura di Roccanova.

San Chirico Raparo (*Calvera - San Martino d'Agri*).
Sant'Arcangelo.

Pretura di Rotondella.

Tursi (*Colobraro*).

Pretura di Sala Consilina.

Padula.
Sanza (*Buonabitacolo*).
Tegiano (*Monte San Giacomo - Sassano*).

TRIBUNALE DI MATERA.

Pretura di Matera.

Montescaglioso (*Miglionico - Pomarico*).

Pretura di San Mauro Forte.

Accettura.

TRIBUNALE DI MELFI.

Pretura di Lacedonia.

Aquilonia (*Monteverde*).
Bisaccia.

Pretura di Palazzo San Gervasio.

Forenza.

TRIBUNALE DI POTENZA.

Pretura di Laurenzana.

Corleto Perticara (*Guardia Perticara*).

CORTE DI APPELLO DI PALERMO.

TRIBUNALE DI CALTANISSETTA.

Pretura di Barrafranca.

Pietraperzia.

Pretura di Caltanissetta.

San Cataldo.
Serradifalco (*Bompensiere - Montedoro*).

Pretura di Castrogiovanni.

Calascibetta.

Pretura di Piazza Armerina.

Aidone.

TRIBUNALE DI GIRGENTI.

Pretura di Cattolica Eraclea.

Siculiana.

Pretura di Girgenti.

Raffadali.

Pretura di Ravanusa.

Campobello di Licata.

TRIBUNALE DI SCIACCA.

Pretura di Bisacquino.

Burgio (*Lucca Sicula - Villafranca Sicula*).

Pretura di Menfi.

Santa Margherita di Belice (*Montevago*).

Pretura di Sciacca.

Ribera (*Calamonaci*).

TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE.

Pretura di Alia.

Valledolmo.

Pretura di Castelbuono.

San Mauro Castelverde.

Pretura di Gangi.

Petralia Soprana (*Geraci Siculo*).

Pretura di Montemaggiore Belsito.

Caltavuturo.

Pretura di Polizzi Generosa.

Petralia Sottana (*Alimena - Buompietro*).

TRIBUNALE DI TRAPANI.

Pretura di Castellammare del Golfo.

Calatafimi.

CORTE DI APPELLO DI ROMA.

TRIBUNALE DI FROSINONE.

Pretura di Alatri.

Guarcino (*Fiuggi - Torre Cajetani - Trivigliano - Vico nel Lazio*).

Pretura di Frosinone.

Veroli.

TRIBUNALE DI ROMA.

Pretura di Palestrina.

Genazzano (*Bellegra, Olevano Romano, Pisoniano, Rocca di Cave, San Vito Romano*).

Pretura di Poggio Mirteto.

Magliano Sabino (*Montebuono - Tarano*).
Torri in Sabina (*Configni - Cottanello - Montasola - Selci - Vacone*).

Pretura di Roma IV Mandamento.

Campagnano di Roma (*Formello - Mazzano Romano*).

TRIBUNALE DI VELLETRI.

Pretura di Segni.

Valmontone (*Artena - Labico*).

TRIBUNALE DI VITERBO.

Pretura di Montefiascone.

Bagnoregio (*Castel Cellesi - Celleno - Civitella d'Agliano - Graffignano - Lubriano - Roccalvecce - San Michele in Teverina*).

Pretura di Ronciglione.

Sutri (*Bassano di Sutri - Capranica - Vejano*).

SEZIONE DI CORTE DI APPELLO DI PERUGIA.

TRIBUNALE DI PERUGIA.

Pretura di Città di Castello.

Umbertide (*Montone*).

Pretura di Foligno.

Assisi.

Pretura di Gualdo Tadino.

Nocera Umbra.

TRIBUNALE DI TERNI.

Pretura di Narni.

Amelia.

Pretura di Norcia.

Cascia (*Monteleone di Spoleto - Poggiodomo*).

CORTE DI APPELLO DI TORINO.

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA.

Pretura di Serravalle Scrivia.

Rocchetta Ligure (*Albera Ligure - Cabella Ligure - Cantalupo Ligure - Carrega - Mongiardino Ligure - Roccaforte Ligure*).

Pretura di Tortona.

San Sebastiano Curone (*Brignano Curone - Fabbrica Curone - Forotondo - Frascata - Gremiasco - Montacuto*).

TRIBUNALE DI ASTI.

Pretura di Canelli.

Costigliole d'Asti (*Castagnole Lanza - Coazzolo*).

TRIBUNALE DI CASALE MONFERRATO.

Pretura di Vignale.

Montemagno (*Casorzo - Castagnole Monferrato - Grana - Viarigi*).

TRIBUNALE DI CUNEO.

Pretura di Alba.

Cortemilia (*Bergolo - Bosia - Castelletto Uzzone - Castino - Cravanzana - Gorrino - Gorzegno - Levice - Perletto - Scaletta Uzzone - Torre Bormida - Torre Uzzone*).

Pretura di Borgo San Dalmazzo.

Tenda (*Briga Marittima*).

Pretura di Carrù.

Dogliani (*Belvedere delle Langhe - Bonvicino - Forignano - Lequio Tanaro.*

Pretura di Fossano.

Bene Vagienna (*Salmour - Sant'Albano Stura - Trinità*).

Pretura di Dronero.

San Damiano Macra (*Acceglio - Albaretto di Valle Macra - Alma - Canosio - Cartignano - Celle di Macra - Elva - Lottulo - Marmora - Paglieres - Prazzo - San Michele Prazzo - Stroppo - Ussolo*).

TRIBUNALE DI IVREA.

Pretura di Aosta.

Morgex (*Arvier - Avise - Courmayeur - La Salle - La Thuile - Pre Saint Didier - Saint Nicolas - Valgrisanche*).

Pretura di Cuorgnè.

Castellamonte (*Bairo - Baldissero Canavese - Campo Canavese - Cintano - Colleretto Castelnuovo - Muriagliò - Sale Castelnuovo - Torre di Bairo - Villa Castelnuovo*).

TRIBUNALE DI TORINO.

Pretura di Avigliana.

Giaveno (*Coazze - Trana - Valgioie*).

Pretura di Cavour.

Barge (*Bagnolo Piemonte*).

Pretura di Pinerolo.

Vigone (*Castagnole Piemonte - Cercenasco - Osasio - Pancalieri Scalenghe - Virle Piemonte*).

CORTE DI APPELLO DI TRIESTE.

TRIBUNALE DI CAPODISTRIA.

Pretura di Bisterza.

Castelnuovo d'Istria (*Elsane - Matteria*).

Pretura di Pirano.

Isola d'Istria.

TRIBUNALE DI GORIZIA.

Pretura di Cervignano.

Grado.

Pretura di Idria.

Circhina.

Pretura di Tolmino.

Caporetto (*Bergogna - Creda - Dresenza - Idresca d'Isonzo - Libussina - Luico - Sedula*).

TRIBUNALE DI POLA.

Pretura di Dignano.

Barbana d'Istria.

CORTE DI APPELLO DI VENEZIA.

TRIBUNALE DI BELLUNO.

Pretura di Belluno.

Longarone (*Castello Lavazzo - Cimolais - Erto e Casso - Forno di Zoldo - Soverzene - Zoldo Alto*).
Mel (*Trichiana*).

Pretura di Feltre.

Fonzaso (*Arsiè - Lamon - Sovramonte*).

Pretura di Pieve di Cadore.

Auronzo (*Lorenzago - Vigo*).
Santo Stefano di Cadore (*Danta - San Nicolò di Comelico - San Pietro di Cadore - Sappada*).

TRIBUNALE DI PADOVA.

Pretura di Padova III Mandamento.

Conselve (*Agna - Anguillara Veneta - Arre - Bagnoli di Sopra - Candiana - Cartura - Terrassa Padovana - Tribano*).

TRIBUNALE DI ROVIGO.

Pretura di Ficarolo.

Massa Superiore (*Bergantino - Calto - Castelnuovo Bariano - Ceneselli - Melara*).

Pretura di Lendinara.

Badia Polesine (*Bagnolo di Po - Canda - Crocetta - Giacciano con Baruchella - Salvaterra - Trecenta - Villa d'Adige*).

TRIBUNALE DI TOLMEZZO.

Pretura di Gemona.

Moggio Udinese (*Resia - Resiutta*).

TRIBUNALE DI UDINE.

Pretura di Pordenone.

Sacile (*Brugnera - Budoia - Caneva - Polcenigo*).

TRIBUNALE DI VERONA.

Pretura di Caprino Veronese.

Bardolino (*Castelletto di Brenzone - Garda - Lazise - Malcesine - Torri del Benaco*).

Pretura di Legnago.

Sanguinetto (*Casaleone - Cerea - Concamarise - Correzzo - Gazzo Veronese - San Pietro di Morubbio*).

Pretura di Verona II Mandamento.

Villafranca di Verona (*Mozzecane - Nogarole di Rocca - Povegliano Veronese - Sommacampagna - Valeggio sul Mincio*).

Pretura di Soave.

Cologna Veneta (*Albaredo d'Adige - Pressano - Roveredo di Guà - Veronella - Zimella*).

TRIBUNALE DI VICENZA.

Pretura di Vicenza II Mandamento.

Barbarano (*Albettone - Mossano - Nanto - Villaga - Zovencedo*).

SEZIONE DI CORTE D'APPELLO DI TRENTO.

TRIBUNALE DI BOLZANO.

Pretura di Bolzano.

Sarentino.

Pretura di Brunico.

Campo Tures (*Acereto - Caminata in Tures - Lappago - Lutago Molini di Tures - Riva di Tures - Selva dei Molini - Villa Ottone*)
San Giovanni in Valle Aurina (*San Giacomo - San Pietro - Predoi*).

Pretura di Chiusa.

Funes.

Pretura di Glorenza.

Stelvio (*Prato in Venosta*).
Curon (*Resia - San Valentino alla Muta - Vallelunga*).

Pretura di Lana.

Ultimo.

Pretura di Marebbe.

Badia (*Corvara in Badia - Longiarù*).

Pretura di Merano.

San Leonardo (*Corvara in Passiria - Moso - Plata - San Martino*).

Pretura di Ortisei.

Castelrotto (*Fiè*).

Pretura di Silandro.

Senales.

Pretura di Vipiteno.

Vizze.

TRIBUNALE DI ROVERETO.

Pretura di Condino.

Moerna (*Armò - Bollone - Magasa - Persone - Turano*).

Pretura di Rovereto.

Folgaria.
Mori (*Brentonico - Chienis - Manzano - Nomesino - Pannone - Ronzo - Valle San Felice*).
Vallarsa.

Pretura di Tione.

Pinzolo (*Bocenago - Caderzone - Carisolo - Giustino - Massimeno - Strembo*).

TRIBUNALE DI TRENTO.

Pretura di Borgo.

Levico (*Bosentino - Calceranica - Caldonazzo - Casotto - Centa San Nicolò - Vattaro*).
Lavarone (*Luserna - Pedemonte*).

Pretura di Cavalese

Predazzo (*Forno - Moena*).
Vigo di Fassa (*Campitello - Canazei - Mazzin - Pera - Pozza - Soraga*).

Pretura di Cembra.

Grumes (*Grauno - Sevignano - Sover - Valda*).

Pretura di Cles.

Revò (*Cagnò - Romallo*).

Pretura di Malè.

Cogolo (*Celadizzo - Comasine - Celentino - Peio*).
Vermiglio (*Ossana*).

Pretura di Pergine.

Baselga di Pinè (*Bedollo - Miola*).

Pretura di Primiero.

Canal San Bovo.

Pretura di Strigno.

Castello Tesino (*Cinte Tesino - Pieve Tesino*).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto:
OVIGLIO.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1923, n. 2702.

Rinvio in tutto il Regno, fino a nuova disposizione, delle elezioni dei Consigli delle Camere di commercio e industria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visti gli articoli 3 e 34 della legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria;

Visto il paragrafo 6 della legge austriaca 29 giugno 1868, sulla organizzazione delle Camere di commercio ed industria, tuttora vigente nelle nuove Provincie;

Considerata l'opportunità di procedere allo studio per l'unificazione legislativa in materia camerale e di modificare nel contempo l'ordinamento delle Camere di commercio, in guisa da renderlo più rispondente alla necessità ed ai fini per i quali le Camere stesse sono state create;

Ritenuto superfluo, in tale attesa, procedere alla rinnovazione dei Consigli camerali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le elezioni per la rinnovazione parziale dei Consigli delle Camere di commercio ed industria, che, ai sensi dell'art. 34 della legge 20 marzo 1910, n. 121, e del paragrafo 6 della legge austriaca 29 giugno 1868, dovrebbero aver luogo entro il 31 dicembre 1923 e quelle per la rinnovazione totale dei Consigli delle disciolte Camere di commercio di Piacenza, Cremona, Girgenti e Benevento, sono rinviate a nuova disposizione.

Restano conseguentemente prorogati, fino all'insediamento dei nuovi Consigli delle Camere disciolte, i poteri dei Commissari governativi per l'amministrazione straordinaria delle Camere stesse.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, foglio 177 — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 ottobre 1923, n. 2726.

Modificazioni alla legge 24 marzo 1921, n. 312, sulla pesca e sui pescatori.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 marzo 1921, n. 312, sulla pesca e sui pescatori;

Visti i Regi decreti-legge 16 ottobre 1921, n. 1604, 25 aprile 1922, n. 557, e 7 giugno 1923, n. 1450;

Visto il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 25;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per l'economia nazionale, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, e con i Ministri per la marina, per la giustizia e gli affari di culto, per le colonie, per i lavori pubblici e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli effetti degli articoli 16 (2° comma) e 22 (2° comma) della legge 24 marzo 1921, n. 312, e senza pregiudizio dell'esame di merito, è ammessa la validità delle domande di riconoscimento del possesso di diritti esclusivi di pesca presentate entro il 31 dicembre 1921.

All'art. 16 (1° comma) sono soppresse le parole « nei riguardi dei concessionari e passano al patrimonio dello Stato ».

Art. 2.

Nello stesso art. 16 (3° comma) e nell'art. 22 (4° comma) alle parole « sentito il Comitato interministeriale della pesca » e « su conforme parere del Comitato interministeriale della pesca », sono sostituite le seguenti: « sentito il Consiglio di Stato ».

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 21 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO — THAON DE REVEL — OVIGLIO — FEDERZONI — CARNAZZA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 28 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, foglio 201. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1923, n. 2727.

Assegni da corrispondere al nuovo grado di capo di 3ª classe nei sottufficiali della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, numero 1314, che fissa l'indennità temporanea mensile ai personali civili e militari delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 3 giugno 1920, n. 737, che concede una nuova indennità temporanea mensile ai personali suddetti;

Visto il R. decreto 5 aprile 1923, n. 833, che contiene nuove disposizioni circa la corresponsione della indennità caroviveri;

Visto il R. decreto 9 giugno 1907, n. 364, che approva l'ordinamento degli assegni del corpo Reali equipaggi a terra, e le successive modifiche;

Visto il R. decreto 4 maggio 1922, n. 1873, che approva il testo coordinato del regolamento sugli assegni di bordo;

Visto il R. decreto 5 febbraio 1922, n. 378, che stabilisce gli assegni dovuti ai militari del corpo Reali equipaggi in viaggio od in missione per motivi di servizio;

Visto il R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1462;

Visto il R. decreto 14 giugno 1923, n. 1483, che nei gradi della Regia marina istituisce quello di capo di 3ª classe;

Sentito il Consiglio superiore di marina, che ha dato parere in massima favorevole;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai sottufficiali della Regia marina aventi grado di capo di 3ª classe, spettano tanto l'indennità temporanea mensile prevista pei sottufficiali della Regia marina dal decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e dai Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737 e 5 aprile 1923, n. 833, quanto le indennità di viaggio e missione e l'indennità militare prevista dal R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1462; queste ultime due nella misura stabilita per i capi di 2ª classe.

Restano ferme, a datare dal 1° dicembre 1923, le disposizioni del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, concernenti la indennità temporanea mensile, la indennità militare, quelle di viaggio o di missione e le altre ivi contemplate.

Art. 2

Ai sottufficiali della Regia marina aventi grado di capo di 3ª classe spettano i soprassoldi di terra e di bordo stabiliti per i capi di 2ª classe.

Le disposizioni del precedente comma potranno essere modificate con decreto Reale, da emanarsi di concerto col Ministro per le finanze.

Art. 3.

Il presente decreto ha vigore dalla stessa data con la quale è entrato in vigore il R. decreto 14 giugno 1923, n. 1483. Esso sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 28 dicembre 1923. Atti del Governo, registro 219, foglio 202. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1923, n. 2728.

Ritardo della prestazione del servizio militare per gli alunni iscritti negli Istituti nautici privati.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 15 del R. decreto 2 maggio 1920, n. 621, sulla leva marittima, convertito nella legge n. 922, in data 29 giugno 1922;

Visto il R. decreto 22 aprile 1923, n. 980, che sopprime alcuni Regi istituti nautici;

Visto il R. decreto 12 luglio 1923, n. 1671, che autorizza l'apertura di Istituti nautici a titolo privato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I giovani i quali, essendo stati nell'anno scolastico 1922-23 regolarmente inscritti in uno dei Regi istituti nautici soppressi col R. decreto 22 aprile 1923, n. 980, godevano, in base all'art. 15 del R. decreto 2 maggio 1920, n. 621, convertito nella legge n. 922 del 29 giugno 1922, della concessione di ritardare la prestazione del servizio militare fino al conseguimento del diploma di licenza, e che nell'anno scolastico 1923-24 si siano regolarmente inscritti in uno degli Istituti nautici privati aperti in base all'autorizzazione data col R. decreto 12 luglio 1923, n. 1671, continuano a godere della concessione suddetta entro i limiti ed alle condizioni stabilite dagli articoli successivi.

Art. 2.

La concessione di cui all'art. 1 è fatta dal Ministero della marina in seguito a domanda dell'interessato, la quale dovrà essere corredata di una dichiarazione del capo dell'Istituto nautico privato, vidimata dal sindaco del Comune ove l'Istituto ha sede, dalla quale risulti la posizione scolastica del richiedente. Tale concessione sarà allo stesso modo rinnovata per ciascun anno scolastico, ma in ogni caso per un tempo non maggiore della durata legale del corso o dei corsi che all'alunno resterebbe di frequentare, a partire dal 1° ottobre 1923, per il conseguimento del diploma di licenza; e, in ogni modo, non oltre il 31 ottobre 1926.

Art. 3.

La concessione predetta non può essere fatta ai giovani che siano stati espulsi da tutti i Regi istituti nautici, nè a quelli che siano stati definitivamente allontanati da un Istituto nautico governativo con perdita dell'anno scolastico; e non può essere rinnovata ai giovani che saranno espulsi da tutti gli Istituti nautici privati, nè a quelli che saranno allontanati definitivamente da un Istituto nautico privato con perdita dell'anno scolastico, nè a quelli che abbandonino l'Istituto nautico privato o vi ripetano una classe.

Art. 4.

Il presente decreto avrà decorrenza dal 1° ottobre 1923 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DE REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 28 dicembre 1923. Atti del Governo, registro 219, foglio 203. — GRANATA.

DECRETO PRESIDENZIALE 25 novembre 1923.

Assegnazione al Ministero della pubblica istruzione del maneggio del Real Palazzo di Napoli cogli annessi locali delle scuderie, ecc.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO COI
MINISTRI PER LE FINANZE E PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA

Visto il R. decreto 3 ottobre 1919, n. 1792, concernente modificazioni alla dotazione della Corona e riordinamento del patrimonio artistico nazionale;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1919, n. 2578, riguardante il passaggio di una parte di detti beni all'Opera nazionale dei combattenti;

Visto il R. decreto 26 settembre 1920, n. 1359, che revoca la disposizione dell'art. 1 (lettera *d*) del R. decreto 31 dicembre 1919, n. 2578, con la quale il maneggio del Real Palazzo di Napoli con gli annessi locali fu assegnato all'Opera nazionale dei combattenti, nonchè quella dell'articolo 2, lettera *f*), del decreto stesso nella parte con cui il maneggio e gli annessi locali furono esclusi dai beni che rimangono in proprietà dello Stato;

Considerato che il maneggio stesso e gli annessi locali delle scuderie e della ex caserma dei corazzieri costitui-

scono una necessaria dipendenza degli appartamenti Reali ricostituiti nella Reggia di Napoli;

Decreta:

Il maneggio del Real Palazzo di Napoli con gli annessi locali delle scuderie e dell'ex caserma dei corazzieri è assegnato in uso al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale per le antichità e belle arti).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 novembre 1923.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI. *Il Ministro per l'istr. pubblica*: GENTILE.

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1923.
Funzionamento dell'ufficio tecnico per la polizia tributaria ed investigativa e dei relativi servizi ed organi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 1, 2, 3 e 29 del R. decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1281 (1), relativo all'ordinamento del corpo della Regia guardia di finanza;

Decreta:

Il funzionamento dell'Ufficio tecnico per la polizia tributaria ed investigativa e dei relativi servizi ed organi è regolato dalle seguenti norme:

Scopi dell'Ufficio tecnico per la polizia tributaria ed investigativa.

Art. 1.

L'Ufficio tecnico per la polizia tributaria ed investigativa, istituito nel Ministero delle finanze alla dipendenza del Comando generale del corpo della Regia guardia di finanza, ha per iscopo di combattere la frode fiscale, l'evasione dai tributi ed in ispecie la criminalità contrabbandiera organizzata, mediante studi ed osservazioni ed una attiva azione diretta a far convergere verso un unico obbiettivo i vari organi di controllo e di polizia, civili e militari.

Coordinamento e cooperazione dei vari organi — Collegamento delle forze di polizia — Preparazione tecnica degli organi di polizia — Osservatori — Legislazione fiscale — Controlli di polizia preventiva.

Art. 2.

L'Ufficio tecnico per la polizia tributaria ed investigativa promuove, d'intesa con le Amministrazioni finanziarie interessate allo speciale servizio:

a) il razionale coordinamento e la pratica cooperazione degli organi della Regia guardia di finanza con gli organi civili delle Amministrazioni finanziarie, nonchè il collegamento di tutte le forze di polizia, d'intesa con la Direzione generale di pubblica sicurezza, il Comando generale dei Reali carabinieri e le altre competenti autorità;

b) la preparazione tecnica degli organi di polizia, in armonia con le esigenze e le condizioni dei singoli servizi;

c) la istituzione di « Osservatori » mediante raccolta ed elaborazione di notizie e di dati statistici atti ad identificare le evasioni dei tributi e le frodi fiscali, vagliandone le cause determinanti, sia in rapporto alle località sia in rapporto alle categorie sospette ed alle persone dei colpevoli;

d) la uniformità ed omogeneità d'indirizzo della legislazione fiscale, per tutto ciò che attiene ai modi di prevedere e di reprimere le evasioni e le frodi fiscali;

e) le semplificazioni dei controlli di polizia preventiva.

Rappresentanti delle Amministrazioni finanziarie presso l'Ufficio tecnico per la polizia tributaria ed investigativa — Loro funzioni.

Art. 3.

Le direzioni generali del Ministero delle finanze interessate al servizio di polizia tributaria ed investigativa, hanno, rispettivamente, a disposizione del comandante generale della Regia guardia di finanza, quale proprio rappresentante, un funzionario scelto d'intesa con lo stesso comandante generale, preferibilmente fra gli ispettori superiori.

I rappresentanti di ciascuna Amministrazione esplicano la loro funzione nelle direttive dell'organizzazione e del funzionamento degli speciali servizi, concorrono alla istruzione del personale specializzato e provvedono agli accertamenti necessari presso gli organi periferici.

Contatti con gli organi finanziari ed altri uffici — Contingente di militari specializzati — Nucleo di militari per particolari servizi di polizia riservata.

Art. 4.

L'Ufficio tecnico per la polizia tributaria ed investigativa mantiene continui contatti con tutti gli organi finanziari e

---

(1) R. decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1281.

Funzioni del corpo della Regia guardia di finanza.

Art. 1. — Il corpo della Regia guardia di finanza dipende dal Ministero delle finanze, fa parte integrante della forza pubblica e delle forze militari dello Stato ed è deputato a:

a) impedire, reprimere e denunciare il contrabbando e qualsiasi contravvenzione o trasgressione alle leggi ed ai regolamenti di finanza;

b) tutelare gli uffici esecutivi della finanza;

c) vigilare per conto dello Stato sulla riscossione dei dazi di consumo;

d) concorrere alla difesa dell'ordine e della sicurezza pubblica, e, in caso di guerra, alle operazioni militari.

Ordinamento del corpo e del Comando generale.

Art. 2. — Il corpo della Regia guardia di finanza è comandato da un generale di corpo d'armata in servizio attivo permanente del Regio esercito e si compone di ufficiali generali, ufficiali superiori, ufficiali inferiori, sottufficiali, truppa. Il comandante generale ha inoltre a sua disposizione un generale in servizio attivo permanente del Regio esercito, per coadiuvarlo nei vari servizi e più specialmente nella organizzazione e preparazione militare del corpo.

Art. 3. — Il comandante generale risiede presso il Ministero delle finanze ed è coadiuvato dal generale di divisione comandante in secondo, dal generale del Regio esercito a disposizione, da un ufficio di segreteria, da un ufficio tecnico per la polizia tributaria ed investigativa e da un ufficio tecnico amministrativo. Egli provvede a tutto quanto riguarda il governo e l'amministrazione del personale del corpo e per regolarne l'azione di servizio prende accordi diretti coi capi delle varie Amministrazioni finanziarie.

Contingente di militari specializzati.

Art. 29. — Per i servizi di polizia tributaria ed investigativa, l'Amministrazione può mantenere, entro il limite numerico di un decimo della forza organica del corpo e della relativa spesa, un contingente di militari atti allo speciale servizio.

con gli altri uffici atti a fornire notizie utili al suo funzionamento.

Dispone di un contingente di militari specializzati ed ha alla immediata dipendenza un nucleo di militari del corpo della Regia guardia di finanza scelti dal comandante generale, per particolari servizi di polizia riservata nelle varie Provincie del Regno.

Ordinamento del contingente dei militari specializzati.

Art. 5.

Il contingente dei militari specializzati è tratto da quello generale del Corpo ed è costituito di sottufficiali, appuntati e guardie raffermati, scelti fra i militari di irreprensibile condotta e dopo un congruo periodo di esperimento nei nuclei di polizia tributaria. Possono esservi ammessi anche i militari di prima ferma che conoscano le lingue estere ed abbiano dato prova di spiccate attitudini nei servizi di polizia tributaria ed investigativa.

I militari specializzati vestono normalmente in abito civile e sono armati di rivoltella; ricevono una speciale istruzione pei compiti di polizia; continuano, ad ogni effetto, a far parte del contingente del Corpo e possono essere restituiti in qualsiasi tempo ai servizi normali.

Art. 6.

Il contingente dei militari specializzati svolge la sua azione secondo le direttive date dal Comando generale ed è ripartito in nuclei diretti da ufficiali, anche essi specializzati, prescelti dallo stesso Comando generale.

Per la coordinazione del servizio dei nuclei di ciascuna legione ed il collegamento delle legioni fra loro con i comandi di gruppo di legioni e con il Comando generale, come pure per il collegamento con gli organi civili finanziari, ogni comandante di legione è coadiuvato in massima da un ufficiale superiore, il quale adempie altresì all'incarico di ufficiale dirigente il nucleo in sede.

Art. 7.

I comandi di legione devono porre la maggiore cura nello sviluppare gli accordi e la solidarietà di servizio con i vari organi finanziari e di polizia.

Lo scambio di notizie ed informazioni non dispensa tuttavia il personale di qualsiasi corpo di polizia dall'obbligo di procedere all'accertamento legale dei reati flagranti, anche quando non rientrino nei loro normali servizi.

Spese per i servizi della polizia tributaria ed investigativa.

Art. 8.

Alle spese per i servizi della polizia tributaria ed investigativa per le quali sia assolutamente incompatibile con le necessità del servizio e l'interesse dell'Amministrazione l'uso dei mandati diretti, provvedono i comandi di legione con i fondi ad essi somministrati mediante mandati di anticipazione.

E' fatta eccezione per le indennità di servizio e di trasferta per le quali nulla è innovato alle disposizioni vigenti.

Roma, addì 29 novembre 1923.

Il Ministro: De' Stefani.

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1923.

Regolamento ed organico dell'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dal terremoto di Reggio Calabria.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduta la legge 25 giugno 1906, n. 255, con la quale alla sede di Catanzaro dell'Istituto di credito agrario « Vittorio Emanuele III » fu annessa una sezione temporanea per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto;

Veduta la legge 13 luglio 1910, n. 466, con la quale la succursale della sezione temporanea di Reggio Calabria fu costituita in Ente autonomo col titolo di Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria;

Veduto il R. decreto 18 settembre 1910, n. 842, col quale fu approvato il regolamento contenente le norme per il funzionamento di detto Istituto;

Veduti il decreto Luogotenenziale 12 novembre 1916, numero 1650, ed i Regi decreti 8 luglio 1920, n. 1068; 3 giugno 1921, n. 854, e 21 ottobre 1923, n. 2660, con i quali vennero introdotte alcune modificazioni al regolamento predetto;

Veduto il decreto Ministeriale 24 maggio 1919, col quale fu approvato il regolamento interno ed organico dell'Istituto;

Veduto il decreto Ministeriale 30 settembre 1921, col quale vennero introdotte alcune modificazioni al regolamento interno ed organico predetto;

Vedute le proposte di modificazioni al regolamento stesso, approvato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nelle adunanze 5 e 12 novembre 1922 e 8 aprile 1923;

Veduti i verbali delle dette adunanze;

Vedute le lettere del Ministero del tesoro del 15 dicembre 1922, n. 23965 e dell'8 marzo 1923, n. 17233, contenenti alcune osservazioni sulle predette proposte modificazioni;

Decreta:

Articolo unico.

Sono approvate le seguenti modificazioni al citato regolamento interno ed organico, approvato con decreto Ministeriale 24 maggio 1919, e modificato con successivo decreto 30 settembre 1921.

1° Al primo comma dell'art. 4 è sostituito il seguente: « La costituzione del Consiglio di amministrazione e il suo funzionamento sono regolate dalle relative disposizioni del regolamento approvato con R. decreto 18 dicembre 1910, n. 842. modificato con decreto Luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1658, e con Regi decreti 8 luglio 1920, n. 1068; 3 giugno 1921, n. 854 e 21 ottobre 1923, n. 2660 ».

2° All'art. 11, secondo comma, è sostituito il seguente: « Il personale effettivo è costituito da un direttore, un segretario, un vice ragioniere, un archivista, uno o più applicati ed un usciere custode, al quale è affidata la custodia, l'ordine e la pulizia degli uffici ».

3° All'art. 14, è sostituito il seguente: « Lo stipendio annuo del personale effettivo e straordinario è fissato come segue:

Lire 15,000 per il direttore;
» 11,000 » il segretario;
» 10,000 » il ragioniere;
» 7,000 » il vice ragioniere;
» 5,000 » l'archivista;
» 4,500 » ciascuno degli applicati;
» 9,000 » l'ingegnere aggiunto;
» 11,000 » l'ingegnere dirigente;
» 6,000 » ciascuno degli assistenti geometri;
» 4,000 » l'usciere custode (oltre la divisa).

« Qualora le funzioni d'ingegnere aggiunto siano affidate temporaneamente ad un geometra, lo stipendio stabilito per l'ingegnere sarà ridotto a L. 8000 ».

4° All'art. 18, è sostituito il seguente: « Allo scadere di ogni quadriennio di ininterrotto e lodevole servizio, riconosciuto con apposita deliberazione del Consiglio di amministrazione, potrà essere concesso agli impiegati, per non oltre cinque quadrienni, un aumento del decimo sullo stipendio iniziale.

« Gli stipendi fissati dall'art. 14 del presente regolamento, per gli impiegati attualmente in servizio, avranno decorrenza dal 1° gennaio 1923 e da tale data avrà inizio il primo periodo agli effetti degli aumenti quadriennali.

« A ciascun impiegato sarà corrisposta una indennità provvisoria, a titolo di caro-vivere, pari a quella stabilita dalle norme in vigore per gli impiegati dello Stato.

« E' abolita ogni altra indennità personale e speciale che, sotto qualsiasi forma, sia stata finora corrisposta al personale di servizio ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 dicembre 1923.

Il Ministro: CORBINO.

DECRETO MINISTERIALE 24 dicembre 1923.

Autorizzazione della fabbricazione di biglietti della Banca d'Italia dei tagli da L. 100 e da L. 50 vecchio tipo, da servire per la sostituzione graduale di biglietti logori non più atti alla circolazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il testo unico delle leggi bancarie, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Veduto il R. decreto-legge 27 settembre 1923, n. 2158, che proroga a tutto l'anno 1930 il privilegio concesso agli Istituti indicati nell'art. 1° del testo unico predetto, di emettere biglietti di banca ed altri titoli equivalenti.

Veduto il regolamento per i biglietti di Stato e di banca, approvato con R. decreto 30 ottobre 1896, n. 508;

Veduta la deliberazione 26 novembre 1923 del Consiglio superiore della Banca d'Italia, riguardante un'ulteriore creazione di biglietti da L. 100 e da L. 50, questi ultimi di vecchio tipo;

Veduta la nota 4 dicembre 1923, n. 76416, con la quale la Banca medesima domanda di essere autorizzata alla fabbricazione dei detti biglietti, per rifornire le scorte necessarie ai bisogni della circolazione, nei limiti fissati dalle leggi e dai decreti Reali e Luogotenenziali vigenti;

Considerato che la maggiore rapidità con cui circolano ora i biglietti bancari dà luogo a un maggior logorio degli stessi, e che quindi occorre rifornire, nei limiti suddetti, le scorte necessarie ai bisogni della circolazione, pel cambio dei biglietti non più circolabili perchè logori o danneggiati, e quindi senza alcun aumento di essa;

Determina:

Art. 1.

E' autorizzata la fabbricazione di biglietti della Banca d'Italia, dei tagli e nelle quantità appresso indicati:

Numero 2,000.000 di biglietti da L. 100, per il valore complessivo di L. 200,000,000, divisi in 200 serie, di numero 10,000 biglietti ciascuna, numerati progressivamente da 1 a 10,000, e distinte con le lettere e i numeri da A-420 a V-420, da A-421 a V-421, da A-422 a V-422, da A-423 a V-423, da A-424 a V-424, da A-425 a V-425, da A-426 a V-426, da A-427 a V-427, da A-428 a V-428, da A-429 a V-429.

Numero 2,000,000 di biglietti da L. 50 vecchio tipo, per il valore complessivo di L. 100,000,000 divisi in 200 serie, di numero 10,000 biglietti ciascuna, numerati progressivamente da 1 a 10,000, e distinte con le lettere e i numeri da A-406 a V-406, da A-407 a V-407, da A-408 a V-408, da A-409 a V-409, da A-410 a V-410, da A-411 a V-411, da A-412 a V-412, da A-413 a V-413, da A-414 a V-414, da A-415 a V-415.

Art. 2.

I biglietti di cui all'articolo precedente avranno i distintivi e le caratteristiche fissati rispettivamente dai decreti Ministeriali 30 ottobre 1897 pel taglio da L. 100, e 12 settembre 1896 pel taglio da L. 50 di vecchio tipo.

Art. 3.

Agli stessi biglietti sarà applicato il contrassegno di Stato di cui al decreto Ministeriale del 30 luglio 1896, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dello stesso giorno, n. 180.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 dicembre 1923.

Il Ministro: A. DE' STEFANI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 27 dicembre 1923.

	Media		Media
Parigi	115 71	Belgio	104 37
Londra	100 344	Olanda	8 70
Svizzera	403 36	Pesos oro	16 76
Spagna	300 25	Pesos carta	7 375
Berlino	—	New York	23 141
Vienna	0 033	Oro	446 513
Praga	67 50		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	78 21
	3.50 % » (1902)	72 25
	3.00 % lordo	47 75
	5.00 % netto	91 236

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 28 dicembre 1923.

	Media		Media
Parigi	118 75	Belgio	105 36
Londra	100 09	Olanda	8 73
Svizzera	402 46	Pesos oro	16 70
Spagna	300 —	Pesos carta	7 35
Berlino	—	New-York	23 043
Vienna	0 033	Oro	444 62
Praga	67 20		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	78 31
	3.50 % » (1902)	72 25
	3.00 % lordo	47 75
	5.00 % netto	91 39

TABELLA N. 1.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Importo delle ritenute sulle cedole delle sottoindicate obbligazioni ed azioni per le scadenze 1° gennaio, 1° marzo, 1° luglio e 1° settembre 1924.

Debiti i cui titoli sono soggetti alla tassa di negoziazione	SCADENZE	Valore lordo	RITENUTE			Valore netto da pagarsi
			per imposta di ricchezza mobile	per tassa di negoziazione	addizionale a favore dei mutilati e invalidi ecc.	
Ferrovia Lucca-Pistoia - Emissione 1856-58-60	1° marzo 1924	6.30	1.26	0.16	0.20	4.68
	1° settembre 1924	6.30	1.26	0.16	0.20	4.68
Ferrovia Centrale Toscana - Serie *A-B-C*	1° gennaio 1924	12.50	2.50	0.35	0.40	9.25
	1° luglio 1924	12.50	2.50	0.35	0.40	9.25
Ferrovie Livornesi - Serie *A-B-C'-D''*	1° gennaio 1924	7.50	1.50	0.20	0.25	5.55
	1° luglio 1924	7.50	1.50	0.21	0.25	5.54
Ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria	1° gennaio 1924	7.50	1.50	0.19	0.25	5.56
	1° luglio 1924	7.50	1.50	0.19	0.25	5.56
Obbligazioni ferroviarie 3 % reti Adriatica-Mediterranea-Sicula	1° gennaio 1924 unitarie	7.50	1.50	0.17	0.25	5.58
	1° gennaio 1924 quintuple	37.50	7.50	0.85	1.25	27.20
	1° luglio 1924 unitarie	7.50	1.50	0.17	0.25	5.58
	1° luglio 1924 quintuple	37.50	7.50	0.85	1.25	27.90
Ferrovia Udine-Pontebba	1° gennaio 1924	12.50	2.50	0.23	0.40	9.37
	1° luglio 1924	12.50	2.50	0.24	0.40	9.36
Obbligazioni Comuni - Ferrovie romane	1° gennaio 1924	7.50	1.50	0.18	0.25	5.57
	1° luglio 1924	7.50	1.50	0.18	0.25	5.57
Ferrovie Cavallermaggiore-Bra	1° gennaio 1924	10 —	2 —	0.49	0.35	7.16
	1° gennaio 1925	10 —	2 —	0.47	0.35	7.18
Ferrovia Vigevano-Milano	1° gennaio 1924	6 —	1.20	0.29	0.20	4.31
	1° luglio 1924	6 —	1.20	0.29	0.20	4.31

NB. — Sul capitale delle azioni della ferrovia *Bra-Cantalupo-Castagnole Mortara* estratte nell'esercizio 1923-1924 e precedenti sarà da ritenere una maggiore somma di L. 0.41 per tassa di negoziazione o cioè in complesso la somma di L. 11.38.

Veggasi il valore netto nella tabella N. 3.

TABELLA n. 2.

Valore netto da pagarsi per i titoli estratti presentati al rimborso dal 3 gennaio 1924 a tutto il 1° luglio 1924.

DEBITI PAGABILI ANCHE ALL'ESTERO	Capitale nominale dei titoli o premi	Titoli estratti presentati al rimborso dal 3 gennaio 1924 a tutto il 1° luglio 1924 — Estratti negli anni											
		1924	1923	1922	1921	1920	1919	1918	1917	1916	1915	1914	1913
Obbligazioni ferroviare 3 % reti Adriatica, Mediterranea e Sicula.	500 —	(a) 500 —	499.66	499.33	499 —	498.64	493.22	497.81	497.43	497.04	496.65	496.25	—
Obbligazioni della ferrovia centrale Toscana (Serie *A-B*) Asciano-Grosseto (Serie *C*) con premio.	500 —	—	499.65	498.95	498.30	497.62	496.88	—	—	—	—	—	—
	Premio 200 —	—	(b) 154 —	154 —	154 —	158 —	160 —	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni ferrovie Livornesi, (Serie *A, B, C, D', D''* (c).	500 —	—	499.79	499.39	499.02	498.60	498.14	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni 3 % della ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria.	500 —	(a) 500 —	499.62	499.26	498.89	498.47	498.01	497.56	497.14	496.74	496.33	495.91	—
Obbligazioni 6 % Canali Cavour, con premio	500 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	487.59	486.13	—
	Premio 100 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80 —	80 —	—
Obbligazioni 3 % della ferrovia Lucca-Pistoia (d), presentate al rimborso dal 2 settembre 1923 al 1° marzo 1924.	420 —	—	(a')420 —	419.69	419.36	419.01	418.62	418.20	417.78	417.38	417.01	416.63	416.26
Presentate al rimborso dal 2 marzo al 1° settembre 1924.	420 —	—	419.84	419.53	419.20	418.85	418.46	418.04	417.62	417.22	416.85	416.47	—

(a) Somma pagabile per i titoli rimborsabili il 1° luglio 1924 presentati unicamente nel detto giorno.

(a') Somma pagabile per i titoli rimborsabili il 1° marzo 1924 presentati unicamente nel detto giorno.

(b) Per l'estrazione 1920 si è tenuto conto oltre che dell'imposta di R. M. sul premio anche dell'addizionale a favore dei mutilati, ecc., stabilita con R. decreto 7 giugno 1920 n. 738, e per le estrazioni successive si è tenuto conto dell'addizionale del 15 % di cui la legge 23 dicembre 1920, n. 1821.

(c) Sono pagabili all'Estero le cedole e i titoli della serie *C D' D''*.

(d) Per i titoli estratti dell'emissione 1860 il rimborso può aver luogo fino all'estrazione dell'anno 1918 purchè presentati fino al 28 febbraio 1924 essendo tali titoli prescrivibili in 5 anni dalla data di rimborsabilità.

TABELLA n. 3.

Somma da pagarsi al netto della tassa di negoziazione per i titoli estratti presentati al rimborso.

DEBITI PAGABILI SOLO NEL REGNO	Capitale nominale dei titoli e premi	Titoli estratti presentati al rimborso dal 3 gennaio 1924 a tutto il 1º luglio 1924 — Estratti negli anni										
		1924	1923	1922	1921	1920	1919	1918	1917	1916	1915	1914
Obbligazioni 5 % ferrovia Udine-Pontebba	500 —	—	499.76	499.29	498 82	498.20	497.76	497.09	496.52	495.93	495.40	494.80
Obbligazioni 3 % delle ferrovie Romane	500 —	—	499.82	499.46	499.12	498.72	498.28	497.80	497.46	497.06	496.66	496.23
Azioni privilegiate 2 % della ferrovia Cavallermaggiore-Bra.	500 —	499.53	499.04	498.50	497.79	497.02	496.48	—	—	—	—	—
Azioni della ferrovia Bra-Cantalupo-Castagnole Mortara (veggasi l'importo della tassa di negoziazione 2ª pag.)	500 —	488.62	488.62	488.62	488.62	488.62	488.62	—	—	—	—	—
Obbligazioni della ferrovia Vigevano-Milano:												
Estrazioni di dicembre	500 —	(b) —	430.71	430.13	429.59	435.01	437 39	436.77	436.47	—	—	—
Estrazioni di giugno	500 —	431 —	430.42	429.86	435.30	437.70	437.08	436.62	436.32	—	—	—

(a) Valore delle obbligazioni estratte nel dicembre 1923 e rimborsabili unicamente il 2 gennaio 1924.

(b) Somma pagabile per titoli rimborsabili il 1º luglio 1924 presentati unicamente nel detto giorno.

NB — Per le obbligazioni della ferrovia Vigevano-Milano si è tenuto conto, oltre che della deduzione dell'imposta di R. M. del 20 % sulla differenza in L. 300 tra il valore di emissione e quello di rimborso anche dell'addizionale a favore dei mutilati ecc. stabilita con R decreto 7 giugno 1920, n. 738, per le estrazioni del dicembre 1920 e del giugno 1921 in ragione del 5 %, e del 15 % per le estrazioni successive come da legge 23 dicembre 1920, n. 1821

Roma, 18 dicembre 1923.

Il direttore generale:
D'ARIENZO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Numeri delle 4 serie di obbligazioni della ferrovia « Vigevano-Milano », create col R. decreto 24 aprile 1864, n. 1174, ed assunte in servizio dallo Stato in forza della convenzione 25 luglio 1917, approvata con decreto Luogotenenziale 28 settembre 1917, n. 1804, state sorteggiate nella 108ª estrazione seguita in Roma il giorno 15 dicembre 1923 per l'ammortamento al 1° gennaio 1924.

Serie estratte

35 — 45 — 85 — 354.

Le obbligazioni comprese nelle serie sopra descritte cessano di fruttare interessi con tutto dicembre 1923, ed il rimborso del relativo capitale nominale di L. 500 ciascuna dedotte L. 60, importo dell'imposta di R. M. sulla differenza fra il valore di emissione e quello di rimborso, e L. 9 su ogni obbligazione per addizionale a favore mutilati ed invalidi di guerra, verrà effettuato dal 2 gennaio 1924 dalle sezioni di Regia tesoreria provinciale del Regno e dalle Regie tesorerie coloniali di Tripoli, Bengasi, Asmara e Mogadiscio, contro presentazione delle obbligazioni estratte munite delle cedole semestrali non maturate al pagamento a cominciare da quella scadente il 1° luglio 1924.

Nel caso di dubbio sulla legittimità dei titoli, di mancanza di segni caratteristici o di obbligazioni prescritte, l'esibitore dovrà presentare i titoli, con regolare domanda di rimborso in carta bollata da L. 2 a questa Direzione generale direttamente per la provincia di Roma e per il tramite delle Delegazioni del tesoro per le altre Provincie e per le Colonie.

Roma, 15 dicembre 1923.

Il direttore capo divisione: BORGIA. — *Il direttore generale:* D'ARIENZO.

Avvertenza.

(Art. 159 del regolamento annesso al Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298).

La decorrenza degli interessi sulle obbligazioni sorteggiate cessa col semestre in cui ha luogo l'estrazione, e il rimborso del capitale corrispondente è eseguibile col giorno primo del semestre successivo.

Le cedole di scadenza posteriore al sorteggio potranno tuttavia essere pagate, al netto, all'esibitore non oltre la capienza del capitale della obbligazione sorteggiata; salvo all'Amministrazione di trattenerne l'importo sul capitale stesso.

Analogamente, qualora alle obbligazioni sorteggiate, prodotte per il rimborso, non siano unite tutte le cedole relative alle scadenze posteriori al semestre in cui abbia avuto luogo la estrazione, l'importo di tali cedole, al netto, viene trattenuto sul capitale da rimborsare.

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

(3ª *pubblicazione*).

RETTIFICA D'INTESTAZIONE.

Giusta l'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, concernente il servizio dei buoni del Tesoro quinquennali nominativi, si notifica che i buoni del Tesoro 5 % quinquennali di VI emissione, n. 1157, di L. 5000, intestato a Faella Rachele, minore sotto la patria potestà del padre Michele e n. 1158 di L. 5000 intestato a Faella Rosa, minore, sotto la patria potestà del padre Michele, dovevano invece intestarsi il primo a Faella Rachele Rosa, minore, sotto la patria potestà del padre Michelangelo, ed il secondo a Faella Elmerinda Maria Rosa, minore, sotto la patria potestà del padre Michelangelo, e ciò in base alle attestazioni giurate innanzi il notaro Francesco De' Besi di Verona il 17 ottobre 1923, nn. 3931 e n. 3932 di repertorio.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano presentate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà all'annullamento dei suddetti buoni ed al rimborso del loro importo, perchè scaduti, nelle mani di Faella Rachele Rosa ed Elmerinda Maria Rosa di Michelangelo, rispettivamente.

Roma, 4 dicembre 1923.

p. Il direttore generale: CIRILLO.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di concorsi generali per titoli ed esami a cattedre nei Regi istituti medii di primo e di secondo grado.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sull'ordinamento dell'istruzione media;

Veduto il regolamento sullo stato dei presidi e dei professori delle scuole medie governative emanato col R. decreto 27 settembre 1923, n. 2319;

Decreta:

Art. 1.

Sono aperti i seguenti concorsi generali per titoli ed esami a cattedre vacanti nelle sedi secondarie delle Regie scuole medie di primo e di secondo grado:

Regi licei classici.

1. Lettere italiane e latine, per n. 150 cattedre.
2. Lettere greche e latine, per n. 60 cattedre.

Regi ginnasi.

3. Lingua italiana e latina, storia e geografia (classi inferiori), per n. 300 cattedre.
4. Lingua italiana, latina e greca, storia e geografia (classi superiori), per n. 120 cattedre.
5. Matematica (ginnasi isolati), per n. 40 cattedre.
6. Lingua straniera (inglese), per n. 40 cattedre.
7. Lingua straniera (tedesca), per n. 40 cattedre.

Regi istituti tecnici.

a) Corso inferiore:

8. Lingua italiana e latina, storia e geografia, per n. 200 cattedre.
9. Lingua straniera (francese), per n. 15 cattedre.

b) Corso superiore:

10. Lettere italiane e storia, per n 35 cattedre.
11. Scienze naturali e geografia, per n. 8 cattedre.
12. Seconda lingua straniera (inglese), per n. 15 cattedre.
13. Seconda lingua straniera (tedesca), per n. 15 cattedre.
14. Computisteria e ragioneria, per n. 30 cattedre.
15. Costruzioni e disegno di costruzioni, per n. 25 cattedre.
16. Topografia e disegno topografico, per n. 25 cattedre.
17. Chimica, per n. 8 cattedre.

Regi licei scientifici.

18. Lettere italiane e latine, per n. 60 cattedre.
19. Storia, filosofia ed economia politica, per n. 10 cattedre.
20. Matematica e fisica, per n. 5 cattedre.
21. Scienze naturali, chimica e geografia, per n. 3 cattedre.
22. Lingua e letteratura straniera (inglese), per n. 20 cattedre.

Regi istituti magistrali.

23. Lingua italiana e latina, storia e geografia (corso inferiore), per n. 300 cattedre.

Art. 2.

Ai concorsi sono ammessi indistintamente gli uomini e le donne.

Art. 3.

Non sono ammesse le persone che abbiano superato l'età di 45 anni alla data del presente decreto; fatta eccezione delle seguenti categorie di persone che vengono ammesse senza limiti di età:

a) insegnanti governativi di ruolo o vincitori di concorsi a cattedre di scuole medie governative, in attesa di nomina;

b) insegnanti di ruolo di una scuola media pareggiata, il cui pareggiamento sia stato o sia per essere revocato prima del termine di chiusura della ammissione ai concorsi indicato nell'art. 6, (quando nessuna responsabilità sia rilevabile a loro carico nei fatti che hanno determinato il provvedimento di revoca) o di una scuola pareggiata che sia stata o sia per essere, nelle stesse condizioni di tempo, soppressa, semprechè, dopo la data di chiusura o di soppressione della scuola, non sia stato bandito altro consimile concorso governativo per scuole medie;

c) insegnanti e presidi di ruolo di una scuola pareggiata, convertita in governativa, che non abbiano potuto essere assunti al servizio dello Stato, semprechè dopo la data di conversione non sia stato bandito altro consimile concorso governativo per scuole medie;

d) ex insegnanti di ruolo di pedagogia e morale dei soppressi corsi magistrali, giusta l'art. 4 del R. decreto 22 aprile 1923, n. 1140;

e) coloro che abbiano prestato servizio governativo, con diritto a pensione a carico dello Stato, per un periodo di tempo non inferiore all'eccedenza della loro età rispetto al limite dei 45 anni.

Art. 4.

Le domande di ammissione, da presentare nei modi e nel termine fissato nell'art. 6, debbono indicare, con la massima chiarezza e precisione, il cognome, nome, paternità, dimora dei candidati e luogo ove essi intendono che sia loro fatta ogni comunicazione relativa al concorso e siano loro restituiti, a concorso ultimato, i documenti e i titoli. Fino a che non avvenga tale restituzione i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero (Direzione generale istruzione media, ufficio concorsi) qualunque cambiamento del loro domicilio o della loro residenza, altrimenti il Ministero non assume nessuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni o delle restituzioni che verranno fatte all'antico indirizzo.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) atto di nascita. La firma dell'ufficiale di stato civile che lo rilascia dovrà essere autenticata del presidente del Tribunale competente;

b) certificato di cittadinanza italiana con la firma dell'ufficiale dello stato civile autenticata come sopra. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli anche se manchino della cittadinanza italiana;

c) certificato generale del casellario giudiziale, con la firma del cancelliere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

d) certificato di moralità rilasciato dal sindaco del Comune dove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, con la dichiarazione del fine per cui esso è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal Prefetto della Provincia.

L'Amministrazione si riserva di accertare il requisito della regolare condotta, civile e militare, dell'istante con tutti i mezzi a sua disposizione e di escludere in conseguenza a suo giudizio insindacabile, i candidati che non ritenga forniti di tale requisito. Per ciò che riguarda la condotta militare l'Amministrazione potrà valersi della facoltà di esclusione anche se concorra l'estremo che il candidato abbia servito con fedeltà ed onore;

e) certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici tali da impedire l'adempimento dei doveri di insegnante, rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefeto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare, e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere a sua volta autenticata dal Prefetto;

f) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento;

g) originale o copia autentica del titolo di abilitazione all'insegnamento pel quale è bandito il concorso;

h) certificato attestante i punti riportati nell'esame finale per il conseguimento della laurea o del diploma, se non risultino dal diploma stesso. Se il certificato è rilasciato da un direttore di segreteria universitaria o d'istituto superiore, la firma di lui deve essere autenticata dal rettore o dal direttore dell'istituto;

i) cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e, quando ne sia il caso, della carriera didattica percorsa;

l) elenco, in carta libera, completo e in doppio esemplare firmato dal candidato, di tutti i documenti, titoli, lavori e pubblicazioni presentati al concorso;

m) quietanza della tassa di ammissione a ciascun concorso, stabilita in L. 50 dal R. decreto-legge 16 novembre 1922, n. 1546.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati nelle lettere b), c), d), e) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Le autenticazioni delle firme dei certificati non sono necessarie se i certificati stessi siano rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative con diritto a pensione a carico dello Stato.

La mancanza anche di uno solo dei documenti prescritti importa la esclusione dal concorso.

La tassa di ammissione al concorso di cui alla lett. m) sarà rimborsata soltanto nel caso che il concorso venga revocato e non abbia più luogo.

Art. 5.

Ai documenti elencati nell'articolo precedente i concorrenti possono aggiungere tutti quei titoli che ritengano opportuni nel proprio interesse e le loro pubblicazioni, escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.

I disegni e le pitture presentati ai concorsi debbono essere firmati e muniti di una autenticazione di autorità scolastica od amministrativa che li attesti eseguiti da chi li presenta.

Qualunque certificato di servizio, se rilasciato da istituti di istruzione media o primaria, deve essere autenticato dal Provveditore agli studi territorialmente competente; se rilasciato da segreterie e da istituti universitari o da istituti di istruzione superiore, deve essere autenticato dal rettore o dal capo dell'istituto superiore.

I certificati rilasciati dai Regi provveditori agli studi non abbisognano di legalizzazione.

Coloro che partecipano a più concorsi debbono presentare una domanda separata per ciascun concorso. Una sola domanda dovrà essere documentata in modo completo: le altre, facendo riferimento alla prima per tutti gli altri documenti, dovranno avere allegati i certificati di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 4, il cenno e l'elenco di cui alle lettere i) ed l) e la quietanza di cui alla lett m).

In nessun caso sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati per qualsiasi motivo ad altre amministrazioni.

Art. 6.

Le domande di ammissione ai predetti concorsi, scritte su carta bollata da L. 3 e corredate da tutti i documenti indicati negli articoli 4 e 5 debbono pervenire al Ministero (Direzione generale istruzione media, ufficio concorsi) non oltre il 10 febbraio 1924.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto il Ministero assegna al candidato un termine di 15 giorni affinchè il documento sia regolarizzato.

Sono esclusi dal concorso i candidati che abbiano presentato la domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma di questo articolo o non l'abbiano corredata, entro il termine stesso, di tutti i documenti prescritti, o non abbiano restituiti entro il termine loro assegnato, con la debita regolarizzazione, i documenti di cui al comma precedente.

La data della presentazione della domanda e dei documenti si accerta dal bollo d'arrivo del Ministero.

Scaduto il termine indicato nel primo comma di questo articolo non si accettano nuovi titoli o pubblicazioni o parte di queste, nè sono consentite sostituzioni anche parziali di qualsiasi documento o pubblicazione.

Art. 7.

Il Ministero decide dell'ammissione o della esclusione dal concorso.

Solo del provvedimento di esclusione si darà diretta comunicazione all'interessato. Tale provvedimento è definitivo e contro di esso non è quindi ammesso altro ricorso che quello alla IV Sezione del Consiglio di Stato o in via straordinaria al Re.

In mancanza di comunicazione di esclusione il candidato si intenderà ammesso — salvo che un motivo di esclusione sia ac-

certato in momento posteriore — e dovrà intervenire alle prove d'esame, nei giorni indicati nella annessa tabella, senza attendere alcuno speciale preavviso od invito da parte del Ministero.

Quanto al titolo di studio richiesto dalla lettera *g*) dell'art. 4 per l'ammissione ai concorsi valgono, in relazione a quanto è disposto dall'art. 5 capoverso, del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, *i consueti titoli di abilitazione*, con queste innovazioni, per altro, che:

a) per i concorsi a cattedre di lingua italiana e latina, storia e geografia nelle classi inferiori dei ginnasi e nei corsi inferiori degl'istituti tecnici e degl'istituti magistrali (concorsi nn. 3, 8, 23) possono valere altresì, oltre alla laurea in filosofia, i diplomi in lingua e letteratura italiana, o in storia e geografia, o in pedagogia e morale rilasciati dai soppressi istituti superiori di magistero femminile;

b) per i concorsi a cattedre di lingua straniera nei ginnasi e nei corsi inferiori degl'istituti tecnici (concorsi nn. 6, 7, 9) e per cattedre di lingua straniera nei corsi superiori degl'istituti tecnici e di lingua e letteratura straniera nei licei scientifici (concorsi nn. 12, 13, 22) possono valere altresì la laurea in lettere o in filosofia o il diploma in lingua e letteratura italiana, o in storia e geografia o in pedagogia e morale o in lingua straniera rilasciati dai soppressi istituti superiori di magistero femminile.

Per i candidati che presentino un titolo di abilitazione di cui non è certa la validità e sul quale il Ministero dovrà sentire, a norma dell'art. 6 del R. decreto 27 settembre 1923, n. 2319, il parere della Giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione, la tacita ammissione al concorso e la effettiva partecipazione del candidato alle prove del concorso stesso non avranno in definitiva nessuna efficacia se non nel caso che la detta Giunta riconosca la piena validità del titolo per la cattedra per la quale il candidato concorre.

Art. 8.

Tutti i concorsi indicati nel presente bando sono per titoli ed esami.

Per ciò che riguarda i titoli si avverte che il servizio di insegnante prima del conseguimento del titolo di abilitazione non è computabile fra i titoli stessi. Il servizio militare prestato durante la guerra viene considerato come servizio di insegnamento, anche se anteriore al titolo di abilitazione, semprechè sia preceduto o seguito da almeno un anno intiero di servizio scolastico ed è valutato in base alle qualifiche ottenute nell'anno o negli anni di insegnamento che lo precedettero o lo seguirono.

Le pubblicazoni di valore negativo, il servizio non lodevole (scolastico o militare, o di istitutore nei convitti nazionali, di cui all'art. 135 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054), sono considerati, nei riguardi del concorso, come titoli di demerito ed hanno per effetto la detrazione di un congruo numero di punti nella votazione complessiva attribuita ai titoli.

Art. 9.

Le prove d'esame sono:

a) una prova scritta, pei concorsi a cattedre che comprendono l'insegnamento di una o più delle seguenti discipline: italiano, latino, greco, lingua straniera, storia e geografia, filosofia, pedagogia, matematica, scienze economiche (concorsi nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 18, 19, 20, 22, 23);

b) una prova grafica per i concorsi a cattedre di costruzioni e disegno di costruzioni, topografia e disegno topografico (concorsi nn. 15, 16);

c) una prova orale, oltre che nei concorsi indicati nelle precedenti lettere *a*) e *b*), in tutti gli altri concorsi.

La prova scritta o grafica consisterà nello svolgimento di un tema sorteggiato al momento della prova tra due temi scelti dalla Commissione.

Per lo svolgimento della prova scritta o grafica è assegnato ai concorrenti il termine massimo di quattro ore dalla dettatura del tema.

La prova orale comprenderà due esperimenti da svolgersi, secondo le norme stabilite dalla Commissione, in modo uniforme per tutti i concorrenti e da giudicarsi complessivamente. Il primo esperimento consisterà in un colloquio della durata di non meno di 30 e non più di 45 minuti su non più di tre tesi estratte a sorte in una serie di venti tesi che saranno pubblicate sul *Bollettino Ufficiale* del Ministero prima della chiusura del concorso. Il secondo esperimento consisterà in una lezione contenuta nei limiti della cattedra messa a concorso e che può essere accompagnata da un saggio di correzione di lavori scritti o grafici o integrata da uno o più esperimenti od esercizi pratici.

Art. 10.

Tutte le prove avranno luogo in Roma, nei locali che saranno indicati nell'albo del Ministero della pubblica istruzione.

Le prove scritte e grafiche e le prove orali, per i concorsi che comprendono la sola prova orale, avranno inizio, per ognuno dei concorsi, nei giorni indicati nell'annessa tabella, alle ore 8 del mattino.

Nel caso di mutamento di questa data per qualche concorso il Ministero provvederà a dare speciale preavviso mediante pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale*.

Sarà parimenti comunicata a mezzo del *Bollettino Ufficiale* la chiamata dei concorrenti, per gruppi, alle prove orali, con la indicazione dei rispettivi giorni, nei concorsi che comprendono la sola prova orale e nei concorsi che comprendono anche la prova scritta o grafica, per i concorrenti che vi risulteranno ammessi.

E' pertanto nell'interesse dei concorrenti di seguire la pubblicazione del *Bollettino Ufficiale*.

Art. 11.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima di ciascuna delle prove di esame a cui sono chiamati, alla Commissione esaminatrice o di vigilanza, il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o il libretto postale di riconoscimento personale o il libretto militare (con fotografia) se sono ex combattenti o pensionati di guerra; oppure, in difetto di tali documenti, la loro fotografia, munita della loro firma autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da un Regio notaio. La firma del sindaco, se non sia quello di Roma, deve essere autenticata dal Prefetto della relativa Provincia e quella del notaio dal presidente del Tribunale.

Art. 12.

In tutti i concorsi banditi col presente decreto non vi saranno graduatorie di idonei, ma soltanto di vincitori.

I vincitori del presente concorso saranno nominati subito dopo l'assunzione in ruolo delle persone aventi precedente diritto alla nomina.

I Regi provveditori agli studi ed i presidi degli istituti di istruzione media sono invitati a dare la più diffusa pubblicità, anche a mezzo della stampa, al presente bando.

Roma, addì 22 dicembre 1923.

Il Ministro: GENTILE.

Tabella dei giorni in cui avrà luogo la prova scritta o grafica o la prova orale, quando il concorso non abbia che la sola prova orale.

Numero del concorso secondo l'articolo 1	Giorno della prova	Numero del concorso secondo l'articolo 1	Giorno della prova
1	4 marzo 1924	13	22 marzo 1924
2	3 marzo 1924	14	12 aprile 1924
3	28 febbraio 1924	15	22 febbraio 1924
4	27 febbraio 1924	16	23 febbraio 1924
5	29 marzo 1924	17	12 aprile 1924
6	13 marzo 1924	18	5 marzo 1924
7	21 marzo 1924	19	11 marzo 1924
8	29 febbraio 1924	20	28 marzo 1924
9	20 marzo 1924	21	23 aprile 1924
10	10 marzo 1924	22	15 marzo 1924
11	12 aprile 1924	23	1° marzo 1924
12	14 marzo 1924		

Dario Peruzy, direttore — Tumino Raffaele, gerente

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.